


IL DIRITTO ALLA FEDE OLTRE LE SBARRE

Articolazioni di un diritto fondamentale
nelle strutture carcerarie italiane

a cura di
MARTINA DEL PRIORE



presentazione di Beatrice Serra

Il diritto alla fede oltre le sbarre

Articolazioni di un diritto
fondamentale nelle strutture
carcerarie italiane

a cura di
MARTINA DEL PRIORE

La pubblicazione della presente opera rientra nel Progetto di Avvio alla ricerca intitolato “*Libertà religiosa e condizione detentiva: articolazioni di un diritto fondamentale nelle strutture carcerarie italiane nel contesto di una società multiculturale e multireligiosa*”, proposto dalla Dott.ssa Martina Del Priore con la supervisione scientifica della Prof.ssa Beatrice Serra e pubblicato con il contributo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.

In copertina: Elaborazione grafica digitale a cura di Martina Del Priore.

ISBN 9791281716254

© Stem Mucchi Editore Srl - 2024

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell’opera all’Autore. Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un’altra opera.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2024

All'attesa.
Alla speranza.
All'umanità.

INDICE

| | |
|---|-----|
| BEATRICE SERRA <i>Presentazione</i> | 9 |
| MARTINA DEL PRIORE <i>La tutela della libertà religiosa in carcere: sfide e prospettive tra regime ordinario e regimi speciali</i> | 13 |
| ARIANNA COLONNA <i>Religione e carcere: un'analisi diacronica</i> | 47 |
| LUCA MARIANTONI <i>Il ruolo della libera professione della fede nel percorso rieducativo del condannato fra articolo 19 e articolo 27 della Costituzione</i> | 71 |
| ELISABETTA CANNAS <i>Libertà religiosa come tutela dell'identità. Una visione multidisciplinare negli istituti penitenziari</i> | 93 |
| FEDERICO CHIARUCCI <i>La tutela della libertà religiosa per i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione</i> | 113 |
| NÚRIA REGUART-SEGARRA <i>L'assistenza religiosa nel sistema penitenziario spagnolo: luci e ombre nella normativa vigente</i> | 143 |
| <i>Gli autori</i> | 171 |

PRESENTAZIONE

Il tema della realizzazione del diritto di libertà religiosa nelle strutture carcerarie italiane è estremamente significativo sotto almeno due profili.

In primo luogo, per l'oggettivo rilievo teorico del bene in gioco. Al riguardo, è sufficiente ricordare che la Corte costituzionale considera la libertà religiosa come l'espressione giuridica della idea universale della dignità della persona umana e riconosce a tale libertà sia una *priorità assoluta* e un carattere *fondante* nella scala dei valori espressi dalla Costituzione, sia, e conseguentemente, una *tutela pronta e totale*¹.

In secondo luogo, perché interrogarsi – anche in chiave comparativa – sulle forme di attuazione del diritto di libertà religiosa dei detenuti e delle detenute, significa passare dal piano delle qualifiche astratte alla realtà concreta, dalle petizioni di principio alla prassi, evidenziando lo scarto tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è. Il che costituisce la migliore premessa per sollecitare o, anche, proporre soluzioni in grado di colmare questo scarto.

Ciò premesso, è a questo tema che è dedicato il presente Volume, i cui contributi si inseriscono nell'ambito del Progetto di Avvio alla Ricerca "Libertà religiosa e condizione detentiva: articolazioni di un diritto fondamentale nelle

¹ Su questa configurazione del diritto di libertà religiosa, sovente elaborata dalla Corte in relazione al legame tra libertà religiosa e libertà di coscienza, si veda in particolare: Corte cost., 2 ottobre 1979, n. 117; Corte cost., 16-19 dicembre 1991, n. 467; Corte cost. 10-20 febbraio 1997, n. 43 in *www.cortecostituzionale.it*.

strutture carcerarie italiane nel contesto di una società multiculturale e multireligiosa”; progetto proposto dalla dott.ssa Martina del Priore e finanziato dalla Commissione Ricerca Scientifica della Università degli Studi di Roma *Sapienza*.

Dei sei contributi raccolti nel Volume, alcuni si soffermano in generale sul rapporto storico ed antropologico tra carcere e religione, mentre altri guardano all’effettivo atteggiarsi del diritto di libertà religiosa con riferimento a specifiche condizioni di detenzione.

Il primo contributo – *La tutela della libertà religiosa in carcere: sfide e prospettive tra regime ordinario e regimi speciali* –, della Dott.ssa Martina Del Priore, ha ad oggetto l’attuazione del diritto di libertà religiosa nei diversi circuiti penitenziari. In particolare, attraverso una ricostruzione dei dati normativi e giurisprudenziali, il contributo si sofferma sulle forme di attuazione del diritto di libertà religiosa dei soggetti sottoposti ai regimi speciali con particolare riguardo ai detenuti sottoposti al regime 41 *bis* o.p.

Il secondo contributo – *Religione e carcere: un’analisi diacronica* –, della Dott.ssa Arianna Colonna, analizza il rapporto tra religione e carcere in tre periodi. Un primo periodo, tra il XVII e la fine del XVIII secolo, nel quale la religione influenza le istituzioni penitenziarie e la scienza delle prigioni; un secondo periodo, coincidente con lo Stato liberale italiano e la dittatura fascista, nel quale la religione è un mezzo per correggere i detenuti e si istituzionalizza la figura del Cappellano; un terzo periodo dal 1975 ad oggi nel

quale la religione è un diritto ed elemento del trattamento dei detenuti e delle detenute.

Il terzo contributo – *Il ruolo della libera professione della fede nel percorso rieducativo del condannato fra articolo 19 e articolo 27 della Costituzione-*, del Dott. Luca Mariantoni, ripercorre il rapporto fra religione e rieducazione, con particolare riferimento alla funzione del cappellano interno agli Istituti di pena. L'autore ritiene che sia da superare una concezione confessionale del percorso rieducativo a favore di una lettura “laica” della religione quale elemento del trattamento.

Il quarto contributo – *Libertà religiosa come tutela dell'identità. Una visione multidisciplinare negli istituti penitenziari* –, della Dott.ssa Elisabetta Cannas, evidenzia con un approccio etnoclinico e multidisciplinare, la speciale importanza del credo religioso, cardine della cultura e della identità di ogni persona, per la stabilità emotiva e psicologica dei detenuti

Il quinto contributo – *La tutela della libertà religiosa per i soggetti sottoposti a misure alternative alla deteazione* –, del Dott. Federico Chiarucci analizza il tema e problema dell'attuazione del diritto alla libertà religiosa dei soggetti sottoposti a misure detentive diverse dalla detenzione carceraria, con particolare riferimento alla detenzione domiciliare.

Il sesto contributo – *L’assistenza religiosa nel sistema penitenziario spagnolo: luci e ombre nella normativa vigente* – della Prof.ssa Nùria Reguart-Segarra, analizza il sistema spagnolo di garanzia del diritto di libertà religiosa dei detenuti e degli stranieri ospiti nei centri di detenzione, evidenziando le criticità di tale sistema e proponendo soluzioni per il loro superamento.

Beatrice Serra

LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA IN CARCERE: SFIDE E PROSPETTIVE TRA REGIME ORDINARIO E REGIMI SPECIALI

MARTINA DEL PRIORE

Sommario: 1. Cenni introduttivi in tema di libertà religiosa. 2. Libertà religiosa e detenzione: tra discriminazione e tutele. 3. Circuiti e regimi penitenziari: esigenze diverse, tutele diverse. 4. La libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 14 *bis* o.p. 5. La libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* o.p.

1. *Cenni introduttivi in tema di libertà religiosa*

L'ordinamento italiano garantisce, attraverso una norma di rango costituzionale, la libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitare il culto, in privato o in pubblico, in forma individuale o associata.

Tale previsione normativa, sancita dall'articolo 19, delinea un particolare diritto pubblico soggettivo, inviolabile e indisponibile¹, che, nella sua forma astratta, è una facol-

¹ Si richiama l'articolo 19 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».

Sul tema della libertà religiosa si rimanda alla definizione presente sull'enciclopedia Giuridica Treccani, F. FINOCCHIARO, *Libertà, VII Libertà di coscienza e di religione (dir. Eccl.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XIX, Istituto dell'enciclopedia italiana, Roma, 1990, pp.1-15; M. RICCA, *Art. 19*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. I, artt. 1-54, UTET giuridica, Milano, 2006, pp. 420-440; P. LILLO, *Libertà religiosa*, in S. CASSESE (diretto da), Di-

tà assoluta. Prevede, infatti, il disposto normativo, un solo limite concreto, ovvero quello relativo all'esercizio di riti contrari al buon costume.

Per quanto attiene la legislazione internazionale, la libertà religiosa viene tutelata da molteplici disposizioni. Tra le principali è possibile richiamare l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948², l'articolo 10 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza)³ e, in ultimo, l'articolo 9 della Convenzione Europea per i Diritti Umani. Quest'ultimo, pur prevedendo al primo comma una vasta applicazione del diritto in materia di libertà religiosa⁴, stabilisce, al comma secondo, che

zionario di Diritto Pubblico, vol. IV, Giuffrè editore, Milano, 2006 pp. 3547-3555. Mentre nello specifico, sulla concezione della libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo si rimanda all'ampia opera di F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Nuova collezione di opere giuridiche, Fratelli Bocca editori, Torino, 1924.

² L'articolo 18 della Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo del 1948 prevede che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti».

³ L'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea recita: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

⁴ Il primo comma dell'articolo 9 della CEDU recita: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria

la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui

contemplando, pertanto, a differenza delle altre norme citate, la possibilità di imporre restrizioni al diritto, motivate da pubblici interessi, mediante legge.

Un elemento comune nei disposti normativi nazionali e internazionali è l'applicabilità del diritto alla libertà in materia religiosa a vantaggio di tutti gli individui, senza distinzione di nazionalità e di condizioni personali.

È un diritto che lo Stato deve garantire, prevedendo apposite modalità di esercizio, anche a coloro i quali si trovano in situazioni di limitazione, per motivi lavorativi, naturali o giuridici⁵.

Questo contributo si propone come obiettivo quello di comprendere come viene disciplinato e tutelato il diritto di professare la propria fede religiosa (o la libertà di non professarla), per coloro i quali si trovano reclusi negli istituti penitenziari, in particolare per i soggetti sottoposti alle restrizioni aggiuntive previste dai regimi penitenziari speciali.

religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti».

⁵ Per una visione generale della tematica della tutela della libertà religiosa nelle comunità separate, ovvero in quelle comunità, tra cui si richiamano gli ospedali, le caserme, i centri per migranti e gli istituti di pena, si richiama a F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di A. BETTETINI, G. LO CASTRO, Zanichelli Editore, Bologna, 2015, in particolare pp. 99-105.

2. *Libertà religiosa e detenzione: tra discriminazione e tutele*

La religione all'interno degli istituti penitenziari ha assunto un ruolo rilevante in quanto, oltre all'evidente importanza attribuita alla fede da parte dei soggetti presenti in un contesto come quello carcerario, da sempre è stato attribuito alle pratiche religiose un ruolo connesso alla funzione rieducativa della pena⁶.

Già il Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413, denominato "Regolamento generale per le Case di Pena del Regno", prevedeva la struttura della cappella interna all'istituto e la figura del cappellano assunto nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria. Tale mansione era analiticamente regolamentata nelle sue funzioni, che non si limitavano solamente alle celebrazioni religiose, ma erano legate a molteplici ambiti della vita penitenziaria. Tra questi ambiti vi era l'istruzione: era, infatti, compito del cappellano sia supervisionare le lezioni scolastiche per assicurarsi che queste fossero «dirette nel senso di svolgere nei detenuti l'istruzione morale»⁷, sia stilare un elenco dei libri da tenere in isti-

⁶ Per un approfondimento in merito all'analisi storico – normativa della figura del cappellano in carcere si richiama a E. OLIVITO, *La libertà religiosa*, in RUOTOLO M., TALINI S. (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 129-135 e A. SALVATI, *L'assistenza religiosa in carcere*, in *Amministrazione in cammino Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto amministrativo, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"*, pp. 1-15, reperibile online alla pagina amministrazionineincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/Salvati_Assistenza-religiosa2.pdf (ultima visualizzazione al 15.06.24).

⁷ Art. 56 del Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413.

tuto⁸. Un altro compito del cappellano riguardava l'osservazione del comportamento dei detenuti: il ministro di culto cattolico doveva annotare su un apposito registro la condotta morale e religiosa dei reclusi. Inoltre, poteva partecipare ai consigli di disciplina o alle procedure di ricompensa ed esortare i carcerati a tenere un buon comportamento.

Nonostante la caratteristica cattolico-centrica del regolamento, l'articolo 59 recitava che il cappellano doveva

osservare il più scrupoloso riserbo in tutto ciò che riguarda le convinzioni religiose dei detenuti che non appartengono al culto cattolico. Qualora alcuno di questi esterni il desiderio di abbracciare la religione cattolica, il Cappellano ne riferirà al Direttore e questi al Ministero da cui dovranno attendersi le occorrenti istruzioni.

Vi era una regolamentazione dedicata ai detenuti non cattolici, prevedendo, all'articolo 303, l'esonero dalla partecipazione alle pratiche religiose cattoliche⁹ e, agli articoli successivi, la possibilità di praticare i culti previsti dalle proprie fedi, stabilendo che, quando il ministro di culto non era presente nel paese di allocazione dell'istituto, questi doveva essere invitato dal luogo dove si trovava a recarsi nello stabilimento penitenziario¹⁰.

⁸ Art. 81 Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413.

⁹ Il capo VI del Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413 rubricato "Doveri religiosi - Istruzione morale, religiosa ed elementare" descrive la partecipazione alle funzioni religiose come doveri dei detenuti.

¹⁰ L'art. 305 Regio Decreto del 13 gennaio 1862 n. 413 stabilisce tale diritto solamente per i detenuti di religione ebraica o protestante, prevedendo, altresì, all'articolo 304 l'esonero dal lavoro di sabato e durante le festività previste da calendario per i detenuti di religione ebraica.

Il regolamento penitenziario venne modificato dal Regio Decreto 787 del 1931, il quale rimase in vigore fino alla promulgazione dell'attuale ordinamento penitenziario. Il Regio decreto, come la normativa ottocentesca, prevedeva la figura del cappellano interna all'amministrazione penitenziaria, e delegava al ministro di culto cattolico numerosi incarichi, tra i quali l'osservazione dei detenuti in stato di isolamento al fine del loro reinserimento alla vita comune (artt. 50, 51, 52, 53, 173); l'osservazione dei detenuti al fine di studiarne l'indole e la pericolosità sociale (artt. 233, 285); la cura dei detenuti (art. 91); la comunicazione ai detenuti relativa i decessi dei compagni di detenzione (art. 111); l'insegnamento ai detenuti (art. 139); la custodia della biblioteca (art. 141); le funzioni religiose per i detenuti in regime comune o isolati (artt. 142 e 145); la partecipazione ai consigli di disciplina insieme al direttore e al medico (artt. 149, 226, 237); lo svolgimento di colloqui finalizzati a stimolare la riflessione del recluso prossimo alla libertà (artt. 187, 200) e la visita al condannato isolato o prossimo all'esecuzione della pena capitale (artt. 205, 208). Inoltre, la nuova normativa prevedeva l'onere per il detenuto di far presente, al momento dell'ingresso, la non appartenenza alla fede cattolica, e, in caso di mancanza di tale dichiarazione, l'obbligo per il recluso di partecipare alle pratiche cattoliche (artt. 1, 142). Era possibile convertirsi in carcere ma, per il cambio di fede religiosa, era onere per il detenuto presentare

domanda scritta al direttore, il quale, dopo avere esaminato le cause che hanno potuto influire su questa risoluzione, ne fa rapporto al Ministero per le disposizioni ulteriori» (art. 143).

Tali comunicazioni erano sia fondamentali per poter richiedere l'assistenza religiosa del proprio ministro di culto, che veniva autorizzata previa disponibilità, sia per poter avere l'esenzione dalla partecipazione alle cerimonie cattoliche. In entrambi i Decreti Regi veniva, infatti, previsto l'obbligo per i detenuti che non avevano effettuato dichiarazioni in merito alle diverse appartenenze religiose, di partecipare alle celebrazioni cattoliche.

Nonostante l'entrata in vigore della Costituzione, fino al 1975 rimase in vigore il regolamento del 1931 creando molti problemi rispetto ai principi sanciti all'articolo 19 della Costituzione. Solo successivamente, con l'approvazione della legge 354 del 1975 denominata «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», la tutela della libertà religiosa all'interno degli istituti penitenziari è stata adattata ai nuovi principi statuali. Tuttavia, ancora oggi permane una forma di tutela privilegiata per i detenuti di fede cattolica, complice anche la legge del 25 marzo 1985, n. 121 di «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede», che prevedeva l'obbligo per la Repubblica italiana di assicurare, per coloro i quali si trovano negli istituti di prevenzione e pena, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto per i cattolici mediante «ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secon-

do lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità»¹¹.

Anche a seguito della nuova normativa, nonostante la riduzione dei compiti a questi spettanti, il cappellano è rimasta l'unica figura di ministro di culto interna all'amministrazione penitenziaria¹². Essere una figura interna all'amministrazione penitenziaria ha permesso al cappellano, ad esempio, il libero accesso all'interno degli istituti anche durante il periodo di emergenza Covid e ha garantito la celebrazione dei riti religiosi e delle pratiche connesse al culto in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione.

Rispetto al passato, la legge del 1975 e il successivo D.P.R. n. 230 del 2000¹³, ovvero il regolamento che declina l'applicazione dei principi enunciati nella legge, hanno previsto una precisa normazione in materi di libertà religiosa, basata sui principi di non discriminazione fra detenuti appartenenti a culti diversi. Non è, infatti, più necessario che il detenuto palesi la propria fede religiosa e non vi sono più obblighi connessi alla partecipazione ai riti cattolici.

La libertà in materia religiosa in carcere viene enunciata già dall'art. 1 o.p. che stabilisce il principio di assoluta imparzialità senza discriminazioni dovute (anche) alla religione, mentre, l'articolo 15, comma 1, nomina la religione,

¹¹ Sulla tutela dell'assistenza spirituale in carcere per i fedeli di religione cattolica si richiama R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp. 134-156.

¹² Il ruolo del cappellano in carcere e la sua retribuzione e compiti e oneri lavorativi sono regolati dalla legge 68 del 1982 rubricata «Trattamento giuridico ed economico dei Cappellani degli Istituti di Prevenzione e Pena».

¹³ Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

(qualunque essa sia), tra gli elementi del trattamento per i condannati e gli internati, dando alla fede un'importanza fondamentale in merito al reinserimento del reo¹⁴.

Tale concetto è ribadito all'articolo 26, dove viene previsto che

i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Questa norma crea, però, in concreto, una triplice modalità di attuazione del diritto alla libertà religiosa all'interno degli istituti penitenziari. Come già evidenziato per i fedeli cattolici è presente un cappellano, dipendente dell'amministrazione, mentre per i fedeli delle altre confessioni è necessario che i detenuti facciano richiesta di accesso per i ministri del proprio culto, e che la confessione religiosa si sobbarchi dell'onere economico per tale attività trattamentale. Tra i fedeli delle confessioni diverse da quella cattolica, bisogna distinguere ulteriormente tra coloro i quali appartengono a culti firmatari di intesa con lo Stato italiano rispetto a coloro i quali appartengono a culti non firmatari

¹⁴ Per il rapporto tra religione e finalità rieducativa della pena si richiama a R. SANTORO, *Libertà religiosa e riforma (incompiuta) dell'ordinamento penitenziario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 8 del 2023, pp. 67-93.

di intese¹⁵. Per i primi, oltre alla richiesta da parte dei detenuti-fedeli, è necessario solamente che questi ministri siano inseriti in apposite liste mentre, se l'appartenenza è relativa ad un culto non firmatario di intesa, occorre, oltre alla presenza nella lista, anche l'autorizzazione da parte dell'amministrazione penitenziaria¹⁶.

Negli ultimi anni, è notevolmente aumentata la presenza di detenuti stranieri, e, in proporzione, è cresciuta la richiesta di assistenza religiosa per i fedeli islamici¹⁷. La particolarità della religione islamica, priva di un organo centrale, ha reso difficoltoso individuare ministri di culto da inserire nelle liste, per questo il 5 novembre 2015 è stato siglato

¹⁵ Per i culti firmatari di intese è contenuta nella stessa intesa un articolo volto a regolare tale disciplina, si richiama a tal fine l'articolo 6 dell'Intesa con la Chiesa dell'Assemblea di Dio in Italia, l'articolo 3 dell'Intesa con la Chiesa d'Inghilterra, l'articolo 6 dell'Intesa con la Chiesa Apostolica in Italia, l'articolo 9 dell'Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, l'articolo 7 dell'Intesa con l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste del settimo giorno, l'articolo 4 dell'Intesa con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, l'articolo 5 dell'Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa Meridionale, l'articolo 8 dell'Intesa con la Tavola Valdese, l'articolo 4 dell'Intesa con l'Unione Buddhista Italiana, gli articoli 6 e 9 dell'Intesa con le comunità israelitiche italiane, l'articolo 7 dell'Intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, l'articolo 7 dell'Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e l'articolo 5 dell'Intesa con l'Unione Induista Italiana.

¹⁶ Per un confronto tra i dati in merito al numero di fedeli presenti nelle carceri del territorio nazionale e i ministri di culto autorizzati si richiama ai dati presenti sul sito del Ministero della giustizia, aggiornati però al 2020, visionabili su www.gnewsonline.it/religione-in-carcere-un-diritto-reale-per-50mila-detenuti-credenti/ (ultima visualizzazione il 15.06.24). Inoltre, sul punto si richiama R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, cit., pp. 156-174.

¹⁷ Per i dati inerenti alle confessioni religiose presenti all'interno degli istituti penitenziari e i relativi ministri di culto si rimanda a www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.page# (ultima visualizzazione 15.06.24).

un Protocollo d'Intesa tra il DAP e l'UCOII (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia). Il Protocollo, che non ha carattere di esclusività nell'ambito dei rapporti con i ministri del culto islamico, (vi sono infatti *imam* autorizzati dal Ministero dell'interno che non aderiscono all'UCOII), non è riuscito a risolvere la problematica della carenza di ministri di culto negli istituti penitenziari e spesso si crea la necessità di affiancare, soprattutto nel periodo del Ramadan, gli Imam autorizzati con figure ibride anche facenti parti di associazioni private¹⁸.

Problematiche importati, connesse all'uguaglianza e alla non discriminazione in materia religiosa all'interno degli istituti penitenziari, sono date anche da tutte quelle condizioni tipiche delle istituzioni totalizzanti e segreganti, ovvero la mancanza di spazi o le scelte collettive come, ad esem-

¹⁸ Il testo del protocollo è possibile visionarlo online sul sito del Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1\(2015\)&facetNode_2=0_2&contentId=SDC1252173&previousPage=mg_1_8](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1(2015)&facetNode_2=0_2&contentId=SDC1252173&previousPage=mg_1_8) (ultima visualizzazione il 15.06.24). Inoltre, sul tema ci sono stati molteplici studi, tra i principali si richiamano i contributi di S. ANGELETTI, *L'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi problemi e prospettive di riforma. L'esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e UCOII*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, 24 del 2018, pp. 1-30; A. FABBRI, *L'assistenza spirituale ai detenuti mussulmani negli istituti di prevenzione e di pena e il modello del Protocollo d'intesa: Prime analisi*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 3/2015, pp. 71-96; S. ANGELETTI, *L'accesso dei ministri di culto islamici negli istituti di detenzione, tra antichi problemi e prospettive di riforma. L'esperienza del Protocollo tra Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e UCOII*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 24 del 2018, pp. 1-30 e lo studio del Ministero della giustizia, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Le Moschee negli istituti di Pena*, reperibile online www.ristretti.it/commenti/2014/febbraio/pdf3/moschee_carceri.pdf (ultima visualizzazione il 15.06.24).

pio, le scelte in materia di vitto compiute da parte dell'amministrazione¹⁹.

Per quanto attiene gli spazi è opportuno richiamare l'art. 5 o.p. che prevede che gli edifici penitenziari devono essere dotati, dove possibile, di locali idonei alle pratiche religiose. Ad eccezione della cappella, sempre presente, gli istituti penitenziari sono spesso privi di adeguati locali, sia per dimensioni, sia per numero, da destinare a tutte le confessioni religiose professate. Questa condizione, creata da vincoli architettonici, impedisce l'effettiva uguaglianza di trattamento tra i vari fedeli detenuti, portando ad utilizzare spazi civili, come palestre e teatri, in funzione di luoghi di culto, creando un'effettiva discriminazione tra i fedeli. Per tale ragione alcune associazioni hanno proposto la creazione di una stanza, denominandola stanza del silenzio, nella quale gli appartenenti alle varie fedi religiose possano recarsi a pregare senza distinzioni connesse al culto professato²⁰.

In merito ai simboli religiosi negli spazi diversi a quelli di celebrazione dei riti, si richiama il comma 2, dell'art. 58 del D.P.R. 230/2000, che consente ai detenuti e agli internati di esporre nella propria camera, anche se condi-

¹⁹ E. OLIVITO, *La libertà religiosa*, cit., pp. 156-163.

²⁰ Le stanze del silenzio e dei culti sono luoghi, improntati alla neutralità, che vengono proposti non solo all'interno degli istituti penitenziari ma anche all'interno di altre istituzioni segreganti quali gli ospedali. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.stanzadelsilenzio.it/chi-siamo/ (ultima visualizzazione il 15.06.24) e al volume V. MOGGIA (a cura di), *Stanze del silenzio. Atti del convegno. Livorno, 30 ottobre 2020*, Mediaprint editore, Livorno, 2022.

visa, i simboli e le immagini relative alla propria fede religiosa²¹.

Per quanto riguarda la somministrazione di un vitto rispettoso della propria fede religiosa, l'articolo 9 o.p., pur prevedendo, per i detenuti che ne facciano richiesta, la possibilità di ottenere il rispetto delle regole religiose alimentari, limita tale diritto inserendo al suo interno l'inciso "ove possibile"²². Permane la possibilità, per i detenuti, di acquistare a proprie spese, mediante il modello 72, beni alimentari, se presenti nella lista della spesa prevista nel singolo carcere, conformi alla propria fede religiosa.

3. Circuiti e regimi penitenziari: esigenze diverse, tutele diverse

Affrontare le problematiche inerenti alla libertà religiosa in carcere non può limitarsi alle questioni legate al multiculturalismo e alla sempre più alta presenza di detenuti islamici in carcere, ma è necessario affrontare le diverse declinazioni dell'attuazione di tale diritto in considerazione dei diversi circuiti attualmente in vigore, considerandone le particolarità.

²¹ Per un approfondimento in merito alla modalità di esposizione nei luoghi di vita penitenziaria e sul corpo dei detenuti dei simboli religiosi si rimanda a R. SANTORO, *I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoe_chiese.it), dicembre 2010, pp. 1-9.

²² In materia di alimentazione religiosamente orientata in carcere si richiama a S. I. CAPASSO, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoe_chiese.it), 19 del 2016, pp. 1-17.

Con circuito penitenziario si intende una modalità di suddivisione dei detenuti in base al reato commesso (criterio oggettivo) e alla loro pericolosità (criterio soggettivo).

La loro creazione ha origine dal disposto normativo dato dagli articoli 13 e 14 dell'ordinamento penitenziario e dall'articolo 32 del D.P.R. 230/2000. Tali norme prevedono che la suddivisione della popolazione carceraria deve avvenire per categorie omogenee, al fine sia di evitare influenze negative reciproche tra detenuti, sia di consentire una migliore modalità di osservazione scientifica della personalità e del trattamento individualizzato.

I circuiti ufficiali sono tre: a) il circuito dell'Alta sicurezza, al cui interno sono reclusi i detenuti considerati di elevata pericolosità sociale, a sua volta suddiviso in AS1, dove si trovano coloro che sono stati sottoposti al regime 41 *bis*, AS2, dove si trovano reclusi coloro che hanno commesso reati di matrice terroristica e AS3, dove si trovano reclusi coloro che hanno commesso reati legati alla criminalità organizzata ma che non hanno ricoperto ruoli apicali nell'associazione di appartenenza; b) il circuito della media sicurezza e c) il circuito della bassa sicurezza o delle custodie attenuate. Si contemplano, oltre ai circuiti formali, i circuiti informali, ovvero quello dei collaboratori di giustizia e quello dei detenuti c.d. protetti.

Seppure la sottoposizione ad un circuito penitenziario piuttosto che un altro non comporta conseguenze sul piano trattamentale e, in particolare, sulla modalità di esercizio della libertà religiosa, è importate evidenziare che ogni circuito presenta delle problematiche specifiche in merito alla materia religiosa.

Per quanto attiene il circuito dell'Alta Sicurezza le principali questioni che riguardano gli aspetti inerenti alla multireligiosità sono connesse ai detenuti reclusi nei sotto circuiti dell'AS2 e AS3.

In particolare, per quanto attiene il circuito AS2, dai dati che emergono dal XVIII Rapporto dell'Associazione Antigone, sono presenti 82 detenuti, di cui 43 condannati per terrorismo internazionale di matrice islamica²³, mentre, per quello che riguarda il sotto circuito AS3 è opportuno evidenziare che, nonostante anche in passato erano presenti detenuti stranieri, tale aspetto ha subito un notevole incremento nell'ultimo periodo e questo ha portato a creare una situazione caratterizzata da una sempre maggiore multireligiosità, già esistente per quanto atteneva le confessioni cristiane non cattoliche, ma estesa ora anche alle confessioni non cristiane visto l'incremento di persone recluse legate alle mafie estere²⁴.

In merito ai circuiti di media e bassa sicurezza, il problema della tutela della libertà religiosa è di estrema rilevanza. I detenuti stranieri pur essendo diminuiti rispetto agli ultimi anni, restano una realtà importante, soprattutto negli istitu-

²³ Si richiama il *report* pubblicato dall'Associazione Antigone, ANTIGONE, *Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, edito da Associazione Antigone, Roma, 2022, reperibile *online* www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2022/05/ANTIGONE_XVIIIrapporto_2022.pdf (ultima visualizzazione il 15.06.24), nello specifico p. 44.

²⁴ Per un'analisi dell'influenza delle mafie straniere in Italia si richiama S. BECUCCI, F. CARCHEDI, *Mafie straniere in Italia. Come operano, come si comportano*, Franco Angeli Editore, Milano, 2016; A. DI NICOLA, G. MUSUMECI, *Cosa loro, cosa nostra. Come le mafie straniere sono diventate un pezzo d'Italia*, Utet editore, Milano, 2021.

ti del Nord Italia²⁵ dove molti appartengono alla fede islamica. Inoltre, nonostante l'incremento degli studi sul tema, è difficile comprendere, sia per carenza di mediatori linguistici e culturali, sia per l'ampio panorama internazionale a noi spesso sconosciuto, quando un detenuto di religione islamica possa essere parte di un'organizzazione mafiosa o terroristica estera. Questo comporta che soggetti appartenenti a gruppi sovversivi o criminali si trovano reclusi in circuiti penitenziari ordinari finché, a seguito di attenzione, non si evidenziano comportamenti idonei a decretare la sottoposizione ad un regime restrittivo.²⁶ È possibile, infatti, che un soggetto, anche a seguito di comportamenti tenuti in carcere, venga inserito in un regime penitenzia-

²⁵ Si richiama il *report* pubblicato dall'Associazione Antigone, ANTIGONE, *Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, pp. 23 ss. Inoltre, per una visuale completa della presenza, in carcere, di detenuti di fede islamica si richiama l'opera di M. K. RHAZZALI, *L'islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Franco Angeli editore, Milano, 2010.

²⁶ I detenuti sospettati di fare parte di un'organizzazione eversiva vengono attenzionati da tutto il personale penitenziario, stabile e con incarichi di consulenza, al fine di comprendere eventuali comportamenti idonei a renderli parte di tali strutture terroristiche. Tra gli studi su tali tematiche si richiama a F. CHIECHI, *La radicalizzazione Jihadista in carcere. Il metodo di valutazione del rischio in entrata del detenuto nuovo giunto ed il sovraffollamento carcerario*, reperibile online alla pagina www.dirittopenitenziario.it/wp-content/uploads/2017/12/La-radicalizzazione-jihadista-in-carcere.-Il-metodo-di-valutazione-del-rischio-in-entrata-del-detenuto-nuovo-g8335.pdf (ultimo aggiornamento 15.06.24); M. BERNARDINI, E. FRANCESCA, S. BORRILLO, N. DI MAURO, *Jihadismo e carcere in Italia, strategie e pratiche di gestione tra sicurezza e diritti*, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Roma, 2021; D. MILANI, A. NEGRI, *Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 23 del 2019, pp. 1-23.

rio speciale, ovvero che venga sottoposto, per motivi dovuti al comportamento all'interno dell'istituzione carceraria o a causa del reato commesso e della particolare posizione rivestita, alla sospensione delle normali regole di trattamento²⁷.

I regimi penitenziari diversificati sono stati introdotti nel 1986 dalla legge n. 663, c.d. "legge Gozzini", la quale, abrogando l'articolo 90 o.p., rubricato "esigenze di sicurezza", che prevedeva la facoltà per il Ministro di grazia e giustizia di sospendere le regole di trattamento, totalmente o parzialmente, in un istituto o in più istituti, qualora fossero ricorsi gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza²⁸, ha stabilito una duplice disciplina in tema di sicurezza

²⁷ I regimi penitenziari speciali sono due e cumulabili in quanto sono posti a tutela di esigenze diverse. Mentre il regime di sorveglianza particolare è volto a tutelare internamente l'istituto, il regime 41 *bis* è finalizzato ad una tutela esterna, impedendo a soggetti di rilievo, imputati o condannati per reati di matrice mafiosa o terroristica, di avere contatti con l'esterno o con altri detenuti, impedendo, quindi di continuare a impartire disposizioni di comando. Essendo cumulabili un soggetto sottoposto al 41 *bis* è possibile, se attua comportamenti idonei, che venga sottoposto in contemporanea alla sorveglianza particolare.

²⁸ L'abrogato art. 90 o.p. recitava:

Esigenze di sicurezza.

«Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza».

Sulla base di tale articolo, con il decreto interministeriale del 12 maggio 1977, denominato «per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari», vennero attribuite al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Ufficiale Superiore dei Carabinieri, il ruolo di coordinamento per la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari e, su sua proposta, vennero create le prime carceri speciali. Sulla storia delle carceri moderne si rimanda a

interna degli istituti penitenziari, legiferando sia in merito al controllo del singolo detenuto “ribelle” mediante la disciplina dell’articolo 14 *bis* o.p., rubricato regime di sorveglianza particolare e indirizzato a quei soggetti «a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti»²⁹, sia in merito alla sospensione delle normali regole di trattamento per detenuti ed internati, all’interno di un istituto o in parte di esso quando ricorrano situazioni di rivolta generale, mediante la previsione dell’articolo 41 *bis* o.p. rubricato «situazioni di emergenza»³⁰. La nuova normativa, simile alla precedente in quanto applicabile «in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza», trovava però una collocazione diversa, non venendo più allocata nelle «norme transitorie» della legge ma, bensì, nel corpo della stessa, in particolare al capo IV «Regime penitenziario» del titolo I, «Trattamento penitenziario». In concreto, proprio come nel caso dell’abrogato articolo, la nuova disposizione preve-

C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia. 1943-2007*, Editori Laterza, Bari, 2009, in particolare ai capitoli III e IV (pp. 58 ss.) che delineano gli avvenimenti dalla fine degli anni ’60 che hanno condotto dapprima alle carceri speciali e poi ai regimi speciali.

²⁹ Art. 14 *bis*, co. 1, o.p.

³⁰ Il primo comma dell’art. 41 o.p. recita: «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto».

deva, per il Ministro della giustizia, la facoltà di sospendere, nell'istituto interessato o in parte di esso, le normali regole di trattamento per il tempo strettamente necessario alla cessazione della situazione di emergenza, ma, rispetto alla precedente, non creava delle "carceri speciali" il cui regolamento interno era lasciato ai singoli istituti e le assegnazioni compiute senza un controllo giurisdizionale ma normale, con regole tassative, i regimi speciali³¹.

4. La libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 14 bis o.p.

Il primo dei due regimi speciali previsti dall'ordinamento penitenziario è il regime di sorveglianza particolare. Sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare tutti quei soggetti che per i comportamenti posti in essere sono considerati un pericolo per gli altri detenuti o per tutto l'istituto.

Si tratta di una condizione di restrizione disposta dall'amministrazione penitenziaria a seguito di un parere dato dal consiglio di disciplina integrato da altri due esperti

³¹ La particolare problematica connessa alle carceri speciali riguardava la modalità di assegnazione dei detenuti, la quale avveniva con totale discrezione dell'amministrazione carceraria per due motivi: nel caso in cui si trattava di un detenuto con una condotta particolarmente riottosa, ovvero un soggetto che aveva partecipato a rivolte, evasioni, posto in essere condotte violente, oppure nel caso in cui si tratta di un soggetto condannato per un reato particolarmente grave. Sulla scelta dell'amministrazione di assegnare un detenuto alle suddette carceri non era previsto nessun controllo da parte del giudice di sorveglianza.

*ex art. 80 o.p.*³² e al quale il detenuto può essere sottoposto per un periodo di massimo sei mesi, prorogabile anche più volte per un periodo di massimo tre mesi e che comporta le restrizioni strettamente necessarie per preservare l'ordine e la sicurezza del carcere. La normativa elenca, tassativamente, una serie di materie che le restrizioni non possono intaccare e tra queste compaiono le pratiche di culto. In via incidentale, però, le limitazioni possono riguardare il sopravvittuto. E' possibile che venga limitato l'utilizzo del fornello nei confronti dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare e, pertanto, la possibilità di acquistare determinati generi alimentari che necessitano di cottura.

Rispetto alla disposizione prevista dall'articolo 41 *bis* o.p., le restrizioni per i soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 14 *bis* o.p. sono limitazioni da valutare caso e quindi ogni provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria si diversifica in base alle concrete necessità nel caso di specie, pertanto anche la modalità di attuazione del diritto a professare liberamente la fede religiosa all'interno degli istituti penitenziari, per i soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, sarà valutata in base al caso concreto e

³² Il consiglio di disciplina è l'autorità competente a deliberare le sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione e dal richiamo. È composto dal direttore, da un funzionario giuridico pedagogico e da un esperto delle professionalità previste all'art. 80 o.p. Il consiglio di disciplina integrato è, invece, un organo presieduto dal direttore del carcere e composto da un educatore e tre esperti previsti dall'art. 80 o.p., convocato al fine di dare un parere all'Amministrazione Penitenziaria, alla quale spetta la decisione finale, sull'applicazione o la non applicazione del regime di sorveglianza particolare.

alle prescrizioni previste da parte dell'Amministrazione penitenziaria³³.

5. *La libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis o.p.*

Nella sua versione originale l'articolo 41 *bis* o.p. non è quella normativa oggetto di dibattiti e critiche conosciuta all'opinione pubblica, ma è la facoltà spettante al Ministro della giustizia di sospendere temporaneamente le regole di trattamento al fine di ripristinare le esigenze di sicurezza alle quali devono essere subordinate tutte le attività che si svolgono in carcere.

Normalmente, infatti, quando si parla dei limiti e delle sospensioni delle normali regole di trattamento che avvengono per i reclusi sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* o.p., non ci si riferisce al primo comma dell'articolo ma ai commi successivi, i quali, introdotti a seguito delle stragi di mafia avvenute nel 1992, hanno previsto la facoltà mediante decreto, per il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, «di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di

³³ L'articolo 14 *bis* o.p. può essere considerato una norma penale in bianco, spetta, infatti, all'Amministrazione applicazione dei limiti al caso concreto, F. SALVI, *Il regime di sorveglianza particolare*, in *rassegnapenitenziaria.giustizia.it* (ultimo aggiornamento 15.06.24), pp. 149-163, in particolare p.154.

tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza», puntualizzando, sempre al secondo comma, che la sospensione delle normali regole di trattamento devono avere ad oggetto unicamente le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione o con il gruppo di appartenenza.

L'articolo, che ha subito molte modifiche nel corso del tempo, prevede, poi, numerosi altri commi, che in questa specifica trattazione è superfluo affrontare, volti a regolamentare tassativamente sia la modalità di applicazione e di proroga del regime, sia lo specifico sistema di attuazione delle misure di elevata sicurezza interna ed esterna previste per isolare i soggetti sottoposti al regime suddetto, tra cui è opportuno richiamare la limitazione dei colloqui con i familiari, quantificabili in uno al mese, e la modalità di tali colloqui, che devono essere svolti in stanze con strumenti idonei ad impedire il passaggio di oggetti, la limitazione di somme, beni e oggetti ricevibili dall'esterno, al fine di impedire la creazione di situazioni di predominanza tra i vari soggetti reclusi, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per impedire le comunicazioni strumentali con gli associati e i familiari in altri istituti o in stato di libertà, la possibilità di permanere all'esterno per massimo due ore al giorno e con un gruppo di compagni, quantificabile nel massimo a quattro persone, determinati dal diret-

tore dell'istituto tenuto conto della necessità di limitare gli incontri tra i vertici della medesima famiglia o con i gruppi rivali della stessa, della zona geografica della consorteria di appartenenza, oltre che delle specificità del singolo detenuto che si evincono dallo studio del fascicolo³⁴.

Queste previsioni tassative, in concreto, garantiscono ai detenuti ristretti di conoscere in via preventiva i propri diritti e di evitare quelle situazioni di discrezionalità che si erano venute a creare quando erano in vigore le carceri spe-

³⁴ Al fine di effettuare un'analisi del regime speciale di cui all'art. 41 *bis* o.p. si richiamano S. ARDITA, *Il regime detentivo speciale 41 bis*, Giuffrè editore, Milano, 2007; P. MOROSINI, *L'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario: genesi e sviluppo di un regime detentivo differenziato*, in *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, a cura di P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ, Giuffrè Francis Leffevre, Varese, 2020; A. P. DELLA BELLA, *Il "Carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, Giuffrè editore, Milano, 2016; E. CATALDO, *Il regime del 41 bis e la rieducazione penitenziaria*, Aracne, Roma, 2023. Inoltre, al fine di avere una panoramica sui soggetti ad oggi sottoposti al regime si richiamano i rapporti: rapporto del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sul regime speciale ex articolo 41-*bis* co. 2 dell'ordinamento penitenziario, reperibile online www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG15133&modelId=10021 (ultimo accesso 8.06.2024); della Commissione Straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani reperibile su <https://archiviopenale.it/rapporto-della-commissione-diritti-umani-sul-regime-detentivo-speciale-41-bis/contenuti/5864> (ultimo accesso 8.06.2024) e di Antigone, in particolare la parte relativa al 41 *bis* e Alta sicurezza presente nel XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione, reperibile su www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/41-bis-e-alta-sicurezza (ultimo accesso 8.06.2024).

In ultimo, per un'analisi normativa si rimanda, oltre che all'art. 41 *bis* o.p. anche alla circolare DAP n. 3676/6126 del 2017 ad oggetto l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 *bis* o.p. e reperibile online al sito www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/65a6bd77ab4c90f8fc6ef8c80e256a05.pdf (ultimo accesso 8.06.2024).

ciali, pertanto il regime 41 *bis*, seppur restrittivo e limitante in molti aspetti, sorge a strumento di tutela per gli stessi detenuti i quali sono sottoposti, tutti, alle medesime regole che hanno modo di conoscere perché previste dall'articolo dell'ordinamento penitenziario e dalla circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017.

Occorre ora comprendere se la sospensione delle normali regole di trattamento prevista per i reclusi al presente regime, che si rammenta devono avere ad oggetto unicamente le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione o con il gruppo di appartenenza, possono riguardare anche l'assistenza spirituale oppure se, tale assistenza, è garantita ai detenuti sottoposti al regime speciale, con le idonee forme volte a garantire le esigenze di ordine e di sicurezza sia interno che esterno³⁵.

Sul punto è necessario richiamare la circolare del 2017, già citata, riguardante l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'articolo 41 *bis* o.p. In particolare, è proprio il penultimo articolo, l'articolo 36, ad avere ad oggetto l'assistenza spirituale per i soggetti detenuti e stabilisce che:

La religione è uno degli elementi attraverso i quali si svolge il trattamento del detenuto/internato. Negli istituti penitenziari è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. È quindi necessa-

³⁵ In merito alla tutela della libertà religiosa per i soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* o.p. si richiama a R. SANTORO, *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, cit., 54-61.

rio consentire ai detenuti/internati la partecipazione alla celebrazione della Santa Messa, secondo le modalità di seguito esposte.

La funzione verrà ordinariamente celebrata nell'ambito della sezione detentiva. La celebrazione dovrà avvenire per ogni gruppo di socialità. Ove ciò non fosse possibile i detenuti/internati che intendano partecipare saranno fatti uscire dalle camere di assegnazione permanendo comunque nella zona adiacente. In ogni caso, non dovrà verificarsi alcun tipo di contatto tra detenuti/internati, salva la partecipazione corale al rito religioso.

Saranno inoltre messi in atto, tutti gli accorgimenti volti a scongiurare eventuali pericoli per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. A tal fine dovrà essere esercitato un costante specifico controllo affinché la partecipazione alla funzione religiosa non sia strumentalizzata quale occasione di contatto con altri detenuti/internati, altrimenti non consentita.

Qualora il personale di sorveglianza noti comportamenti o atteggiamenti dei detenuti/internati che manifestino un fine diverso da quello della partecipazione alla funzione, dovrà in qualsiasi momento allontanare il soggetto e disporre il rientro in cella. In occasione di eccezionali festività – previa informativa e nulla osta della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento – la messa potrà essere celebrata nella cappella dell'istituto, sempreché siano assicurate le citate separazioni e che, in base alla conformazione della struttura, lo spostamento dei detenuti/internati non comporti pericoli per l'ordine e la sicurezza.

Per i detenuti/internati appartenenti a religione diverse dalla cattolica sarà garantita su loro richiesta l'assistenza dei ministri del proprio culto accreditati presso gli Organi competenti. Le relative istanze saranno portate all'attenzione della Direzione Centrale dei Detenuti e del Trattamento per i successivi adempimenti.

La religione è tra gli elementi del trattamento previsti anche per i soggetti sottoposti al regime speciale, i quali, oltre a poter partecipare alle celebrazioni religiose posso-

no, sempre con limitazioni dovute dalla particolare finalità dell'isolamento, lavorare all'interno della propria sezione ed iscriversi come privatisti ai corsi scolastici. Ma, proprio come avviene nel regime ordinario, anche per i detenuti sottoposti al 41 *bis*, nel concreto, si applica un doppio binario di tutela. Se, infatti, è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico, per gli appartenenti a religioni diverse viene garantita la celebrazione e l'assistenza spirituale dei ministri del proprio culto, se accreditati presso gli organi competenti, e su istanza del detenuto.

È fondamentale evidenziare che la partecipazione ai riti religiosi deve avvenire nel rispetto delle regole speciali del regime e, come più volte ribadito dalla norma, dovrà essere effettuata esclusivamente all'interno del gruppo di socialità di appartenenza. Nel caso in cui non sia possibile prevedere allocazioni in sezioni esclusive per ciascun gruppo di socialità o si verificano richieste di partecipazione solo da parte di alcuni carcerati, la celebrazione potrà avvenire anche mediante lo spostamento in sale adiacenti alla sezione. Tra gli scenari principali che si possono verificare, occorre citarne due: a) se la sezione ospita più gruppi di socialità si terranno celebrazioni religiose distinte per ciascun gruppo; b) se non tutti i detenuti sono interessati alla celebrazione religiosa, solo coloro che lo desiderano potranno recarsi all'interno della stanza dove si svolge il rito, sempre nel rispetto del gruppo di appartenenza. Non è, infatti, possibile unire due gruppi, anche se in ognuno di essi vi è un solo membro interessato alla celebrazione, pertanto saranno previsti riti distinti, celebrati anche per un solo partecipante. Solo in caso di festività e con apposita autorizzazione il rito po-

trà svolgersi nella cappella dell'istituto, purché sia garantita l'assenza di comunicazioni non consentite. L'incontro sarà limitato alla partecipazione collettiva al rito religioso, con l'adozione di tutte le misure necessarie a scongiurare rischi per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Nel rispetto di tale ottica, il legislatore regola, all'interno della circolare, l'obbligo di effettuare un costante e specifico controllo volto ad evitare che la partecipazione alla funzione religiosa possa essere strumentalizzata per contatti non consentiti e prevede la possibilità di allontanare eventuali soggetti che attuino comportamenti e/o atteggiamenti che evidenziano finalità diverse da quello della partecipazione al rito religioso. Tale previsione viene giustificata in considerazione del particolare regime e delle personalità dei soggetti ivi sottoposti, caratterizzati da uno spiccato spessore criminale e, pertanto, in grado di strumentalizzare la cerimonia religiosa per finalità diverse da quelle unicamente spirituali. Spesso, infatti, la religione viene utilizzata dagli appartenenti ad associazioni criminali e terroristiche per finalità diverse rispetto a quelle meramente connesse alla fede³⁶.

³⁶ Oltre al sempre più evidente legame tra religione e terrorismo, non si deve sottovalutare il rapporto che è da sempre intercorso tra la materia religiosa e le mafie. Gli appartenenti alle consorterie mafiose hanno spesso utilizzato l'elemento religioso per ottenere maggiore rilevanza e giustificazione per le loro azioni criminali. Questo è avvenuto all'esterno del carcere, attraverso comportamenti come la conduzione di processioni, la conservazione presso le proprie dimore di statue sacre o, quando previsto dalla consorteria di appartenenza, il rito di iniziazione legato a immagini religiose, ma potrebbe avvenire anche all'interno del carcere. Pertanto, è necessario controllare l'effettivo utilizzo della religione anche all'interno degli istituti penitenziari. Nonostante, infatti, gli ultimi tre pontefici abbiano condannato duramente la mafia, prevedendo la scomunica per gli associati e rifiutandosi di svolgere funerali pubblici per loro,

Sempre per tale motivazione, diventa più importante l'obbligo di accreditamento dei ministri di culto diversi da quelli cattolici presso gli organi competenti. Infatti, come già evidenziato, mentre il cappellano del carcere è un dipendente dell'amministrazione penitenziaria, l'accesso degli altri ministri di culto viene effettuato su istanza del detenuto e possono accedere solamente i ministri accreditati. Tale precisazione sembrerebbe superflua in quanto anche per i ministri di culto che esercitano il loro mandato negli altri circuiti è necessaria tale autorizzazione, ma non lo è in quanto, come già evidenziato, spesso può accadere che, in mancanza di ministri di culto presenti nelle liste, si ricorra all'accesso di volontari *ex art. 17. o.p.*, soprattutto per quanto attiene la religione islamica e tale prassi non può attuarsi per i detenuti sottoposti al regime speciale. Al momento la mancanza di Ministri di culto islamici non sembrerebbe essere un problema per i detenuti sottoposti al regime speciale; tuttavia, non è possibile escludere che in futuro, con l'aumento delle mafie estere e dei reati connessi al terrorismo di matrice religiosa, tale problematica non ven-

ad esempio, al boss di Cosa Nostra Totò Riina (si veda G. G. Vecchi, *Niente funerali per Totò Riina. Un sacerdote potrà dire una preghiera e una benedizione*, in *Corriere della Sera*, 17 novembre 2017, reperibile in www.corriere.it/cronache/17_novembre_17/niente-funerale-il-boss-familiari-scelta-dove-seppellirlo-33138402-cb74-11e7-8d18-939169878a8f.shtml, ultima consultazione 15.06.24), l'assistenza religiosa per i detenuti condannati per reati di mafia è sempre stata garantita all'interno delle carceri. In merito alla scomunica per soggetti appartenenti a consorterie mafiose si rimanda a A. MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e di Sicilia*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2016 e V. BERTOLONE, *Scomunica ai mafiosi? Contributi per un dibattito*, Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ), 2018.

ga a configurare anche per coloro i quali sono sottoposti al regime speciale.

Per comprendere come nel concreto viene attuato il diritto ad esercitare la propria fede religiosa per i detenuti ristretti al regime speciale, è opportuno analizzare alcune sentenze, internazionali e nazionali, redatte a seguito di reclami proposti dagli stessi.

La principale pronuncia sulla tematica proviene dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e risale al 13 novembre 2007³⁷. Il ricorso, presentato da Francesco Schiavone, recluso in regime di 41 *bis* presso il carcere di Viterbo, adduceva la violazione degli artt. 3, 8, 9, 13 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Francesco Schiavone, affermando, in via preliminare, di essere stato detenuto all’interno di una sezione del carcere creata inizialmente solo per lui e, successivamente, condivisa con altri due detenuti, lamentava, tra l’altro, di non poter professare la sua religione e, quindi, la violazione dell’art. 9 CEDU.

In particolare, il Sig. Schiavone affermava di essere stato oggetto di alcune “restrizioni aggiuntive” tra cui il divieto di assistere agli uffici religiosi. Ma, come già evidenziato nella parte introduttiva del presente contributo, l’articolo 9 della CEDU, pur stabilendo il diritto di libertà religiosa per ogni individuo, prevede al comma secondo, la possibilità di stabilire per legge restrizioni che «costituiscono misu-

³⁷ È possibile reperire il testo integrale della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 13 novembre 2007 – Ricorso n. 65039/01 – Schiavone c/Italia online al sito www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_61&facetNode_2=0_8_1_4&contentId=SDU146961&previousPage=mg_1_20 (ultimo aggiornamento 08.06.2024).

re necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui».

Pertanto, a seguito dell'istruttoria e dell'acquisizione delle note DAP, emerse che i detenuti sottoposti al regime 41 *bis*, pur essendo oggetto di restrizioni aggiuntive previste dai decreti ministeriali, non hanno nessun limite in merito alla libertà di culto. Inoltre, la lagnanza rilevata dal Sig. Schiavone non veniva supportata dalle dimostrazioni «di aver voluto assistere ad uffici religiosi e di esserne stato impedito», pertanto venne dichiarata l'infondatezza del ricorso.

Sempre sul medesimo tema, ovvero l'accesso alle pratiche religiose per i detenuti sottoposti al regime 41 *bis* reclusi nelle c.d. aree riservate si è pronunciato l'Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 26 maggio 2010, nel quale ha respinto il ricorso del Sig. G., che lamentava, tra le altre cose, di non poter esercitare il culto cattolico «in quanto nella sezione di appartenenza manca di una cappella in cui raccogliersi in preghiera e assistere alla messa, che viene svolta in corridoio e che il detenuto sente dalla cella chiusa». A tale doglianza la Direzione confermava che «per i detenuti allocati nelle c.d. aree riservate, è stata predisposta specifica sala situata al piano terra, ove gli stessi possono recarsi per assistere alla celebrazione della messa, a rotazione». Pertanto, il giudice adito nel respingere il ricorso affermava che «la modalità di officiare il culto appare rispettoso della sensibilità religiosa dei detenu-

ti, in quanto avviene in un luogo a ciò adibito e alla loro diretta presenza»³⁸.

Successive pronunce sono state emanate sulla tematica dei detenuti appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.

Tra le principali è opportuno citare quella della Suprema Corte di Cassazione n. 20979 del 2011, dove il Supremo Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso proposto da un detenuto recluso presso la Casa Circondariale di Cuneo, il quale, appartenente alla religione dei testimoni di Geova aveva richiesto di poter studiare la Bibbia con il suo ministro di culto. Il Magistrato di sorveglianza competente aveva rigettato tale richiesta adducendo che

la libertà riconosciuta dall'art. 26 ord. penit. ai detenuti e agli internati di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto non implicava che lo studio dei testi biblici dovesse necessariamente e sistematicamente avvenire alla presenza di un ministro del culto di appartenenza, come chiesto dal ricorrente.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, nell'annullare l'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Magistrato competente ha precisato che

Detta motivazione appare insufficiente, ritenendosi altresì necessario che venga approfondito il ruolo che svolge, nell'ambito del culto praticato dai testimoni di Geova, lo studio della Bibbia

³⁸ È possibile rinvenire un estratto dell'ordinanza in *Diritto e Religioni*, parte II, giurisprudenza e legislazione penale, anno VI, n. 1/2011, pp. 583-584.

e che venga inoltre accertato se, nell'ambito dell'anzidetto culto, siano prescritte specifiche modalità per lo studio della bibbia, tali da richiedere la presenza necessaria del ministro di quel culto. [...]

Ne consegue che, in linea di massima, non pare possibile negare ad un credente – ed a maggior ragione ad un testimone di Geova, per il quale è importante lo studio della bibbia – almeno una qualche forma di approccio con il ministro del proprio culto, al fine di poter approfondire lo studio dei testi biblici, ferma restando l'esigenza che il colloquio si svolga con modalità tali da assicurare l'ordine e la sicurezza dell'istituto carcerario³⁹.

Più recenti sono, invece, le sentenze pronunciate dalla Cassazione Penale, Sez. I, del 7 ottobre 2013 n. 41474, dove la Corte si pronuncia su un doppio ricorso presentato da un soggetto detenuto presso la Casa Circondariale di Novara, al regime di cui all'art. 41 *bis*, il quale lamentava il mancato ingresso di un Maestro Buddista Zen e la mancata somministrazione di cibo vegetariano⁴⁰.

³⁹ È possibile reperire il testo della sentenza Cassazione penale, sez. III, sentenza 25/05/2011 n° 20979 online www.altalex.com/documents/news/2011/11/02/detenuto-testimone-di-geova-puo-studiare-la-bibbia-col-ministro-del-culto (ultimo aggiornamento 08.06.2024).

⁴⁰ Si deve evidenziare che nonostante l'obbligo per l'amministrazione di fornire il vitto conforme al proprio credo religioso, per quanto attiene la spesa privata dei singoli detenuti, a seguito della sentenza della Cass. Pen., Sez. I, 08.08.2022, n. 30786 è stata estesa la possibilità anche per i detenuti sottoposti al regime speciale che ne facciano richiesta, di accedere al modello allargato per l'acquisto dei generi alimentari e all'utilizzo del fornello senza fasce orarie; pertanto, garantendo anche ai detenuti sottoposti al regime speciale la possibilità di cucinare in camera alimenti nel rispetto del proprio credo religioso.

Il magistrato di sorveglianza, nel caso di specie, non decideva sul merito, informando il ricorrente solamente sulle procedure di rito, stabilendo che

acquisite informazioni dalla direzione del carcere valutate come esaustive, senza procedere con le garanzie e con le forme di cui all'art. 14 *ter* Ord. Pen. sul presupposto che il reclamo proposto dal R. “non attingesse diritti costituzionalmente garantiti sul difetto di tutela”, in esito al reclamo: con riferimento al mancato accesso del maestro buddista Zen, comunicava al detenuto il contenuto dell’informativa della direzione, secondo cui la questione andava “affrontata con modalità tecniche” che non dipendevano dal Magistrato di sorveglianza e neppure, “semplicemente”, dalla Direzione dell’Istituto; con riferimento alla mancata somministrazione di vitto vegetariano, disponeva che venisse data comunicazione al detenuto di una propria precedente ordinanza in data 15 novembre 2012, deliberata su reclamo di altro detenuto in tema di somministrazione del vitto in istituto, nella quale, tra l’altro, si consigliava la direzione ad adottare tutte le misure possibili affinché venisse sempre garantita la somministrazione del vitto in termini adeguati, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, valutando, se del caso, anche l’opportunità di un cambiamento dell’impresa fornitrice del servizio.

E, pertanto, alla luce di tale mancata pronuncia, la Corte di Cassazione provvedeva ad annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, ritrasmettendo gli atti al Magistrato competente⁴¹.

⁴¹ È possibile reperire il testo della sentenza Cass. Pen., Sez. I, ud. 25 settembre 2013 (dep. 7 ottobre 2013), n. 41474 online archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1389709623Cass.pdf (ultimo aggiornamento 08.06.2024).

Dunque, in virtù delle sentenze citate è evidente come venga garantito, anche per i detenuti sottoposti a regimi restrittivi, il diritto a professare la propria fede religiosa all'interno degli istituti di assegnazione, seppure con dei limiti delineati dalla natura del regime di sottoposizione, stabilendo, pertanto, l'importanza data dall'ordinamento italiano al diritto fondamentale di professare liberamente la propria fede religiosa.

RELIGIONE E CARCERE: UN'ANALISI DIACRONICA

ARIANNA COLONNA

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il ruolo della Chiesa nella genesi dei sistemi penitenziari. 2.1. Il contributo di John Howard alla nascita della scienza penitenziaria. 3. La religione come *strumento* di correzione all'interno delle carceri. 4. La religione come elemento del trattamento.

1. *Introduzione*

La religione e le istituzioni del nostro Paese sono legate a doppio filo da una storia millenaria: le due parti si sono reciprocamente confrontate e influenzate nelle vicissitudini che le hanno coinvolte. Inevitabilmente, ciò è accaduto anche nella storia delle istituzioni penitenziarie.

Lo scopo di questo lavoro è quello di evidenziare come il rapporto tra religione e carcere, nel corso dei secoli, si sia declinato in maniera differente a seconda delle diverse contingenze storiche. La presente analisi prende le mosse dall'individuazione di tre fasi storiche, considerate di rilievo per la questione in esame.

La prima va dal XVII secolo fino alla fine del XVIII. Durante questo significativo lasso di tempo, la religione assume per le istituzioni penitenziarie un duplice carattere fondativo. Da un lato, infatti, nell'esperienza canonica si ha riscontro dei primi sistemi cellulari: modelli punitivi che anticipano le moderne prigioni, in cui i peccatori sono relegati in celle, costretti all'isolamento. Dall'altro, invece, può

rilevarsi come un contributo prezioso sia stato fornito da un esponente della filantropia religiosa, John Howard, alla nascita della scienza penitenziaria, ossia di quel complesso di studi e dibattiti nell'ambito dei quali sono stati teorizzati e discussi i vari paradigmi penitenziari.

La disamina della seconda fase inizia invece a porre il focus sulle istituzioni penitenziarie italiane e interessa due periodi storici del nostro Paese: l'età liberale e quella fascista. Seppur si attraversino contesti politici differenti, la religione assurge sempre a *instrumentum regni* delle istituzioni penitenziarie. Attribuita al carcere la funzione di punire e correggere i detenuti, la religione cattolica assolve a tali compiti, con una vera e propria "istituzionalizzazione" del Cappellano. Quest'ultimo non solo impartisce l'istruzione cattolica ai detenuti, ma finisce col divenire un osservatore ufficiale della Direzione d'istituto, andando anche oltre i confini della spiritualità. In questo quadro, la funzione di assistenza religiosa nelle carceri resta assai marginale.

La terza e ultima fase, preannunciata dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, ha ufficialmente inizio con la riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975. È mutata la concezione della pena e si afferma sul piano del diritto positivo l'ideologia del trattamento. Sullo sfondo di uno Stato laico, ci sono diritti inediti con cui inevitabilmente anche il sistema penitenziario si deve confrontare. La Chiesa cattolica, per anni unica voce e referente nelle relazioni con il carcere, ora non è più la sola. Il multiculturalismo della società si riflette anche nelle prigioni e implica che siano ascoltati, considerati e tutelati anche altri interlocutori.

Ad oggi il rapporto tra religione e carcere è ancora *in itinere* e continua a declinarsi trascinando con sé il peso di una storia millenaria e quello di uno Stato nello Stato.

2. *Il ruolo della Chiesa nella genesi dei sistemi penitenziari*

Il “sistema penitenziario” inteso come una «organizzazione coerente delle strutture punitive» e, più specificamente, come «metodo di punizione dei colpevoli» è un’istituzione relativamente “recente”, che sorge sulle ceneri dell’*Ancien Régime*, all’alba dello Stato di diritto¹.

In tal senso, unanime – nel panorama giusfilosofico – l’attribuzione alla Chiesa cattolica di un ruolo antesigano. E invero, nel diritto canonico è possibile avere riscontro del momento storico in cui la pena detentiva, per la prima volta, assurge a sistema penitenziario². In particolare, secondo alcuni autori, la sanzione detentiva comincia ad affermarsi a partire dal VI secolo, giungendo al Concilio di Aquisgrana dell’817, quando inizia a praticarsi la reclusione nelle celle monastiche ai fini della penitenza³. In realtà, questa lettura storica pare collocare la nascita delle moderne prigioni troppo in anticipo rispetto ai tempi⁴. E infatti, volendo indivi-

¹ A. DE TOCQUEVILLE, *Scritti penitenziari*, edited by L. Re, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2002, p. XXI; A. NEGRI, *La pena nel secolo presente ed il problema penitenziario*, Fratelli Drucker, Padova, 1903, p. 37.

² O. VOCCA, *Il carcere. Linee di politica criminale*, Liguori Editore, Napoli, 2003, p. 13.

³ Ivi, p. 13; G. STEFANI, G. LEVASSEUR, R. JAMBU-MERLIN, *Criminologie et Science Pénitentiaire*, Jurisprudence Générale Dalloz, 1972, p. 360.

⁴ J. PINATEL, *Traité élémentaire de science pénitentiaire et de défense sociale. Législation pénitentiaire, amministrazione pénitentiaire, régime pénitentia-*

duare la genesi della pena detentiva nella storia della Chiesa cattolica, è opportuno distinguere due periodi: il primo di carattere «penitenziale», durante il quale il peccatore *sua sponte* si sottoponeva alla reclusione monastica per espiare le proprie colpe e redimersi; l'altro, invece, più «specificamente penitenziario» che ebbe inizio alla fine del Seicento e aveva un carattere coercitivo⁵.

Tra i contributi cattolici a una – seppur *ante litteram* – scienza penitenziaria, individuiamo quello di Filippo Franci (1625-1693), un sacerdote che nel 1667, fondò a Firenze una casa correzionale per minori⁶. Quest'ultima fu oggetto di visita da parte di Jean Mabillon (1632-1693), monaco benedettino che ne rimase così tanto colpito che, di rientro in Francia, scrisse le *Reflexions sur les prisons des ordres religieux*, le quali hanno rappresentato un'opera di riferimento per il pensiero sul tema che ne seguì⁷.

Il primo sistema organizzato di sanzione detentiva si ebbe durante il pontificato di Clemente XI che nel 1703 fondò a Roma la casa di correzione per minori di San Michele⁸. È a partire da qui che si inizierà a elaborare un modello in grado di perseguire una duplice funzione: «punire e

re, problèmes de defense sociale, Imprimerie Administrative, Melun, 1950, p. XLVII.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Ivi, p. XLVIII.

⁷ Ivi, pp. XLVIII-XLIX.

⁸ B. MATTIAUDA, *Delle teorie penali e dei sistemi penitenziari. Memoria dell'avvocato Bernardo Mattiauda*, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1879, p. 92; T. TONELLI, *Saggio isterico sulle prigioni e sul sistema penitenziario con alcuni cenni sulla nuova graduazione di pene e le istituzioni sussidiarie richieste da quel sistema*, Firenze, 1845, p. 70.

correggere»⁹. Questo paradigma successivamente venne replicato in altre case di correzione come quella di Milano, nonché quella di Gand, commissionata da Maria Teresa nel 1773¹⁰.

Analizziamo nel dettaglio quelli che erano i tratti essenziali e precipui del sistema cellulare elaborato dall'ordinamento canonico. Il primo elemento che rileva afferisce specificamente alle modalità di esecuzione della pena. Era infatti previsto l'*isolamento* dei chierici che avevano commesso peccato o reato. Questi erano segregati all'interno di celle, in totale solitudine e per di più sottoposti a severe prescrizioni, tra le quali figuravano il digiuno totale, l'astensione da qualsiasi piacere corporale e il riposo forzato¹¹. L'isolamento era considerato il più efficace strumento per porre l'uomo dinanzi a se stesso e ai propri misfatti.

È qui che si inserisce il secondo tratto caratterizzante di questo paradigma che si pone invece su un piano teleologico: lo scopo di emenda. E invero, l'isolamento forzato e l'impossibilità di impiegare il tempo in attività lavorative costringevano il soggetto colpevole a riflettere sui propri misfatti, maturando così un sincero ravvedimento¹². La solitudine assoluta rappresentava dunque il luogo simbolico di incontro tra l'Uomo e Dio, lo strumento ritenuto più efficace per ricostruire il rapporto tra i due messo in crisi dall'azione peccaminosa o *contra legem*¹³.

⁹ A. NEGRI, *op. cit.*, pp. 12 e 33.

¹⁰ B. MATTIAUDA, *op. cit.*, p. 92 e T. TONELLI, *op. cit.*, p. 70.

¹¹ O. VOCCA, *op. cit.*, pp. 13 e 14.

¹² *Ivi*, p. 14.

¹³ *Ibidem*.

Il modello canonico sin qui enucleato ha rappresentato il paradigma che ha ispirato il sistema penitenziario cellulare o philadelphiano, così chiamato perché realizzato per la prima volta in Pennsylvania, precisamente a Philadelphia, nel 1790. Questo sistema penitenziario, infatti, nei suoi connotati precipui, ricalca quello tipico del diritto canonico appena esaminato. Infatti, il suo tratto essenziale era rappresentato dall'isolamento diurno e notturno del reo: i detenuti sottoposti a questo regime non potevano assolutamente avere contatti gli uni con gli altri né tantomeno era permesso loro di interagire con i propri familiari. Lo scopo era quello di correggere il reo, evitando *in primis* che la condizione di promiscuità con gli altri rafforzasse in loro gli intenti criminosi. L'idea di base – mutuata dalla disciplina canonica – era che la solitudine avesse per gli autori di reato una forza moralizzatrice che, congiuntamente all'istruzione religiosa, era in grado di sollecitarne la riflessione sulla propria colpa e quindi il ravvedimento¹⁴.

Dunque, il ruolo della Chiesa cattolica in questa prima fase, genetica, dei sistemi penitenziari è stato fondamentale. Essa con la sua cultura e i suoi precetti, come in altri ambiti, ha fortemente influenzato l'istituzione penitenziaria ai suoi primordi. Questa incidenza, come vedremo, si declinerà successivamente attraverso altre modalità.

¹⁴ Per un approfondimento sul punto, si rimanda soprattutto all'opera di A. DE TOCQUEVILLE, *op. cit.*, J. PINATEL *op. cit.*, J. LARGUIER, *Criminologie et science pénitentiaire*, Editions Dalloz, Paris, 1994, p. 103, T. TONELLI, *op. cit.*, STEFANI, G. LEVASSEUR, R. JAMBU-MERLIN, *op. cit.*

2.1. *Il contributo di John Howard alla nascita della scienza penitenziaria*

Con riferimento a questa prima fase, occorre evidenziare come il pensiero religioso abbia altresì avuto un ruolo centrale nella nascita di una vera e propria scienza delle prigioni (o penitenziaria), avente come oggetto lo studio metodico dei sistemi penitenziari¹⁵. Tra i nomi che hanno contribuito alla nascita di questa disciplina, oltre ad Alexis de Tocqueville e Charles Lucas, figura infatti quello di John Howard. E invero la filantropia protestante, di cui egli fu fervido esponente, ha rappresentato l'anello di congiunzione tra religione e scienza penitenziaria.

Nato a Enfield, in Inghilterra, da una famiglia benestante, Howard visse un tragico evento che lo indusse a «consacrare tutta la sua vita ad alleviare le miserie di quella classe infelice» composta dalle persone detenute¹⁶. In particolare, durante uno dei suoi viaggi filantropici, mentre Howard era a bordo di un piroscafo portoghese, l'imbarcazione fu assalita da alcuni corsari e lui – assieme agli altri – fu catturato e fatto prigioniero per sei giorni, durante i quali versò in condizioni di estremo disagio¹⁷. Sebbene l'attività che successivamente Howard svolse a favore della popolazione detenuta avesse un carattere precipuamente filantropico, il metodo di osservazione delle diverse realtà

¹⁵ L'espressione «scienza penitenziaria» appare per la prima volta nel 1880, quando – da almeno mezzo secolo – in Francia si studiano i sistemi penitenziari.

¹⁶ J. PINATEL, *op. cit.*, p. LI.

¹⁷ *Ibidem.*

penitenziarie con cui venne a contatto può essere considerato scientifico. La sua opera consistette in una vera e propria «raccolta critica dei fatti delle carceri»¹⁸. Questo lavoro esitò in un primo momento nella pubblicazione nel 1777 di *The state of prisons in England and Wales with preliminary observations and an account of some foreign prisons*, opera poi tradotta sia in tedesco che in francese¹⁹. Il contributo che Howard ha fornito alla scienza penitenziaria è stato associato a quello di Cesare Beccaria in ordine alla scienza criminale²⁰.

L'apporto scientifico di Howard si tradusse, in ultimo, in significativi risultati politici e istituzionali: nel 1776 fu emanato il primo atto del Governo inglese per la costruzione di un istituto penitenziario e a lui fu affidata, assieme ad altri due colleghi, la soprintendenza dei lavori²¹. Negli anni successivi, grazie all'impegno profuso da Howard, a Gloucester e a Londra furono costruiti diversi penitenziari.

¹⁸ Ivi, p. 80.

¹⁹ V. BAVARO, *Dei diritti e delle pene. Carcere e società: due secoli di un dibattito che ha attraversato la storia delle democrazie*, Melampo Editore, Milano, 2007, p. 73.

²⁰ Ivi, p. 180: «ciò che va particolarmente rilevato nella vita e nell'opera di Cesare Beccaria e Giovanni Howard è che, giovani entrambi, l'uno a 26 anni e l'altro a 30, gettarono le basi della scienza criminale e della scienza detta penitenziaria, attingendo unicamente al loro ingegno, al sentimento e alla visione realistica dei fatti».

²¹ T. TONELLI, *op. cit.*, pp. 70 e 71.

3. La religione come strumento di correzione all'interno delle carceri

La seconda fase storica attraverso la quale è possibile leggere e interpretare il rapporto tra carcere e religione è quella che possiamo individuare già a partire dall'età liberale sino al tramonto del Fascismo, più precisamente all'indomani della nascita della Costituzione.

L'unificazione d'Italia del 1861 rappresenta un evento storico assai significativo perché si accompagnò all'esigenza dei sovrani sabaudi di porre in essere un sistema che uniformasse la disciplina legislativa di tutto il Paese. Questa necessità, avvertita in ordine alle diverse branche del diritto, interessò altresì la materia penitenziaria. Si noti come da anni il sistema delle carceri fosse ormai oggetto di studio e disciplina a livello internazionale. Dalle voci di autorevoli studiosi come John Howard, Alexis de Tocqueville e Charles Lucas, si era levata una eco tale che aveva condotto a organizzare veri e propri Congressi internazionali di diritto penitenziario. Al dibattito innescato da questi ultimi presero parte anche autorevoli personalità italiane, primo tra tutti Martino Beltrani Scalia (1828-1909)²².

In Italia, il ferace dibattito sulla questione penitenziaria esitò in una serie di provvedimenti volti a disciplinare gli istituti per l'esecuzione delle pene detentive: si trattava di una serie di regi decreti che andavano a regolare specifiche categorie di istituti oppure determinati aspetti relativi alla

²² Sul tema si rimanda a: M. BELTRANI SCALIA (edited by), *Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale, con la statistica, ecc.*

loro organizzazione²³. Dunque, nonostante i copiosi interventi in materia, per lungo tempo nel neonato Regno d'Italia mancò una disciplina organica della materia. E invero, il primo provvedimento sistematico in ambito penitenziario fu rappresentato dal «Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi» (R.D. 1 febbraio 1891, n. 260), nel quale confluirono tutti i pregressi interventi normativi in tema di prigionieri. Il Regolamento in questione si articolava in due parti: la prima riguardava l'organizzazione degli istituti detentivi, mentre la seconda regolava minuziosamente tutte le attività intramurarie. Tra queste ultime figuravano, ad esempio, la gestione della biblioteca, le visite, i colloqui, gli ingressi in istituto e i trasferimenti in altre strutture.

Per comprendere pienamente il modo in cui, a partire da quest'epoca, si è declinato il rapporto tra carcere e religione, risulta utile prendere le mosse dal dato normativo e analizzare il ruolo di una figura centrale come quella del Cappellano²⁴. Quest'ultimo assurgeva a vera e propria istituzione, prevista in ogni stabilimento carcerario e riformatorio per adempiere alle «pratiche religiose»²⁵. Come si evince da

²³ Tra gli atti normativi di rilievo in materia penitenziaria, menzioniamo i seguenti: R.D. 17 gennaio 1862, n. 413 («Regolamento Generale per le Case di Pena del regno»); R.D. 29 novembre 1877, n. 4190 («Regolamento per le case penali di custodia del Regno»); R.D. 17 marzo 1883, n. 1347 («Ordinamento del personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnante delle carceri»); R.D. 6 luglio 1890, n. 7010 («Ordinamento degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi nonché del personale ad essi aggregato»).

²⁴ Alla regolamentazione del ruolo del Cappellano è dedicato un intero paragrafo del decreto, che si articola dall'art. 96 ss.

²⁵ Art. 96, R.D. 260/1891.

una serie di disposizioni, nel quadro del Regolamento del 1891, il Cappellano può essere considerato come un “educatore *ante litteram*”. Siamo ancora lontani dalla ideologia trattamentale che sarà poi suggellata dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975. Il detenuto non è considerato un uomo responsabile che può rendersi padrone del proprio cambiamento, bensì un soggetto “da salvare”. Tra le pratiche religiose cui si richiama il Regolamento rientra sicuramente il sostegno spirituale offerto ai ristretti, con particolare riferimento a quelli che versano in condizioni di possibile disagio²⁶.

Tuttavia, occorre riscontrare come la religione nel sistema penitenziario rappresentasse più un mezzo di “correzione” dei detenuti: essa era concepita come strumentale, essenzialmente volta a rafforzare la valenza coercitiva della pena.

Pensata da un Governo dichiaratamente anticlericale, l’istituzionalizzazione del Cappellano assume connotati specifici. Egli, infatti, oltre a celebrare la messa, era chiamato a impartire «la istruzione catechistico-morale» e a tenere «conferenze morali ed educative sui doveri verso Dio, il prossimo e la Patria», con una particolare attenzione per «quei detenuti o ricoverati che ne [fossero] mancanti e in

²⁶ La lettera dell’art. 101, R.D. 260/1891 recita: «Il Cappellano visita ogni giorno le infermerie, i detenuti o ricoverati che di recente sono entrati nello Stabilimento, o che trovansi in cella di punizione, i liberandi e in particolar modo quelli che richiedono la sua assistenza. Visita, inoltre, nei periodi stabiliti dall’Autorità dirigente i detenuti sottoposti al regime della segregazione cellulare continua, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti privi di colloquio, il divieto espresso della competente Autorità giudiziaria».

particolar modo ai minorenni»²⁷. Il Cappellano svolgeva un'attività di "osservazione": entrando a contatto con i ristretti, li attenzionava, recepiva elementi utili e li riferiva alla Direzione così che questa potesse avere reale contezza del «carattere morale» del soggetto²⁸.

Questa stretta connessione tra carcere e religione è dimostrata altresì dalla previsione del Regio decreto ai sensi della quale, per gli istituti carcerari per donne, il Ministero aveva facoltà di stipulare apposite convenzioni con Congregazioni femminili così che delle suore potessero assolvere alle funzioni previste dal Regolamento²⁹. L'istituzionalizzazione del Cappellano si riscontra anche nella sua previsione come membro del Consiglio di disciplina, assieme al Direttore, all'impiegato più alto in grado e al Medico-Chirurgo³⁰. Egli concorrevà alla realizzazione e al mantenimento del «Regime morale e religioso»³¹.

Dal quadro normativo appena delineato, emerge una declinazione della religione come *instrumentum regni*, mezzo

²⁷ Artt. 99 e 100, R.D. 260/1891. In quest'ultimo si legge: «Oltre alla istruzione generale e alle conferenze indicate negli articoli precedenti, il Cappellano deve specialmente impartire l'insegnamento religioso a quei detenuti o ricoverati che ne siano mancanti e in particolar modo ai minorenni».

²⁸ Art. 102, R.D. 260/1891: «Il Cappellano comunica all'Autorità dirigente tutte le osservazioni che gli occorra di fare durante le sue visite, e che possono interessare i diversi servizi; negli Stabilimenti, nelle Sezioni penali, riguardo a ciascun condannato ricoverato, tanto quanto si riferisce alla sua condotta, e ne metta in evidenza il carattere morale. Di queste indicazioni deve servirsi allorché si tratti o di assegnare i punti di merito, a' sensi dell'art. 369 o di dare il suo giudizio complessivo iscrivendosi nella matricola».

²⁹ Il Regolamento del 1891 contiene una dettagliata disciplina in merito agli artt. 148 ss.

³⁰ Art. 346, R.D. 260/1891.

³¹ Sotto questa rubrica ricadono gli art. 393 ss.

per perseguire e mantenere la disciplina all'interno delle prigioni. Essa rappresentava la *longa manus* dello Stato. Questa concezione si rafforzò successivamente, quando il contesto politico cambiò totalmente. Nel 1922, infatti, divenne Presidente del Consiglio Benito Mussolini, il quale – dopo aver assunto poteri dittatoriali nel 1925 –, nel 1929 suggellò gli accordi tra Regno d'Italia e Santa Sede con i Patti Lateranensi. Il cattolicesimo divenne così religione di Stato e questo produsse i suoi effetti anche in materia di prigionieri.

Il Governo fascista avviò un'opera di riforma che intendeva tradurre la sua ideologia in un riassetto dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato. Una personalità significativa nell'ambito di queste riforme fu il Ministro Alfredo Rocco, il quale – oltre a rinnovare totalmente il Codice penale, oggi ancora vigente, che porta il suo nome – si occupò anche del sistema penitenziario. La riforma di quest'ultimo esitò nel «Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena», R.D. 18 giugno 1931, n. 787, che – recependo gli approdi della Scuola Positiva – riorganizzava la disciplina attagliandola al sistema del doppio binario, costituito da “pene” e “misure di sicurezza” a seconda della responsabilità riconosciuta all'autore di un reato.

Il cambio di Governo e l'ideologia che lo connotarono non fecero che portare – per quel che qui ci interessa – a una conferma dell'istituzionalizzazione del Cappellano e dell'uso disciplinare della religione in carcere. Permaneva altresì la previsione della possibilità per il Ministero di avvalersi dell'ausilio di Congregazioni femminili per gli istituti nei quali erano ristrette donne³².

³² Artt. 318 ss., R.D. 787/1931.

La disciplina relativa alle funzioni del personale religioso in prigione, infatti, ricalcava pressoché quella precedente, salvo che col nuovo Regolamento pareva volersi esercitare il potere coercitivo in maniera più incisiva. E invero, pare leggersi nel dettato normativo un obbligo per tutti i detenuti di prendere parte alle «conferenze morali ed educative» che vertevano «sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la Società»³³. Il ruolo istituzionale del Cappellano si coglie poi anche nella possibilità che la Direzione affidasse a lui non solo il compito di insegnante, ma anche quello di controllare la corrispondenza dei detenuti.

Alla luce di quanto esposto, pare evidente come – seppur in contesti politici differenti – nel periodo storico che va dall’epoca liberale a quella fascista, il rapporto tra carcere e religione sia declinato in maniera tale da rendere quest’ultima uno strumento di amministrazione penitenziaria. Centrale in questa dialettica il ruolo del Cappellano, la cui istituzionalizzazione era volta – attraverso l’individuazione di un novero di compiti – a perseguire in ultimo l’emenda del reo. In questo contesto, il detenuto era considerato un soggetto da punire e correggere, un uomo da plasmare a immagine e somiglianza – per quanto verificatosi in epoca Fascista – dell’ideologia dominante.

³³ Art. 310, R.D. 787/1931: «Nei giorni e nei modi stabiliti d’accordo con l’Autorità dirigente, il cappellano tiene conferenze morali ed educative specialmente sui doveri verso Dio, lo Stato e verso la società. A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti o internati non soggetti ad isolamento continuo, salvo sempre, per quanto riguarda gli imputati, l’assenso della competente autorità giudiziaria».

4. La religione come elemento del trattamento

Nel nostro ordinamento, il rapporto tra carcere e religione è andato gradualmente assumendo connotati diversi, a fronte di alcuni cambiamenti che si sono susseguiti dal secondo dopoguerra a oggi. I fattori determinanti possono essere considerati di tre ordini differenti. I primi due sono strettamente connessi e rimandano a un mutamento nella cultura giuridica – e quindi penitenziaria – e a significativi interventi normativi che si sono avuti a livello nazionale e sovranazionale. La terza ragione afferisce a una trasformazione della società di cui il carcere rappresenta una proiezione in scala: anche nelle prigioni si manifesta oggi il fenomeno del multiculturalismo.

In primo luogo, un passaggio fondamentale è segnato dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948. Come la definì Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, essa rappresenta un «testamento di centomila morti», l'eredità che chi ha vissuto le brutture dei totalitarismi ha lasciato alle generazioni future³⁴. Per il tema di nostro interesse, nella Carta sono contenute alcune significative disposizioni. La prima è l'articolo 27, comma 3, ai sensi del quale «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato». Con questa disposizione è stata costituzionalizzata la funzione rieducativa della pena, che concorre assieme alle altre storicamente riconosciute alla sanzione pe-

³⁴ “Un testamento di centomila morti” è il Discorso pronunciato da Piero Calamandrei il 26 gennaio 1955 dinanzi a un pubblico di studenti universitari.

nale³⁵. In questo modo, si positivizza nel nostro ordinamento l'ideologia del trattamento, per la quale la persona detenuta deve essere posta nelle condizioni – nella fase di esecuzione penale – di prendere le distanze dal proprio passato deviante, al fine di essere reinserito nella società dalla quale era stato allontanato a seguito della condanna. Tuttavia, questo principio costituzionale rappresenta solo il seme di una concezione che impiegherà tempo ad affermarsi sia nella giurisprudenza che nella pratica penitenziaria.

Altre due significative disposizioni sono gli articoli 7 e 8 della Carta, che disciplinano i rapporti tra lo Stato con – rispettivamente – la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose. La prima sancisce due principi fondamentali: quello della reciproca indipendenza delle due istituzioni e della sovranità di ciascuna di esse. In questo modo, i Padri Costi-

³⁵ Successivamente anche la Corte costituzionale ribadirà con una sentenza pioniera la concezione «polifunzionale della pena». In Corte cost., sent. n. 303/1990 si legge infatti: «In verità, incidendo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi. Così come è vero che alla sua natura ineriscono caratteri di difesa sociale, e anche di prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico di colui che delinque. Ma, per una parte (afflittività, retributività), si tratta di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere tale. Per altra parte, poi (reintegrazione, intimidazione, difesa sociale), si tratta bensì di valori che hanno un fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena. Se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione».

tuenti hanno cercato di porre fine alla secolare contaminazione e biunivoca ingerenza tra il potere temporale e quello spirituale. L'articolo 7 afferma altresì che i rapporti tra Stato e Chiesa sono disciplinati dai già menzionati Patti Lateranensi, le cui modificazioni debbono essere accettate da ambo le parti e non richiedono *iter* di revisione costituzionale. I rapporti con le altre confessioni religiose sono invece regolati ai sensi dell'articolo 8 della Carta che sancisce l'uguaglianza di ciascuna di esse dinanzi alla legge e il diritto di organizzarsi in propri statuti nel rispetto della legge. Significativo come i rapporti tra le altre confessioni religiose e lo Stato non siano regolati da "patti", bensì da una legge (atto dello Stato) emanata sulla base di intese con le relative rappresentanze. Il combinato disposto di queste due disposizioni inevitabilmente evidenzia il piano privilegiato sul quale, all'interno della Costituzione, è stata posta la Chiesa cattolica. Quest'ultima, infatti, smette di essere formalmente religione di Stato, ma rimane comunque un interlocutore privilegiato che si differenzia dagli altri perché considerato dalla legge alla pari dello Stato. La Chiesa cattolica risulta essere un potere che non può essere declassato e – come vedremo – neanche messo all'angolo nelle istituzioni italiane.

L'ultima disposizione costituzionale che qui rileva è l'articolo 19 che suggella il principio di libertà religiosa, ponendo come unico limite il buon costume.

Il quadro costituzionale appena delineato non sancì tuttavia un immediato cambiamento nella concezione della pena né tanto meno in quella della religione all'interno delle carceri italiane. Solo a metà degli anni Settanta, infatti, si addivenne a una riforma dell'ordinamento penitenziario

che soppiantò definitivamente il Regolamento fascista del 1931.

Nel frattempo, però, il dibattito si arricchì di numerosi contributi, tra cui la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950), le Regole Minime dell'ONU (1955) e le Regole del Consiglio d'Europa sul trattamento dei detenuti (1987).

Anche la Corte costituzionale fu chiamata a esprimersi sull'illegittimità di quella disposizione del Regolamento penitenziario di epoca fascista che prescriveva l'obbligatorietà delle pratiche religiose per i detenuti³⁶.

All'indomani della riforma dell'ordinamento penitenziario, l'Amministrazione emanò la Circolare n. 1819/4276 del 3 luglio 1969 in tema di *Libertà religiosa dei detenuti* che disapplicò le norme del Regolamento fascista che limitavano la libertà in questione nelle prigioni italiane.

Con la legge 26 luglio 1975, n. 354, rubricata «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» finalmente vide la luce la riforma attesa da almeno trent'anni. Solo in seguito, con il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 fu emanato il relativo «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà».

In questo quadro, significativa è la nuova concezione del reo, il quale non è più considerato un soggetto da correggere e punire, in un'ottica meramente paternalistica. Il nuovo ordinamento penitenziario, già nel suo *incipit*, riconosce

³⁶ Il ricorso fu dichiarato inammissibile dalla Corte perché la norma impugnata era di carattere regolamentare.

alla persona detenuta un novero di diritti fondamentali. Il trattamento penitenziario – da intendersi come il complesso di norme che disciplinano l'esecuzione della pena in carcere –, nella sua citata polifunzionalità, «deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»³⁷. Nelle parole che seguono risuona altresì una eco del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e infatti si specifica che il trattamento «è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione».

A questa nuova concezione della sanzione detentiva, segue l'enumerazione dei cosiddetti «elementi del trattamento», ossia quel complesso di strumenti di cui il sistema penitenziario si avvale per perseguire le funzioni fondamentali della pena, tra cui il reinserimento sociale. L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario, al primo comma, recita infatti: «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia».

Per quel che qui rileva, il dato interessante è rappresentato dal richiamo della religione come elemento del trat-

³⁷ Art.1, comma 1, o.p.

tamento. Come abbiamo visto, in passato essa era concepita all'interno del sistema penitenziario come strumento di governo, il mezzo attraverso il quale addomesticare i detenuti, neutralizzando e omologando ogni aspetto della loro persona. La figura del Cappellano era prevista proprio perché rappresentasse la *longa manus* e lo sguardo vigile della Direzione sulla vita penitenziaria. In questo quadro, il Ministro di culto somigliava più a un funzionario.

Oggi, mutato il contesto politico e legislativo, in ambito penitenziario, la religione ha perso quei tratti precipuamente coercitivi e ha assunto i connotati di un vero e proprio diritto fondamentale, anche alla luce delle previsioni costituzionali. Da un lato, infatti, ogni detenuto – senza discriminazione alcuna – ha la possibilità di esercitare la propria libertà religiosa, così come sancito dal primo comma dell'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario³⁸. Occorre evidenziare come, rispetto al sistema dei Regolamenti di età liberale ed età fascista, siffatta libertà religiosa sia tutelata nella sua accezione sia positiva che negativa. E invero, non solo è garantito a ogni detenuto – a prescindere dal credo di appartenenza – di professare la propria fede e praticarne il culto, ma è altresì rispettata la posizione di quanti scelgano di non professarne alcuna. È questa una implicazione necessaria della libertà di pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione³⁹.

³⁸ L'art. 26, comma 1, o.p. recita: «I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto».

³⁹ Il primo comma dell'art. 21, comma 1, Cost. sancisce: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Tuttavia, occorre osservare come rispetto al passato, il taglio non sia stato netto. La Chiesa cattolica, infatti, continua a ricoprire un ruolo privilegiato all'interno del sistema penitenziario: anche nel riformato ordinamento il legislatore l'ha posta su un differente piano rispetto alle altre confessioni. L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario, infatti, da un lato stabilisce che in ogni istituto è adde-
detto «almeno un cappellano» ed è «è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico»⁴⁰; dall'altro, invece, stabilisce che «gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti»⁴¹. Quel che è evidente è che nella lettera della legge ancora permane un *distinguo* che pone la Chiesa e le sue figure di riferimento su un piano differente rispetto ad altri.

Tale scelta legislativa è comprensibile se calata nel contesto giuridico, politico e sociale della metà degli anni Settanta. Indubbiamente, il legislatore dell'epoca ancora faticava a entrare in un'ottica di tipo costituzionale, a interiorizzare una cultura giuridica costituzionalista necessaria e necessitata, a fronte dell'entrata in vigore quasi trent'anni prima della Carta repubblicana. Inoltre, il fenomeno del multiculturalismo era decisamente ridotto rispetto a oggi.

La libertà religiosa e il diritto all'assistenza religiosa sono comunque tutelate. E infatti i ministri di culti diversi da quelli cattolici possono attualmente entrare negli isti-

⁴⁰ Art. 26, commi 2 e 3.

⁴¹ Art. 26, comma 4.

tuti penitenziari attraverso due modalità, a seconda che si tratti di confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano o meno. Nel primo caso, i ministri possono accedere all'istituto «senza particolare autorizzazione», ai sensi di quanto sancito nelle rispettive intese⁴²; nel secondo caso, invece, necessitano di un *nulla osta* rilasciato *ad personam* dall'Ufficio culti del Ministero dell'Interno⁴³.

Un altro significativo riconoscimento è intervenuto con il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 che ha inserito nel primo comma dell'articolo dell'Ordinamento penitenziario il seguente enunciato: «Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso». Tale previsione tiene sicuramente conto dell'elevato numero di persone islamiche che fanno ingresso nei nostri istituti penitenziari e che, nella professione della loro fede, devono astenersi dal consumo di determinati alimenti.

Dunque, indubbiamente oggi l'Amministrazione dispone di tutti gli strumenti per tutelare e garantire il rispetto della libertà religiosa, tuttavia appare evidente come il rapporto tra Chiesa cattolica e sistema penitenziario si declini ancora in virtù della storia secolare che lega

⁴² Art. 58, Reg. Es. Sul sito del Ministero di Giustizia, al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.page#, si legge: «Attualmente, le Confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato Italiano sono: Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa evangelica luterana, Unione delle comunità ebraiche, Chiesa cristiana avventista, Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia, Chiesa apostolica, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, Unione buddhista italiana, Istituto buddhista italiano "Soka Gakkai"».

⁴³ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.page#

la prima alle istituzioni del nostro Paese. Limitando il discorso al tema delle carceri, l'impressione è che ancora oggi si fatichi a emanciparsi dall'eredità cattolica e a liberarsi definitivamente degli orpelli di un passato in cui quella cattolica era ancora religione di Stato.

IL RUOLO DELLA LIBERA PROFESSIONE DELLA FEDE NEL PERCORSO RIEDUCATIVO DEL CONDANNATO FRA ARTICOLO 19 E ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE

LUCA MARIANTONI

Sommario: 1. Religione e rieducazione. Le coordinate di un rapporto complesso. 2. Il ruolo del cappellano nel trattamento del detenuto: da strumento disciplinare a strumento di rieducazione. 3. Le religioni diverse dalla cattolica e la pratica del culto in carcere. 4. Laicizzare la religione o confessionalizzarne la rieducazione? Una possibile sintesi.

1. *Religione e rieducazione. Le coordinate di un rapporto complesso*

La libertà religiosa, come noto, è tematica complessa. Ed è complessa sia perché ricca di difficoltà, sia perché, etimologicamente, *complexa*; che abbraccia, che cinge, che contiene e associa vari sensi, vari punti di vista.

In questa sede si rifletterà sul ruolo della religione nella rieducazione del detenuto e, per tale ragione, non ci si potrà concentrare sui molti altri fondamentali aspetti. Non per questo, però, è possibile omettere almeno alcune notazioni di massima.

Anzitutto, come riconosciuto da autorevole dottrina, vi sono aspetti giuridici e non giuridici che ruotano attorno alla libertà religiosa¹. Per quanto riguarda i primi, nell'arti-

¹ F. FINOCCHIARO, *Art. 19*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1977, p. 240,

colo 19 della Costituzione, la libertà religiosa è considerata un diritto tanto dei singoli quanto dei gruppi sociali di professare la propria fede, propagandarla ed esercitarne, in pubblico ed in privato, il culto². La disposizione costituzionale, quindi, prevede – e, per l’effetto, tutela – tutte le forme di manifestazione esteriore della propria fede religiosa che possano prestarsi ad una disciplina da parte dell’ordinamento giuridico. Vi sono, inoltre, come detto, anche aspetti non giuridici che, in modo non secondario, caratterizzano la libertà religiosa. Sotto il profilo teologico, la libertà religiosa coincide con la libertà ecclesiastica, cioè «con la libertà degli appartenenti a una determinata confessione di conformare gli atti della propria vita, privata e pubblica, ai precetti di questa, cui lo Stato dovrebbe lasciare campo per esplicarsi nel modo più ampio possibile»³. In fine, la libertà religiosa, dal punto di vista filosofico, «coincide con la libertà di pensiero, poiché sta a indicare la liberazione dello spirito dell’uomo da ogni preconcetto dogmatico, da ogni limitazione confessionistica sulla via del conseguimento della verità scientifica»⁴.

Oltre alle considerazioni appena riportate, rispetto alle quali non si può andare oltre le brevi notazioni svolte, la libertà religiosa, per noi, assume connotati che non possono essere ricondotti fra gli aspetti giuridici di essa o, quantomeno, non solo fra gli aspetti giuridici.

Nell’economia del presente lavoro, infatti, si guarda alla libertà religiosa attraverso le lenti della rieducazione del

² Ivi, p. 241.

³ Ivi, p. 240.

⁴ Ivi, p. 241.

condannato, nella quale sicuramente vengono in rilievo aspetti giuridici, ma questi non esauriscono di certo la questione.

Il trattamento rieducativo, infatti, come espresso anche dall'articolo 15 della legge n. 354 del 1975, è composto di vari elementi⁵, alcuni prettamente giuridici, altri meno, i quali, tutti, concorrono assieme al reinserimento del condannato nella società.

Fra questi elementi, come noto, compare – in modo problematico⁶ – la religione.

Sul rapporto fra religione e rieducazione si tornerà anche in conclusione, in particolare nella prospettiva della valorizzazione del momento ecclesiale.

Per il momento però, non può essere trascurato che per attenta dottrina «l'inclusione della religione tra gli elementi del trattamento e la sua “convalida istituzionale” attraverso la presenza del cappellano non trovano alcuna giustificazione» e che se anche si ammettesse che, una volta spogliata del carattere confessionale, la religione avrebbe un ruolo di problematizzazione sul senso della vita, non sarebbe comunque chiaro «per quali ragioni tale problematizzazione debba passare attraverso un'indebita (e fittizia) laicizzazione dell'elemento religioso e come ciò

⁵ L'articolo indica fra gli elementi di cui in via principale ci si avvale ai fini del trattamento: l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, la partecipazione e progetti di pubblica utilità, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive e la agevolazione di opportuni contatti con il mondo esterno e con i familiari.

⁶ Sul punto E. OLIVITO, “*Se la montagna non viene a Maometto*”. *La libertà religiosa in carcere alla prova del pluralismo e della laicità*, in *Costituzionalismo.it*, in particolare pp. 9 ss.

sia compatibile con la garanzia di una libertà fondamentale, che per il detenuto vuol dire prima di tutto libertà di coscienza e libertà di non professare alcuna fede»⁷. Tale problematico collegamento ci sembra emerga anche dalle Linee Guida in materia di inclusione a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità Giudiziarica del Ministero della Giustizia, le quali accedono ad una concezione del trattamento espressamente definita laica e riconoscono che gli elementi che lo compongono «vanno appunto considerati diritti da esercitare, essendo strumenti per la realizzazione della personalità [...]»; non imposizioni di comportamenti e valori «in vista di modificazioni soggettive, ma offerta di opportunità e disponibilità che rendano possibile una scelta di vita aderente ai valori della legalità e della civile convivenza»⁸.

La libertà religiosa, del resto, è garantita dalla Costituzione anche nell’aspetto negativo⁹ poiché garantisce «non solo la scelta tra questa o quella religione positiva o l’organizzazione di nuove manifestazioni dello spirito religioso, ma assicura anche il diritto di rifiutare qualsiasi professione di fede, di non ascoltare alcuna propaganda, di non partecipare ad alcun atto di culto»¹⁰. La Carta, quindi, tutela anche l’ateo ed il miscredente e non consente

⁷ *Ibidem*. Per una ricostruzione dell’evoluzione del ruolo del cappellano si veda il paragrafo successivo.

⁸ Il testo è consultabile al seguente indirizzo http://www.ristretti.it/commenti/2008/marzo/pdf4/linee_reinserimento.pdf (ultima visita 22 maggio 2024).

⁹ Per F. FINOCCHIARO, *Art. 19*, cit., p. 259 la qualificazione di tale aspetto quale “negativo” è impropria.

¹⁰ *Ibidem*.

che costui possa essere costretto direttamente o indirettamente a compiere atti che implicino una professione di fede né, tantomeno, essere soggetto passivo di propaganda religiosa.

Proprio questo aspetto risulta essere fra i più problematici nel momento in cui si prevede, come fa l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, la religione fra gli elementi di cui principalmente avvalersi nel trattamento del detenuto. Ciò, infatti, potrebbe determinare il detenuto ateo o miscredente a scegliere fra una fittizia professione di fede o una mancata adesione al programma trattamentale – con le note conseguenze in tema di accesso ai benefici che ne potrebbero derivare.

Una simile evenienza, però, va contestualizzata nell'“ambiente repubblicano” nel quale va necessariamente collocato l'articolo 15 ord. pen. In particolare, anche al fine di valutare l'incidenza del fattore religioso nel percorso rieducativo e sdrammatizzare i termini del conflitto fra laicizzazione della religione e confessionalizzazione del trattamento, ci pare utile ricostruire l'evoluzione del ruolo del cappellano degli istituti di pena, il quale, significativamente, si snoda fra periodo liberale, fascismo e repubblica (pre e post legge n. 354 del 1975).

2. Il ruolo del cappellano nel trattamento del detenuto: da strumento disciplinare a strumento di rieducazione

Come è stato efficacemente affermato, dall'Unità d'Italia a oggi «i termini del rapporto fra carcere e religione sono stati per molti versi segnati dall'andamento delle relazioni

tra lo Stato e la Chiesa cattolica e dai conseguenti assestamenti del principio di laicità»¹¹.

In questo scenario, il riferimento in un testo normativo alla previsione della figura del cappellano si rinviene già nel Progetto di regolamento organico per le carceri giudiziarie del Regno predisposto dal Consiglio generale delle carceri nel 1834. Nella proposta, a manifestare il fatto che il ruolo del cappellano fosse già inteso in senso istituzionale, al capo II, dedicato alle Commissioni locali di sorveglianza, all'articolo 21 si affermava che alla relazione della Commissioni avrebbero dovuto essere acclusi, fra gli altri, anche i rapporti del cappellano sull'andamento del servizio religioso¹². La valenza istituzionale del ruolo è resa palese dal contenuto di tale relazione. Questa, infatti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 21, primo periodo, doveva contenere «1. Lo stato del carcere, durante l'esercizio trascorso, accompagnato dal quadro statistico della popolazione. 2. Lo stato degli effetti di vestiario e letterecchi necessari per il servizio dei detenuti e le provviste regolari del magazzino. 3. L'inventario dei mobili del carcere, indicanti nel tempo stesso gli oggetti stati dichiarati posti fuori d'uso, e quelli che sarebbero necessari per surrogare e compiere le vestimenta e le mobiglie». È in quest'ottica quindi che, a nostro avviso, va letto il rapporto sul servizio religioso. Fuor di ogni contenuto confessionale, il rapporto avrebbe dovuto semplicemente riferire circa la erogazione di un servizio offerto ai detenuti e del

¹¹ E. OLIVITO, *“Se la montagna non viene a Maometto”*, cit., p. 4.

¹² Progetto di regolamento organico per le carceri giudiziarie del Regno, articolo 158.

quale era necessario avere contezza da un punto di vista di gestione dell'Istituto carcerario.

Il collegamento fra il cappellano e gli organi di governo, tanto del carcere quanto del Regno, era manifestato anche dal successivo articolo 29, il quale prevedeva che il direttore, il cappellano, il maestro, il medico-chirurgo e gli impiegati di segreteria fossero nominati dal Re su proposta del Ministro dell'Interno. È chiaro che, salvo ritenere tale nomina del tutto eccentrica rispetto alle altre, il ruolo del cappellano andava inteso come pienamente integrato all'interno della burocrazia carceraria.

L'inquadramento del cappellano fra i soggetti potremmo dire "laici" della gestione degli istituti di pena ci sembra emerga anche dal successivo Regolamento generale per le carceri giudiziarie del regno del 27 gennaio 1861¹³. In particolare, all'articolo 14, si prevedeva che il direttore e gli impiegati addetti al suo ufficio fossero nominati dal Re su proposta del Ministro dell'Interno e che allo stesso Ministro, o ad altra Autorità da lui delegata, spettassero «la nomina, la traslocazione e la revocazione del Cappellano, del Medico-chirurgo, dei maestri, capi-guardiani, sotto-capi e guardiani» – tutte figure evidentemente laiche ed inquadrate nell'amministrazione delle carceri.

Tale inquadramento veniva subito dopo riproposto anche nel Regio decreto n. 413 del 13 gennaio 1862, con il quale si approvava il Regolamento generale per le Case di pena del Regno. Il cappellano, nel decreto da ultimo citato al capo I del titolo II del decreto, era menzionato fra

¹³ Regio decreto n. 4681/1861

il personale addetto a servizi speciali e incaricato «sotto la dipendenza del Direttore di tutto ciò che concerne il servizio spirituale nello stabilimento»¹⁴. Sebbene, infatti, il secondo comma dell'articolo 52 del decreto n. 413 del 1862 individuasse nella celebrazione della messa il principale obbligo del cappellano, ulteriori disposizioni, quali l'articolo 60, comma 1¹⁵, accentuavano un uso della religione finalizzato al controllo e all'emendamento dei detenuti¹⁶.

Ancora più significativo sul punto è il Regio decreto n. 260 del 1891, il quale, diffusamente, affidava al cappellano competenze ulteriori rispetto alla assistenza spirituale. In particolare, agli articoli 102 e 103 si prevedeva che il cappellano tenesse un registro sul quale annotare tutto quanto si riferisse alla condotta e mettesse in evidenza il carattere morale o le tendenze del detenuto (art. 102) e che, alla fine di ogni anno, presentasse una relazione alla direzione nella quale fossero indicati, anche, i provvedimenti che egli ritenesse utili nel miglioramento della morale dei detenuti. È evidente, quindi, che la finalità principale del Regio decreto n. 260 del 1891 non riguardasse la dimensione spirituale del detenuto, né la garanzia di una vera e propria libertà religiosa, ma fosse, in realtà quella di

¹⁴ Regio decreto n. 413 del 1862, art. 52.

¹⁵ «Il Cappellano tiene un registro indicante la condotta dei reclusi nei rapporti religiosi, e ne consegna semestralmente un estratto al Direttore che se ne gioverà nel fare le proposizioni di grazia, e per compiere il registro generale di contabilità morale».

¹⁶ E. OLIVITO, «*Se la montagna non viene a Maometto*», cit., p. 4.

«assoggettare il cappellano all'autorità carceraria e di strumentalizzare la pratica religiosa ai fini del trattamento»¹⁷.

Va ricordato, in ogni caso, che tale ultimo regolamento si inseriva perfettamente nell'atteggiamento separatista e anticlericale del Governo del periodo e, per ciò, affidava al cappellano il ruolo di «rappresentante di una religione intesa al servizio dello Stato e finalizzata alla rieducazione, al controllo e all'attenuazione delle tendenze antisociali dei detenuti, ed utile strumento al miglioramento del loro carattere e della loro moralità»¹⁸.

In seguito, durante il fascismo, sebbene fosse mutato il rapporto fra lo Stato e la religione cattolica, in particolare a partire dalla sottoscrizione dei Patti del 1929, l'impiego della religione a fini disciplinari veniva pienamente ratificato¹⁹.

Prima di passare al ruolo del cappellano nel periodo repubblicano, ci pare opportuno trarre delle prime conclusioni.

L'utilizzo della religione a fini trattamentali che si è avuto nel periodo dello Stato liberale ci sembra possa offrire alcuni argomenti di non poco conto. Se è vero che, come si è accennato, il riferimento alla religione contenuto nell'articolo 15 della legge n. 354 del 1975 può determinare il rischio di una confessionalizzazione del trattamento, è altrettanto vero che proprio dalla normativa del Regno potrebbe trarsi l'opposta conclusione. Se, infatti, la figura del cappel-

¹⁷ A. SALVATI, *L'assistenza religiosa in carcere*, in *Amministrazione in cammino*, 23/05/2010, p. 3.

¹⁸ Ivi, p. 4.

¹⁹ E. OLIVITO, *“Se la montagna non viene a Maometto”*, cit., p. 5.

lano era centrale in un “ambiente” anticlericale, allora può dirsi che il rischio che si corre nel prevedere la religione fra gli elementi del trattamento sia quello di laicizzare la confessione religiosa che l'inverso.

Sul punto però, come detto, si tornerà in seguito.

Un inevitabile segno di svolta nel ruolo del cappellano si è avuto (*rectius* si sarebbe dovuto avere) con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e l'affermazione del fine rieducativo della pena, della libertà religiosa e della indipendenza, ciascuno nel proprio ordine, fra Stato e Chiesa cattolica.

Si è preferito usare il condizionale perché, in realtà, sino alla riforma dell'ordinamento penitenziario, è rimasta applicabile, in buona parte, la disciplina fascista. È significativo, infatti, che anche la Corte costituzionale, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Costituzione dell'obbligo di frequentare le funzioni del rito cattolico, si sia espressa, non senza critiche²⁰, per un'inammissibilità in ragione del difetto della forza si legge del Regio decreto n. 787 del 1931. In ogni caso, però, pur ritenendo la questione inammissibile, la Corte, implicitamente, riconosceva il contrasto e “ricordava” che «le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittimità per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art. 5 della legge

²⁰ Su tutti, si veda V. ONIDA, *Sulla «disapplicazione» dei regolamenti costituzionali (a proposito della libertà religiosa dei detenuti)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/1968.

20 marzo 1865, n. 2248, all. E. dai giudici chiamati a farne applicazione»²¹.

È solo con la riforma del 1975, quindi, che si giunge ad una effettiva novazione nella disciplina della religione in carcere. Nella legge n. 354, infatti, oltre a quanto già detto in riferimento al trattamento, viene mantenuta l'assistenza cattolica come servizio stabile ed interno agli istituti, ma viene rimosso il cappellano dal Consiglio di disciplina e dalle funzioni amministrative²² e, significativamente, all'articolo 26, si riconosce, in aderenza al dettato costituzionale, che «I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto».

3. Le religioni diverse dalla cattolica e la pratica del culto in carcere

Nonostante il significativo cambiamento che si è avuto con l'approvazione della legge n. 354 del 1975 per ciò che riguarda la libertà religiosa in carcere, non si può negare che, tuttora, continuano ad esserci alcuni aspetti nei quali la professione del culto cattolico risulta, se non privilegiata, quantomeno favorita.

Anche per questo aspetto ci sembra utile prendere ad esempio il ruolo del cappellano il quale, «pur non essendo ormai membro del Consiglio di disciplina, prende parte alla

²¹ Corte costituzionale, sentenza n. 72/1968, Considerato in diritto.

²² A. SALVATI, *L'assistenza religiosa in carcere*, in *Amministrazione in cammino*, 23/05/2010, p. 7.

commissione che predispose e modifica il regolamento interno dell'istituto, con il quale sono tra l'altro disciplinate le modalità del trattamento (art. 16, comma 2)»²³. È significativo, infatti, che la legge sull'ordinamento penitenziario preveda, all'articolo 26, la libertà, per detenuti ed internati, di professare la propria fede religiosa, qualunque essa sia, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, ma, al contempo, assicurati negli istituti la celebrazione dei riti del solo culto cattolico. Al secondo comma del medesimo articolo, inoltre, si prevede, istituzionalizzandola, la presenza di almeno un cappellano per ciascun istituto, mentre, al terzo comma, per l'assistenza di ministri di culti diversi dal cattolico è necessaria la richiesta da parte dei detenuti. Va notato, in ogni caso, che la attuale disciplina per l'assistenza da parte di ministri di un culto diverso dal cattolico è mutata nel 1986, anno in cui, con la legge n. 663 si è proceduto ad un accorpamento del primo e secondo comma e, molto più significativamente, è stato riconosciuto il diritto – e non la facoltà, come in origine previsto – di ricevere tale assistenza²⁴.

Dall'articolo, quindi, emerge una indubbia preferenza tutt'ora presente nell'ordinamento per la religione cattolica. Ciò, per il vero, poteva apparire giustificabile nel 1975 al momento della riforma dell'ordinamento penitenziario. Nei cinquant'anni che ci separano dalla riforma, però, la popolazione carceraria è sensibilmente mutata – ba-

²³ E. OLIVITO, *“Se la montagna non viene a Maometto”*, cit., p. 8.

²⁴ Il testo del quarto comma, nella sua versione originaria, era il seguente «Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti».

sti pensare che in base alle più recenti rilevazioni (31 marzo 2024), su 61.049 detenuti presenti negli istituti penitenziari, 19.108 detenuti, il 31%, non sono di cittadinanza italiana – e, di conseguenza, vi è molta più eterogeneità di religioni professate nelle carceri rispetto agli anni Settanta. Ciò nonostante, ad oggi, i detenuti appartenenti a una religione diversa dalla cattolica vantano sì un diritto – e non più una facoltà – di ricevere assistenza dai ministri del proprio culto, ma tale diritto non può che definirsi condizionato²⁵. Senza la preventiva richiesta, infatti, non vi è alcun obbligo per l'amministrazione penitenziaria di prevedere la presenza di tali ministri e, peraltro, persino la possibilità di avanzare la richiesta non è detto che sia conosciuta dai detenuti – specie se di lingua non italiana. Proprio rispetto a tale ultima evenienza, non può essere sfuggito a chi abbia avuto nella propria vita un'esperienza “diretta” di volontariato in carcere che, in molti casi, sono gli stessi detenuti, pur magari di religione cattolica, che si adoperano affinché altri possano accedere all'esercizio del culto di religioni differenti. In ciò, a nostro avviso, si manifesta in tutta la sua centralità il momento anzitutto ecclesiale della religione in carcere. Un momento di comunità che preceda il – e a volte prescinda dal – momento confessionale.

Su questo punto si dirà più diffusamente in seguito.

La disparità nell'esercizio della libertà religiosa per coloro che professino una fede diversa dalla cattolica emerge anche per ciò che riguarda la pratica del culto. Mentre per la celebrazione dei riti del culto cattolico, infatti, «ogni istitu-

²⁵ E. OLIVITO, “*Se la montagna non viene a Maometto*”, cit., p. 10.

to è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso»²⁶, «Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali»²⁷. È di pronta evidenza la sostanziale differenza. Mentre per la celebrazione dei riti cattolici lo spazio è ordinariamente previsto, per le altre religioni la possibilità in concreto di celebrarli potrebbe essere frustrata dalla strutturale carenza di spazi delle carceri italiane, le quali, afflitte dal sovraffollamento, potrebbero non avere concretamente luoghi da destinare al culto o, se presenti, potrebbero essere caratterizzati da un uso promiscuo per altre finalità (ad esempio scuola, laboratori, teatro etc.).

Una ultima distinzione, in fine, riguarda l'accesso dei ministri dei culti diversi dal cattolico. In questo caso, infatti, è previsto un doppio ordine di differenziazioni. Al comma 6 dell'articolo 58 del D.P.R. 230 del 2000 è previsto che, per le confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da legge – previa intesa – «La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose». Per le confessioni religiose che, al contrario, non abbiano una intesa, invece, i ministri di culto di cui la direzione dell'istituto si può avvalere possono o

²⁶ D.P.R. n. 230/2000, art. 58, comma 4.

²⁷ D.P.R. n. 230/2000, art. 58, comma 5.

essere indicati dal Ministero dell'interno o essere autorizzati all'accesso negli istituti in base all'articolo 17 della legge n. 354 del 1975. Anche in questo caso, la differenza è evidente ed è evidente anche fra le religioni diverse dalla cattolica tra di loro. Le confessioni con intesa, infatti, possono indicare i propri ministri; le altre, invece, o ottengono per i propri ministri un nulla osta dalla Direzione centrale degli affari del culto del Ministero dell'interno o ricorrono ad una autorizzazione per attività di volontariato, la quale, sebbene in alcuni aspetti di assistenza possa essere avvicinata alla pratica religiosa, ci pare sia cosa ben diversa dall'essere uno strumento attraverso il quale garantire l'esercizio di una libertà costituzionale.

Ci sembra emerga dalla differenziazione fra confessioni religiose una «diffusa tendenza a sottostimare la rilevanza dei bisogni immateriali nell'esperienza della detenzione rispetto a quelli materiali»²⁸, come se, per il rispetto del fine rieducativo della pena, l'aspetto religioso non fosse anch'esso centrale e come se non fosse – come visto sopra – uno degli elementi principali del trattamento del detenuto.

Quella appena riportata appare, quindi, come una contraddizione interna all'ordinamento penitenziario, il quale, da un lato riconosce la centralità della religione, ma dall'altro sembra attribuire tale centralità alla sola religione cat-

²⁸ Rapporto del CSPS, *L'assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di penale del Lazio*, ottobre 2012, p. 24, consultabile al seguente indirizzo http://www.ristretti.it/commenti/2012/ottobre/pdf3/lazio_religione.pdf (ultima visita 28 maggio 2024).

tolica, quasi incurante della realtà di fatto che pure è evidente²⁹.

Ci sembra, in definitiva, che all'attuale sistema stia più a cuore il diritto di libertà religiosa collettivo delle confessioni che quello individuale dei singoli detenuti³⁰.

In conseguenza di ciò, allora, si può quindi affrontare la questione che, sin dall'inizio, è rimasta sottesa al presente ragionamento.

Se la religione viene dalla legge inserita fra gli elementi di cui avvalersi principalmente nel trattamento del condannato e se della religione pare essere privilegiato l'aspetto collettivo piuttosto che individuale, allora ciò che a nostro avviso se ne può inferire è la primaria importanza della dimensione comunitaria della religione, del momento propriamente ecclesiale, il quale, peraltro, è comunque essenziale nel reinserimento in una comunità più ampia come la società civile e costituisce pur sempre «un'attenuante nella sofferenza che accomuna tanto i creduli quanto i credenti, tanto chi l'esperienza di fede la vive con pienezza, quanto chi usa l'argomento religioso per un mero tor-naconto personale»³¹.

²⁹ Una realtà nella quale l'Islam rappresenta la seconda religione più diffusa nelle carceri.

³⁰ R. MAZZOLLA, *Religioni dietro le sbarre. Alcune questioni di diritto di libertà religiosa nel sistema carcerario italiano*, in *Diritto e religioni*, 2/2017, p. 443.

³¹ Ivi, p. 447.

4. *Laicizzare la religione o confessionalizzare la rieducazione? Una possibile sintesi*

Sulla base di quanto appena visto si può, ora, provare a definire una sintesi fra la laicizzazione della religione e la confessionalizzazione della rieducazione.

Come visto sin qui, il cappellano, nella evoluzione del rapporto fra religione e rieducazione, ha, dal 1975, il tendenziale ruolo di mero assistente religioso ed è affiancato nel percorso rieducativo da altre figure, così che, per quanto attiene il ruolo di sacerdote e quello di insegnante, l'*iter* di scissione tra le due carriere «ha raggiunto l'apice»³².

Analoghe considerazioni, invece, non possono essere compiute per ciò che riguarda il rapporto fra religione e rieducazione in sé. Si è già fatto riferimento alle critiche mosse alla previsione della religione fra gli elementi del trattamento dell'articolo 15 della legge n. 354 del 1975. Tale previsione, del resto, «tradisce un residuo di mentalità confessionale unito alla concezione secondo cui la pietà è mezzo per combattere e vincere gli impulsi criminali» e, per l'effetto, nonostante i progressi della nuova legislazione, «la religione continua ad essere intesa, non tanto in chiave attiva e promozionale, quanto in termini di pedagogia passiva opportunamente trasmessa dall'istituzione»³³.

Quanto detto, però, va contestualizzato, in particolar modo, alla luce del dettato costituzionale.

³² E. NIGLIA, *Pratiche religiose ed istruzione in carcere. Garanzie e limiti nell'attuale ordinamento*, in *ADIR – L'altro diritto*, 2001.

³³ *Ibidem*.

L'articolo 19 della Carta, infatti, riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa tanto in forma individuale quanto associata. È stato, a nostro avviso, giustamente notato che, invece, la normativa penitenziaria rimane silente nei confronti di manifestazioni religiose che presuppongano, sia sotto il profilo della professione che della propaganda, un momento di aggregazione di uomini e coscienze³⁴, e, mentre il silenzio sul limite del buon costume «si limita a rimuovere un dettato lievemente anacronistico [...], il silenzio sul diritto di propaganda e sulla professione in forma associata appare più sostanzioso»³⁵. La sola previsione degli spazi, infatti, può talvolta non essere sufficiente.

Manca, quindi, nell'ordinamento penitenziario, una enfaticizzazione del ruolo di aggregazione che viene svolto dalla religione. È invece questo aspetto che, per noi, come accennato in precedenza, andrebbe privilegiato. Come si è visto, persino in un periodo anticlericale vi era il coinvolgimento dei cappellani nella gestione dei detenuti. Ciò significa che la previsione della religione fra gli elementi del trattamento non equivale alla confessionalizzazione di un percorso laico, né alla laicizzazione della fede. Equivale, piuttosto, alla volontà di utilizzare ogni aspetto ri-socializzante nella rieducazione del condannato.

L'indubbia cesura che si è avuta con gli articoli 19 e 27 della Costituzione rispetto all'ordinamento precedente, in-

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ E. FASSONE, *Religione e istruzione nel quadro del trattamento*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981, p. 126.

fatti, è tale soprattutto se si considerano assieme religione e rieducazione. Con la Repubblica, la religione in carcere passa da essere strumento di controllo a strumento della rieducazione, così come la pena passa dall'essere afflittiva e retributiva all'essere rieducativa.

Non può essere sottovalutata, del resto, la profonda differenza che intercorre fra un ordinamento con una espressa religione di Stato ed un ordinamento nel quale è garantita la libertà religiosa. In questa seconda ipotesi, infatti, il coinvolgimento della religione nel percorso rieducativo equivale a riconoscere all'esercizio di una delle libertà costituzionali un ruolo nel trattamento del condannato.

Nulla di paragonabile alla imposizione di una religione che si assomma alla imposizione di una condanna.

L'inclusione della religione fra gli elementi del trattamento, quindi, a nostro avviso, alla luce chiaramente del dettato costituzionale, si presta ad essere intesa in modo coerente alla laicità dell'ordinamento solo ed esclusivamente se della fede si privilegia, potrebbe dirsi, il momento ecclesiale nel senso di momento di condivisione interna ad una comunità. Se della religione si accentua quello che abbiamo definito il momento ecclesiale, infatti, assume anche un maggiore valore la valutazione del comportamento che un detenuto tiene nell'ambito di un momento di condivisione. Se, poi, è la partecipazione ad una comunità che rileva allora è di pronta evidenza quanto ciò sia pienamente coerente con la risocializzazione del condannato.

Anche il fatto che la religione sia uno degli elementi di cui tenere conto principalmente nel trattamento del detenuto non ci pare possa significare una confessionalizzazione

della pena anche per i non credenti. Ritenere il contrario, infatti, significherebbe negare valore trattamentale anche al lavoro, poiché vi sono detenuti che percepiscono la pensione e non vengono destinati ad alcuna attività o, magari, sono inabili al lavoro e non ne possono svolgere alcuno. L'articolo 15 della legge n. 354 del 1975, provvidenzialmente, individua una pluralità di elementi dei quali tenere conto, peraltro, non in modo esclusivo nel trattamento del detenuto. Se, alla luce della individualizzazione del trattamento che deve essere compiuta, alcuni elementi dovessero risultare estranei alla singola persona allora, di conseguenza, verranno privilegiati gli altri, senza che da ciò ne derivi alcuna frustrazione della finalità rieducativa.

È necessario, inoltre, compiere una ulteriore precisazione. Il fatto che in una valutazione che viene compiuta su di una comunità ristretta – tanto in termini numerici quanto in termini di restrizione della libertà personale – sia tenuta in considerazione la religione – per noi, come visto, da intendersi soprattutto nei termini di momento ecclesiale – non determina la natura confessionale della valutazione. Nelle carceri, infatti, la religione è un elemento sicuramente presente e, altrettanto sicuramente, rilevante e centrale nella vita dei detenuti. Non tenerne conto in alcun modo significherebbe sganciare l'essere (l'importante ruolo svolto dalla religione) dal dover essere (la laicità dell'ordinamento); il momento normativo dal momento fattuale. Come è stato affermato «la dimensione centrale che la religione assume nella vita dell'uomo, in ragione del forte condizionamento che essa produce sul suo agire, si riflette in modo significativo anche sull'adempimento del dovere costituzionale di

predisporre un trattamento penitenziario conforme a umanità e tendente alla rieducazione del condannato»³⁶. Il fenomeno religioso, come ovvio, data la espressa garanzia costituzionale, non si pone in contrasto con la Carta, ma, come altrettanto ovvio, il suo inserimento nel percorso rieducativo va sicuramente declinato alla luce dei principi espressi dalla Costituzione. La religione, in carcere, è presente e di tale presenza non può non tenersi conto.

La rilevanza della religione nel trattamento del condannato, quindi, non è per noi incongruente con una accezione laica di trattamento, ma lo diviene se quando si pensa alla fede ci si riferisce esclusivamente al momento, potremmo dire, intimistico. L'unico modo per evitare tale incongruenza è, di conseguenza, una piena adesione al dettato dell'articolo 19 della Costituzione ed un pieno riconoscimento dell'importanza del momento associativo, di comunità, ecclesiale, che la fede possiede.

Piuttosto che eliminare la religione dagli elementi del trattamento, se si vuole realizzare la forma di laicità che la Carta prevede, allora, che si realizzi effettivamente la tutela di una libertà costituzionalmente garantita e si incentivi la creazione di momenti di condivisione e socializzazione fra i detenuti nei quali la fede, eventualmente, potrebbe anche rimanere sullo sfondo ed essere, nel caso, anche solo un volano. In questo modo non solo si giustificerebbe la previsione dell'articolo 15 della legge n. 354 del 1975, ma, cosa più importante, lo si utilizzerebbe per realizzare ed at-

³⁶ R. SANTORO, *Libertà religiosa e riforma (incompiuta) dell'ordinamento penitenziario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2/2023, p. 69.

tuare anche in carcere l'articolo 19 della Costituzione, con una lettura della legge che oltre ad essere costituzionalmente orientata sarebbe quasi costituzionalmente imposta.

In definitiva, nella sintesi che noi vediamo fra religione e rieducazione, il modo attraverso il quale restituire coerenza al sistema è enfatizzare ed accentuare l'aspetto solidaristico, di condivisione, di comunione, ecclesiale, della religione secondo uno schema che, proprio perché inserito in un ordinamento laico, sia anche esportabile ed applicabile a tutti gli altri momenti di condivisione, dei quali la pratica religiosa costituisce solamente una *species* di un ben più ampio *genus*.

LIBERTÀ RELIGIOSA COME TUTELA DELL'IDENTITÀ. UNA VISIONE MULTIDISCIPLINARE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

ELISABETTA CANNAS

*I sentieri son due. Quello dell'uomo
di ferro e di superbia, che cavalca
con salda fede per la dubbia selva
del mondo, tra gli sberleffi e la danza
immota del Demonio e della Morte,
e l'altro, breve, il mio.*

J.L.BORGES, *Elogio dell'ombra*

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il paradosso della privazione della libertà; 3. Identità, cultura e funzione religiosa; 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Dicembre 2018. In qualità di Psicologa esperta ex art. 80 o.p., vengo convocata dal Direttore, dal Comandante e dal Funzionario Giuridico Pedagogico, ad uno dei tanti consigli di disciplina. Sino a qui niente di strano¹. Il detenuto ha colpito al volto, con un pugno, un Agente di Polizia Penitenziaria. Il verbale riportava che il detenuto, di nazionalità marocchina, chino per lo svolgimento della preghiera islamica, veniva richiamato più volte dall'agente che do-

¹ Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, ha modificato l'art. 40, co. 2, o.p. prevedendo la sostituzione del medico con l'esperto ex art. 80 o.p.

veva eseguire i controlli di routine nell'orario della 'conta', quest'ultimo non avendo risposta, entrava nella stanza di pernottamento e dopo essersi avvicinato gli poggiava la mano sulla spalla, richiamandolo all'ordine. Il detenuto interrotto nella preghiera sferrava un pugno all'agente. Al consiglio di disciplina il detenuto verbalizza "Ha interrotto la preghiera". Il consiglio di disciplina impartisce la sanzione di 15 giorni di esclusione dalle attività in comune² seppur il detenuto avesse avuto sino a quel momento una condotta regolare ed esente da infrazioni.

Maggio 2019. Casa Circondariale del centro Italia. Durante 'l'ora d'aria' una detenuta della sezione femminile cammina 'sgranando' il rosario, percorre il perimetro dell'area verde e si inginocchia. Le mani ed il volto sono rivolti al cielo e con tono di voce molto alto inizia la preghiera: "Ave Maria, piena...". La giovane Assistente di Polizia Penitenziaria, presente con me all'area verde, mi guarda e dice: "Dottoressa, qui servirebbe una psichiatra".

Settembre 2021. Casa Circondariale del nord Italia. "Dottoressa ci parli lei con questo, gli spieghi che il cappello non si può portare in carcere. È una questione di sicurezza. E poi, gli dica di tagliarsi i capelli, la barba e le unghie, per favore". Questo è ciò che mi viene chiesto da un Agente

² D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

della Pol.Pen³ mentre il detenuto con le mani alla testa, visibilmente arrabbiato, richiede il suo *dastar*⁴.

Maggio 2023. In un Istituto Penitenziario del nord Italia si decide l'apertura della moschea che verrà inaugurata a giugno del 2023. L'istituto è attivo dal 1992 e dallo stesso anno una stanza è adibita a chiesa per il culto della religione cattolica.

Solo alcuni brevi stralci di ciò che ho visto e vissuto, negli anni di lavoro all'interno degli Istituti Penitenziari. Nessuno di questi è stato citato con intento polemico o pregiudizievole nei confronti dei soggetti coinvolti ma esclusivamente come avvio ad una riflessione sulla libertà religiosa all'interno delle strutture carcerarie italiane, nel contesto multiculturale e multireligioso, per cui vengo chiamata a scrivere. Le problematiche che emergono in questi brevi spaccati di quotidianità detentiva pongono il focus sulle difficoltà con cui si scontrano quotidianamente tutti gli operatori che lavorano negli istituti penitenziari e, allo stesso tempo, tutte le persone detenute che professano una religione. Il contesto carcerario e le sue regole, l'ampio numero di religioni e l'impossibilità della totale conoscenza delle stesse, la paura che ne consegue, spesso legata anche alla non comprensione linguistica e il quadro geopolitico italiano in cui tutto ciò si sviluppa. Tutti questi aspetti non trascurabili sono basi portanti degli interrogativi che scaturiscono

³ Polizia Penitenziaria.

⁴ Copricapo, turbante chiamato così in Punjabi e indossato dagli uomini di religione sikh.

scono dalle esperienze illustrate. Il detenuto marocchino, di religione islamica, interrotto durante la *ṣalāt*⁵ avrebbe colpito l'agente della Pol.Pen se non fosse stato interrotto nella preghiera? Ci siamo chiesti che importanza avesse quel momento per quel detenuto e di conseguenza se l'aggressività fosse un'aggressività reattiva⁶? La sanzione inflittagli è ovviamente punitiva come conseguenza dell'atto in sé, ma si è riflettuto sulle possibili conseguenze che si sarebbero potute innescare, fra le quali condotte aggressive ad 'effetto domino', in altri detenuti della stessa religione? La detenuta di religione cattolica, che si inginocchia invocando la Madonna, è necessario che venga segnalata al servizio di salute mentale per essere sottoposta ad una visita di controllo psichiatrico? Oppure la religione professata in quel modo e in quelle modalità è tutelante per la salute mentale della stessa, in quel contesto di privazione della libertà, al punto tale da contenerne ansia e angoscia? Il detenuto di religione sikh in visibile stato di agitazione per essere stato privato del suo copricapo e a cui veniva richiesto il taglio dei capelli, della barba e delle unghie, con tali richieste ha potuto professare liberamente la propria religione? Il suo stato di agitazione da quale privazione scaturiva realmente?

Senza voler sottovalutare l'importanza delle regole in un luogo complesso come quello di cui si sta trattando, anche

⁵ La *ṣalāt* (in arabo: صلاة, plurale in arabo: تناولص ṣalawāt) è la preghiera islamica canonica, ossia obbligatoria.

⁶ L'aggressività reattiva viene definita tale quando è impulsiva e non pianificata (B. J. BUSHMAN, C. A. ANDERSON, *Is it time to pull the plug on the hostile versus instrumental aggression dichotomy?* in *Psychological Review*, n. 108, 2021, pp. 273-279).

in virtù dell'ordine e della sicurezza disciplinata dall'Ordinamento Penitenziario e gestita sul campo dalla Pol. Pen., ciò che mi propongo di fare è di orientare la riflessione su una 'nuova' visione del detenuto che conduca il lettore a orientarsi sull'importanza della libertà religiosa come punto saldo di ancoraggio su cui affermare la continuità della propria 'identità'. Nel caso della popolazione detenuta straniera, inoltre, già messa a dura prova dalla 'crisi, dalla trasformazione e dal cambiamento' legati al vissuto migratorio.

Per fare questo, partirò dal concetto di libertà, di cui ogni detenuto viene privato all'ingresso in carcere, delineando il concetto di cultura, per poi spaziare in una cornice etnoclinica che permetta di legittimare l'importanza della libertà religiosa come ancora che gli permetta di non 'perdersi nel mondo'⁷ quindi come strumento di salvaguardia della salute psicologica del detenuto e non solo come diritto fondamentale dello stesso e stabilito giuridicamente.

2. Il paradosso della privazione della libertà

Risalgono alla Grecia antica e alla civiltà romana le prime notizie sulla nascita di luoghi in cui venivano rinchiusse le persone con la funzione di allontanarle dalla vita attiva e dalla comunità in quanto considerate, dal potere dominante, minacciose per sé e per la comunità stessa. Parliamo quindi, di una modalità di contenimento sociale e comunitario da sempre esistita che l'uomo ha creato e che nel

⁷ E. DE MARTINO, *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, Einaudi, Torino, 2019.

corso dei secoli si è modificata ed evoluta, secondo Michel Foucault⁸ con l'evolversi del potere statale. Difatti, fino al XVIII secolo la punizione dei reati avveniva nella pubblica piazza, era uno spettacolo pubblico, una teatralizzazione del crimine, commesso attraverso gli innumerevoli supplizi che venivano inferti al condannato. Il suddito che aveva disobbedito alla legge veniva punito con la flagellazione, l'impiccagione, il rogo, l'amputazione. Tutto ciò rafforzava il disequilibrio tra il suddito che aveva disobbedito alla legge e la potenza del sovrano che incarnava la legge stessa. La giustizia veniva pubblicizzata attraverso il corpo stesso del condannato, corpo che diventava divulgatore della sua stessa condanna. Il supplizio applicato al reo comprendeva un rapporto definito tra il crimine e la punizione (ad esempio, con l'esposizione del cadavere nel luogo del crimine, o l'uso di supplizi simbolici: bruciare gli impuri o bucare la lingua dei bestemmiatori), in molti casi ulteriormente rafforzato con la confessione pubblica. Il supplizio assumeva una funzione giuridico-politica di esposizione del potere sovrano, più che una funzione riparativa. La giustizia applicata al reo si atteneva alla politica della paura e della vendetta nei confronti dei dissidenti del potere sovrano. Nella seconda metà del XVIII secolo filosofi, giuristi, teorici del diritto iniziarono a sostenere che occorreva punire invece di vendicare. In questo contesto nasceva il carcere come pena. Siamo nel

⁸ M. FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison* (1975), trad. it. di A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 2005.

pieno illuminismo settecentesco quando Cesare Beccaria⁹, con la razionalizzazione delle leggi come mezzo per impedire il caos segna un progresso morale, e subito dopo Jeremy Bentham¹⁰ inizia a definire funzionalmente le strutture che avrebbero accolto i criminali, introducendo un dispositivo efficace ed efficiente. L'innovazione emergeva nella dissoluzione del concetto di pena come vendetta inflitta dal sovrano non rispettato e nella trasformazione dell'intero corpo sociale che si muoveva in difesa di un nemico, quest'ultimo interno al tessuto sociale stesso. «In pochi decenni il corpo suppliziato, squartato, amputato, simbolicamente marchiato sul viso o sulla spalla, esposto vivo o morto, dato in spettacolo, è scomparso. È scomparso il corpo come principale bersaglio della repressione penale»¹¹. In *Sorvegliare e punire*¹² Foucault descrive il superamento del supplizio e la progressiva apparizione della pratica della reclusione carceraria, nel cuore della giustizia penale occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, illustrando le complesse trasformazioni nello spazio politico, scientifico e istituzionale. Nelle società occidentali si assiste, in circa un secolo, ad un mutamento importante che trasforma profondamente la pratica della punizione.

Sotto l'umanizzazione delle pene, troviamo tutte quelle regole che autorizzano, meglio, esigono, la "dolcezza" come economia

⁹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. CARNAZZI, Rizzoli, Milano, 2014.

¹⁰ J. J. BENTHAM, *Panopticom ovvero la casa d'ispezione*, a cura di M. FOUCAULT, M. PERROT, Marsilio, Venezia, 2002.

¹¹ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, cit.

¹² *Ibidem*.

calcolata del potere di punire. Ma esse richiedono anche uno spostamento nel punto di applicazione di questo potere: non più il corpo, col gioco rituale delle sofferenze eccessive e dei segni risplendenti nel rituale dei supplizi; lo spirito, invece, o piuttosto un gioco di rappresentazioni e di segni circolanti, con discrezione ma con necessità ed evidenza, nello spirito di tutti. Non più il corpo, ma l'anima, diceva Mably¹³.

Foucault individua la nascita di un nuovo apparato di potere e sapere che si sviluppa insieme all'antica funzione del castigo. La riorganizzazione della pratica della giustizia criminale non trascura il corpo ma agisce su di esso e lo usa superandolo, in direzione di un altro oggetto: l'obiettivo del potere «non è più il corpo, è l'anima»¹⁴. L'individuo viene privato del suo divenire e la punizione non è più solo corporea ma anche spirituale. Il carcere panopticom¹⁵ di Bentham¹⁶, illustrato sapientemente da Foucault, pone il prigioniero nella condizione di continuo controllo con un consequenziale accrescimento di sentimenti di incertezza, insicurezza e disorientamento con una perdita della propria individualità.

È proprio a partire dal XVIII secolo che la dottrina giuridica illuminista ricusa il principio della pena come punizione e adotta quello della pena come rieducazione. I primi tentativi sono drastici si passa dal sistema detto filadelfiano,

¹³ Ivi, p.10.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Struttura architettonica circolare ideata da J. Bentham nel '700 con la finalità di controllo costante dei criminali con l'impiego di un'unica guardia, quest'ultima unica persona visibile dal prigioniero, sottoposto così a costante isolamento.

¹⁶ *Ibidem*.

che comportava un isolamento totale, messo in discussione per il rischio di indurre stati di follia, al sistema auburniano che prevedeva l'isolamento notturno con il lavoro in comune diurno, successivamente al sistema cosiddetto irlandese misto e progressivo (caratterizzato da un primo periodo di isolamento continuo, poi esclusivamente notturno con lavoro diurno, a cui facevano seguito periodi intermedi in organizzazione agricola o industriale e infine la liberazione condizionata)¹⁷. L'exkursus storico sui sistemi penitenziari dal XIX secolo sino ad oggi richiederebbe un'attenta analisi storica e politica a cui rimando il lettore¹⁸. Il punto di svolta nel sistema penitenziario italiano arriva solo nel 1975 con la legge "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà"¹⁹ con cui viene varata la nuova riforma organica degli istituti di diritto penitenziario e l'esecuzione della pena assume un valore rieducativo focalizzato sul fine ultimo di un reinserimento sociale del reo²⁰.

Il paradosso è qui: privare della libertà, con l'intento di rieducare il reo, così da reinserirlo nella società; come possono andare insieme la privazione della libertà e la parola rieducare? Rieducare dal latino ex-ducere, tirar fuori. Alcuni lettori potrebbero, anche solo per ideologia politica o preoccupazione legata al contenimento sociale, sostenere la tesi

¹⁷ Per un approfondimento si veda : *Archivio di Stato, Il carcere e la pena*, http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf (ultima consultazione 15.06.24).

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ L. 26 luglio 1975, n. 354.

²⁰ *Ibidem*.

di una privazione della libertà esclusivamente corporea, ma cosa succede “all’anima”, a quella che Bettelheim²¹ ricorda citata da Freud come *psiche* (dal tedesco *seele*) tradotta erroneamente in *mind*?

Era il 2004 ma ricordo ancora la sensazione di quando quel cancello di ferro mi si chiuse dietro le spalle. Quei corridoi stretti e separati da infiniti cancelli. Quegli odori, quei silenzi e quelle grida assordanti²².

Al momento dell’ingresso in carcere ogni contatto con l’esterno viene reciso e regolamentato dall’Ordinamento Penitenziario. «Il carcere è un momento di vertigine. Tutto si proietta lontano: le persone, i volti, le aspirazioni, i sentimenti, le abitudini, che prima rappresentavano la vita, schizzano all’improvviso da un passato che appare subito remoto, lontanissimo, quasi estraneo»²³. Si entra in un luogo dove vige il paradosso: taglia i legami, le relazioni con gli affetti del mondo esterno e allo stesso tempo forza la costruzione di relazioni con persone sconosciute con cui si è obbligati a condividere spazi ristretti, tempi e vissuti. L’uomo diviene istituzionalizzato, privato della propria libertà, limitato nel possesso dei propri effetti personali e i ritmi vengono scanditi dai ritmi dell’istituzione. Varcato l’ingresso del carcere l’individuo subisce una personalizza-

²¹ B. BETTELHEIM, *Freud e l’anima dell’uomo*, Feltrinelli, 1991.

²² Note personali.

²³ F. CERAUDO, *La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali e ambientali*, in C. SIMONELLI, F. PETRUCCELLI, V. VIZZARI, (a cura di), *Sessualità e terzo millennio*, vol. I, Franco Angeli, Milano, 1996.

zione subendo la non volontaria trasformazione da individuo a oggetto. Goffman²⁴ sostiene, nella sua teoria, che le persone recluse vengono sottoposte ad un processo di spogliazione del sé a seguito della separazione dal loro ambiente originario e da ciò che li costituisce nell'identità. Ciò porta ad un forzato adattamento alle condizioni carcerarie, un vero e proprio processo di acculturazione, che Clemmer²⁵ definisce *prisonizzazione*. L'individuo viene "inghiottito" dal sistema penitenziario, forte e totalizzante e si riscontrano i primi sintomi sia fisici che psicologici di estrema rilevanza clinica. In virtù di tali osservazioni in Italia nel 1987 con circolare n° 3233/5689 è stato istituito il servizio psicologico "nuovi giunti". Lo stesso Clemmer²⁶ inoltre, parla di 'depersonalizzazione progressiva' come rischio a cui l'individuo privato della libertà incorre maturando un progressivo processo di identificazione con il carcere con conseguente riduzione del proprio mondo interno, dei suoi valori, delle sue credenze, dei suoi desideri²⁷. Emergono sintomi fisici come: disturbi dispeptici (inappetenza, senso di peso gastrico, rallentamento della digestione ecc.), manifestazioni respiratorie con sensazioni gravi di soffocamento, angoscia respiratoria, fame d'aria, e manifestazioni cardiovascolari con tachicardia, vertigini, svenimenti; si possono riscontrare inoltre, sintomi psichici come agitazione psicomotoria,

²⁴ E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali*, Torino, Einaudi, Torino, 1968.

²⁵ D. CLEMMER, *The Prison Community*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1940.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ C. SERRA, *Psicologia penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico-sociali e clinici*, Giuffrè Editore, Milano, 2000.

crisi confusionali, anedonia, rannicchiamento fetale, furore pantoclastico, disorientamento spazio-temporale. Conseguenzialmente a ciò si manifestano gravi disturbi d'ansia²⁸, da separazione, reattiva da perdita e da crisi d'identità²⁹. Su quest'ultimo aspetto non posso che utilizzare le parole di Georges Devereux il quale definisce l'identità «ciò che l'essere umano ha di unico e di specificatamente umano»³⁰.

Possiamo così giungere alla prima constatazione: la privazione della libertà è fisica quanto legata all'anima, alla psiche, all'identità e a ciò che nella sua complessità e totalità costituisce l'essere umano. Cosa possiamo allora pensare di 'tirar fuori', di 'ex-ducere', di 'rieducare', dall'individuo ridotto al non umano?

3. *Identità, cultura e funzione religiosa*

Nella sua conferenza³¹ Devereux specifica come l'identità sia per lui “il prodotto di una differenziazione per arricchimento”, il risultato di un processo creativo graduale, in continuo divenire sin dalla prima infanzia e mai completa-

²⁸ Dagli Atti della sessione pregressuale del XXXIX Congresso Sifo su “La gestione dell'assistenza farmaceutica nel sistema penitenziario italiano” si evidenzia come nel trattamento farmacologico dei disturbi psichici, il sottogruppo terapeutico maggiormente utilizzato nella popolazione detenuta sia stato quello degli ansiolitici (37,8 su 100).

²⁹ GABBARD (2000) parla di disturbi dissociativi.

³⁰ G. DEVEREUX (2015), *La rinuncia all'identità. Una difesa contro l'annientamento*, Mimesis, Milano, 2015.

³¹ Georges Devereux nel 1964 in occasione della sua ammissione alla Société Psychanalytique de Paris presenta il testo *La rinuncia all'identità: una difesa contro l'annientamento*.

mente compiuto. L'individuo vive così in costante tensione dialettica fra il dentro e il fuori di sé. Lo stesso Freud³² considera questa tensione interiore come l'origine di ogni angoscia umana e nel suo saggio sociopolitico³³ mette in evidenza la tensione fra civiltà e individuo identificando come la patologia ci indichi un «gran numero di stati in cui la delimitazione dell'Io nei confronti del mondo esterno diviene incerta». Non è possibile però separare l'individuo dalla sua civiltà, dalla sua cultura, dal mondo in cui è immerso perché è lo stesso mondo che lo ha forgiato permettendogli di esistere nel suo 'essere nel mondo'. È l'antropologo Ernesto de Martino nella sua opera *La fine del mondo*³⁴ che ci spiega il sentimento angoscioso della labilità della propria 'presenza' e del rischio di disgregazione e annientamento in cui incorre l'individuo se privato dei suoi 'pilastri', in lui culturalmente radicati. È necessario innanzitutto capire cosa comprende la cultura. Quest'ultima distinta da Eagleton³⁵ come dimensione fondamentale della biologia e dell'esperienza degli esseri umani, come alterità in qualità di demarcazione di un gruppo o di una comunità in base alla lingua, alla religione, alla geografia e allo stile di vita, e infine, come educazione in relazione alle capacità collettive espresse attraverso l'arte, la lingua, la musica e i media. Risulta così impossibile circoscrivere la cultura in quanto evidentemen-

³² S. FREUD, *Inibizione, sintomo e angoscia*, Bollati Boringhieri, Torino, 1988.

³³ S. FREUD, *Il disagio nella civiltà*, Einaudi, Torino, 2010.

³⁴ E. DE MARTINO, *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, cit.

³⁵ T. EAGLETON, *The idea of culture*, England Blackwell, Oxford, 2000.

te un sistema complesso e come tale impossibile da conoscere nella sua totalità, così è altrettanto impossibile pensare di poter conoscere, trattare e argomentare la totalità delle religioni esistenti ma è auspicabile ragionare e riflettere sul 'potere' che la religione ha in quanto cardine della cultura in cui si attua e di conseguenza costituente dell'identità dell'individuo così presente nel mondo. Probabilmente non è un caso che in arabo *'hadra* significhi presenza e che ciò venga designato come possessione, che nell'ebraismo si parli della 'presenza' di Dio, e che i riti di possessione siano procedure atte al recupero degli esseri smarriti, come di coloro che camminano erranti in 'assenza' di Dio³⁶.

Le crisi, le trasformazioni e i cambiamenti vissuti da qualsiasi individuo nel corso della propria vita, ad esempio nel momento di ingresso in carcere o per lo straniero nel momento della migrazione dal proprio paese d'origine, gli impongono di ricercare dei punti saldi a cui aggrapparsi per mantenere salda la propria identità. L'uomo si trova costantemente in un continuo oscillare tra la stabilità strutturale e l'inevitabile permeabilità del mondo altrui in cui è inserito senza cadere nella crisi. La lacerazione a cui viene sottoposto l'individuo, nel suo continuum tra persona, ambiente e cultura, quest'ultima nella definizione più ampia possibile, gli impone di sperimentare forme d'angoscia e sensazioni di morte sino alla frammentazione personologica e nei casi più gravi al dominio della parte psicotica della personalità.

³⁶ L. ATTENASIO, F. CASADEI, S. INGLESE, O. UGOLINI, *La cura degli altri. Seminari di etnopsichiatria*, Armando Editore, Roma, 2005.

Secondo Ernesto de Martino³⁷ la magia, che non differisce per lui qualitativamente dalla religione, si rivela lo strumento che permette di proteggere la 'presenza', evitando quindi la 'crisi' 'della presenza' stessa, sviando il rischio di non 'esserci', come 'essere nel mondo'.

Necessariamente al rischio magico di perdere l'anima sta l'altro rischio magico di perdere il mondo [...] quando un certo orizzonte sensibile entra in crisi, il rischio è infatti costituito dal franamento di ogni limite: tutto può diventare tutto, che è quanto dire: il nulla avanza. Ma la magia, per un verso segnalatrice del rischio, interviene al tempo stesso ad arrestare il caos insorgente, a riscattarlo in un ordine³⁸.

Ecco che la religione permette all'individuo di ancorarsi mantenendo salda la propria identità, risulta così una 'tecnica mitico-rituale' utile a proteggere e controllare la presenza nei momenti più critici dell'esistenza umana costellata da forze della vita e violente passioni che possono metterla sotto scacco.

Si può inoltre, aggiungere e sottolineare come alcune religioni, più di altre, contemplino l'utilizzo della preghiera in più momenti della giornata, con una ripetizione quasi ecolalica, come un ritorno dell'io a sé stesso che libera l'uomo dall'alienazione³⁹. Basti pensare ad esempio: alla preghiera nella religione musulmana (*ṣalāt*), nell'islam sunnita, da eseguire cinque volte al giorno in orari e con rituali

³⁷ E. DE MARTINO, *Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2007.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ HADOT, *Esercizi spirituali e filosofia antica*, Einaudi, Torino, 2005.

di abluzione precisi e con movimenti del corpo stabiliti; alla preghiera nella religione induista (*Puja*) ritualistica e da eseguire almeno due volte al giorno, anch'essa preceduta da rituali di pulizia del corpo; alla religione ebraica ortodossa che stabilisce con la *halakhab* (legge ebraica) che la preghiera venga svolta almeno tre volte al giorno. Queste sono solo alcune delle religioni che potremmo trovare professate dai detenuti negli istituti penitenziari italiani e che potrebbero porre tutti gli operatori nella condizione di riflettere sulla libertà religiosa e sulle ripercussioni che la mancanza della stessa può avere sull'individuo singolo e sulla 'collettività sociale carceraria'.

4. *Conclusioni*

Il punto cardine dello scritto non vuole essere, come ben si evince, un trattato sulle differenti religioni ma piuttosto un discorso più ampio. Un approccio orientato all'osservazione dell'individuo nella sua totalità, nei suoi aspetti fisici, psicologici, personologici, culturalmente improntati e determinati. Aspetti che 'salvano' l'individuo recluso negli istituti penitenziari, già privato della libertà del corpo, dallo spaesamento, dalla perdita della propria identità, proteggendolo dalla dissociazione. Non posso che utilizzare le parole di Ernesto de Martino in *La fine del mondo* in cui racconta di una volta in Calabria, insicuri della strada da percorrere, lui e i suoi collaboratori, chiesero ad un anziano pastore di indicargli la direzione da seguire, l'uomo salì in auto pieno di diffidenza. Quest'ultima si tramutò in ango-

scia quando durante il tragitto, scrutando fuori dal finestrino, non vide più il campanile di Marcellinara, punto di riferimento del suo circoscritto spazio domestico. All'assenza dalla propria vista del campanile, il vecchio pastore si sentiva completamente spaesato. Ottenute a fatica le informazioni sulla direzione corretta da seguire, de Martino e i collaboratori, riaccompagnarono l'anziano pastore al punto di partenza e solo nel momento in cui dal finestrino riuscì a scorgere il campanile di Marcellinara che il volto dell'anziano diventò disteso e il suo cuore si riappacificò. La religione diventa quel campanile di Marcellinara che rassicura, da serenità, presenza costante e certezza, che orienta nello spaesamento carcerario, dove l'uomo si trova costretto a sottostare a tutte le sue regole. Il carcere come l'auto guidata da de Martino e i suoi collaborati, porta il detenuto in luoghi lontani da ciò che caratterizzano la propria identità. Il carcere porta all'assenza, all'insicurezza di ciò che fino a quel momento si era conosciuto, in quella che Dante nella *Divina Commedia* definisce come 'selva oscura'.

Il detenuto di religione islamica interrotto durante la preghiera viene brutalmente richiamato in un mondo altro dal suo, gli viene richiesto in un brevissimo lasso di tempo⁴⁰ di trascurare ciò che lo riporta alla serenità, alla riduzione dell'ansia e dell'incertezza esistenziale, per rispondere ad una richiesta dell'istituzione. La preghiera svolta, apparentemente in modo definibile bizzarro, dalla detenuta che 'sgranava' il rosario e con le mani e il volto rivolti al cielo, con tono di voce alto iniziava a pregare, possiamo ora evi-

⁴⁰ Ogni *ṣalāt* dura da 5 a 10 minuti dall'inizio alla fine.

denziare come fosse una delle possibili vie conosciute dalla donna, magari anche inconse, per evitare l'attivazione di contenuti affettivi come ansia, panico e senso di vuoto. È interessante riconfermare il concetto di religione come uno dei punti fermi identitari, con la breve narrazione del detenuto di religione sikh. Nello *sikhismo* ogni *sikh* deve coprirsi la testa con il turbante, quest'ultimo emblema della fede e dell'identità sikh. Il *dastar* è il simbolo della connessione con Dio «ci distingue dagli altri devoti ed è una dichiarazione di appartenenza al Guru [...] Il turbante ci rappresenta e lo indossiamo con orgoglio e fierezza, è parte del nostro corpo e simboleggia l'indipendenza e la libertà di professare il nostro credo»⁴¹. Il *dastar* viene consegnato ai bambini solo dopo una cerimonia formale, nella quale il fratello di sua madre gli lega il turbante. Da quel momento il turbante sarà un elemento imprescindibile del suo essere sikh, un vestire la propria identità e la propria cultura. L'agente della Pol.Pen. che mi richiede di convincere il detenuto sikh a rinunciare al suo turbante, mi chiede inconsapevolmente di portare quell'uomo nell'oblio di un mondo sconosciuto, lontano dal suo campanile di Marcellinara, dalla sua identità e dalla sua cultura. Richiede, sempre inconsapevolmente e paradossalmente, ad un professionista della salute psicologica di indirizzare il detenuto verso la strada della rinuncia alla propria identità, della crisi, dello sradicamento, facendolo perdere nel mondo e mostrandogli la via della possibile dissociazione.

⁴¹ Per approfondimenti sullo sikhismo si veda <https://www.sikhisewasociety.org/> (ultima consultazione 15.06.24).

A conclusione di queste riflessioni intravedo come unica via percorribile quella di permettere a qualsiasi individuo privato della propria libertà personale e detenuto negli istituti penitenziari di essere ascoltato e accolto nell'importanza che riveste per lui la religione professata, lasciando ad ognuno la libertà religiosa che gli consenta di non perdere il proprio campanile di Marcellinara, limitando così angoscia e ansia, per quel che concerne almeno la salvaguardia di piccole ancore della propria identità culturale e personale. Saranno infatti, queste stesse ancore che permetteranno a quell'individuo di poter essere rieducato e di reinserirsi successivamente 'nel mondo', 'essendo' lui stesso parte 'del mondo'.

LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

FEDERICO CHIARUCCI

Sommario: 1. Le misure alternative: Premesse generali. 1.1. Il profilo giurisdizionale. 1.2. Nello specifico: La “concessione d’urgenza” della misura alternativa. 1.3. Figure “simili” alle misure alternative. 2. Le misure alternative. 2.1. L’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.). 2.2. Detenzione domiciliare come misura alternativa (art. 47 ter). 2.3. La Semilibertà. 3. La Libertà religiosa nelle misure alternative. 3.1 Premessa. 3.2. La libertà religiosa nella misura alternativa della semilibertà. 3.3. Nell’affidamento in prova al servizio sociale. 3.4. La libertà religiosa nella detenzione domiciliare.

1. *Le misure alternative: Premesse generali*

Con il termine “misure alternative alla detenzione”¹ si intendono sanzioni di natura penalistica, diverse dalla reclusione in carcere, inflitte al condannato, volte a mantenerlo o a reintrodurlo gradualmente nella società, mantenendo però alcune restrizioni alla libertà personale, attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore².

¹ Sulle misure alternative, si richiama E. DOLCINI, C.E. PALIERO, “Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell’esperienza europea”, Giuffrè, Milano, 1989.

² Il Ministero della Giustizia, per quanto attiene le “misure alternative o di comunità” richiama la definizione data dal “Comitato dei Ministri del Con-

Dal punto di vista delle fonti, la norma fondamentale è la legge sull'ordinamento penitenziario", ossia la Legge 26 luglio 1975 n. 354, la quale detta gli istituti e i caratteri fondamentali delle stesse. Sono ivi previste nel Capo VI le seguenti "misure alternative alla detenzione":

- a) La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (art 47 o.p.);
- b) La misura della detenzione domiciliare (art 47-ter o.p.; e Detenzione domiciliare speciale art 47-quinquies o.p.);
- c) La misura della semilibertà (art 48 o.p.).

Il condannato, al quale viene concesso di scontare la pena in misura alternativa, permane all'interno della società "in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario³; ciò al fine di favorirne il più possibile il reinserimento sociale, coerentemente con l'art. 27 della Costituzione, il quale, come è noto, impone che le pene "devono tendere alla rieducazione del condannato". Le stesse sanzioni, infatti, vengono anche definite come "misure di comunità"; o "*community sanction*" secondo il lessico del diritto anglosassone, configurandosi in breve come una modalità alternativa di esecuzione della pena.

Seguendo l'ordine dato dal legislatore, si evidenzia che quest'ultimo ha effettuato una scelta volta a "restringere" la libertà del condannato sempre maggiormente, partendo dalla regolamentazione della misura che da un contat-

siglio d'Europa" per mezzo della Raccomandazione (92)16 (www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page).

³ Si richiama la nota precedente.

to maggiore dell'affidato con l'esterno, fino alla semilibertà che è la misura alternativa che si avvicina di più alla detenzione in carcere.

Infatti, la prima misura ad oggetto della normazione del legislatore è, appunto, l'affidamento in prova al servizio sociale, dove il condannato evita totalmente la detenzione e l'ingresso nell'ambiente penitenziario; successivamente viene regolamentata la misura della detenzione domiciliare, in cui il condannato è detenuto in un luogo di privato domicilio, e dunque evita il carcere come "ambiente e struttura", si giunge infine alla semilibertà, dove il condannato è detenuto e in carcere, dal quale è ammesso a trascorrere del tempo fuori dall'istituto di pena per essere reinserito all'interno della società.

Va detto che la legge sull'ordinamento penitenziario, prevede all'art. 54, anche la "liberazione anticipata". Pur essendo tale istituto inserito all'interno delle "misure alternative" dalla legge, anche nel capo relativo (Capo VI), la stessa non è una misura alternativa alla detenzione: essa consiste in un beneficio riconosciuto al soggetto condannato che si trova in carcere, posto in essere attraverso lo scomputo di 45 giorni dal totale della pena detentiva per ogni semestre di pena scontata.

Essa, dunque, si sostanzia in un vero e proprio "sconto di pena" per la persona, che ne anticipa l'uscita dal carcere ed il futuro reinserimento sociale, ma non consiste in alcuna misura "alternativa" alla detenzione, né contiene alcuna attività di reinserimento sociale se non l'evidente necessità che il detenuto mantenga un buon comportamento durante la detenzione, per poterne usufruire; il soggetto è e

rimane all'interno dell'ambiente carcerario per tutta la durata dell'espiazione della pena, in uno stato di normale detenzione, oppure, se già ammesso alle misure alternative rimane nella modalità di esecuzione della pena prevista dalla magistratura.

1.1. *Il profilo giurisdizionale*

Dal punto di vista giurisdizionale, la decisione sull'accesso del condannato alle misure alternative spetta alla magistratura di sorveglianza, negli organi del "Tribunale di sorveglianza" e del "Magistrato di sorveglianza", secondo le rispettive competenze contenute nel Capo II della Legge sull'ordinamento penitenziario (artt. 68 e ss.), nonché in alcune norme specifiche del codice di procedura penale, contenute nel Libro X, artt. 677 cod. proc. Pen. e ss.

Spetta alla magistratura di sorveglianza la competenza funzionale riguardo alla pena nella sua concreta attuazione sotto il piano rieducativo⁴ (art. 27 Cost), nonché spetta alla stessa anche la verifica della "pericolosità sociale" della persona condannata, onde poter verificare se ella possa essere inserita nella comunità a scontare la pena in un modo alternativo alla reclusione.

In tal caso, il giudizio di pericolosità sociale riguarda sia la prognosi di non commissione di ulteriori reati, ma anche quella della prognosi favorevole di rispetto delle prescrizioni imposte con il provvedimento che concede la misura. Il

⁴ Cfr. si rimanda a D. VIGNONI, *L'esecuzione penale*, in AA.VV., *Procedura Penale*, Settima edizione, Giappichelli editore, Torino, 2019, pp. 939 e ss.

punto di partenza della personalità del soggetto è, naturalmente, dato dalla natura e dalla gravità dei reati che hanno portato alla pena; ma poi deve anche essere analizzata la condotta «successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»⁵.

Risulta facilmente intuibile come le misure alternative, o di comunità, presuppongono che il condannato abbia un grado di autocontrollo tale da eseguire “spontaneamente” le prescrizioni imposte; fuori dal carcere il condannato non viene costantemente e perennemente osservato e “controllato” dal personale di sicurezza penitenziario. Nel caso in cui ci sia tale bisogno, è evidente che non sia in grado, ancora, di essere inserito all'interno della comunità a scontare la pena.

In altri termini, dal punto di vista tecnico-giuridico, è preliminare che egli sia valutato come “non socialmente pericoloso” da parte della magistratura di sorveglianza, che proprio a tal fine, ha una funzione “esclusiva”. I magistrati di sorveglianza, infatti, non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie (art 68 co. 4).

Ed inoltre, in aggiunta a questa componente “togata”, fanno parte del Tribunale di sorveglianza anche i cd. “giudici onorari”, ossia persone scelte tra professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e cri-

⁵ Cfr. Cass Sez. 1 n. 31420 del 2015.

minologia clinica, nonché fra docenti di scienze criminalistiche (art 70 co. 3)⁶.

Spettano al magistrato di sorveglianza, organo monocratico, per quanto qui rileva, funzioni amministrative di tipo consultivo, ed ispettivo, indicate compiutamente nell'art 69. Allo stesso spetta una particolare misura di concessione "d'urgenza" della misura alternativa, che sarà successivamente esaminata.

Di regola, infatti, spettano al tribunale di sorveglianza, nella sua composizione "mista", le funzioni di tipo giurisdizionale in materia penitenziaria, nonché le decisioni in sede di appello sui ricorsi proposti contro le decisioni del magistrato di sorveglianza (art. 70).

Il Tribunale di sorveglianza, nell'adozione dei provvedimenti, decide in maniera collegiale secondo la composizione di quattro giudici: due giudici "togati" (uno con le vesti di presidente) e i due giudici "onorari" (due esperti scelti tra le categorie sopra indicate). Il Tribunale decide con ordinanza in camera di consiglio, a parità di voti, prevale il voto del presidente del collegio.

In relazione alle misure alternative, spetta al tribunale di sorveglianza, la competenza per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare (anche speciale) e la semilibertà.

Spetta inoltre allo stesso tribunale la decisione sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive, che, sovente, rappresenta il primo atto con il quale viene portata ad esecuzione la carcerazione. Se la pena da espi-

⁶ Si richiama nuovamente D. VIGNONI, *L'esecuzione penale*, cit.,

rare non è superiore tre, quattro o sei anni, a seconda della tipologia di reato (art. 656 cod. proc. pen.), l'ordine di carcerazione deve essere sospeso per trenta giorni, onde consentire al condannato di poter formulare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione. Tale istanza verrà trasmessa, unitamente alla documentazione presentata, proprio al tribunale di sorveglianza competente, che deciderà sulla stessa.

L'ipotesi principale di accesso alla misura alternativa⁷, è data proprio dalla domanda effettuata dopo la sospensione dell'ordine di esecuzione. In questo caso, infatti, si è generalmente di fronte ad una persona in libertà, non destinataria di provvedimenti restrittivi cautelari, e che in genere fornisce già garanzie di affidabilità, autocontrollo, disponibilità di un lavoro, di un reddito, e di una rete socio-familiare⁸; tutte circostanze che facilitano l'analisi del servizio sociale, dell'UEPE, e quindi dell'approvazione del suo programma di trattamento⁹, presupposto per l'accesso alle misure.

⁷ G. CAPUTO, alternative alla detenzione tra *net widening* e *need risk assessment*, in *Sicurezza e scienze sociali* V, 1/2018, pp. 1-16. Nell'opera vengono analizzati i dati di accesso alle misure alternative, concludendo come solo nel 34% dei casi si accede alla misura alternativa dal carcere, mentre nel restante 66% si accede alla misura da uno *status* di condannato "libero", ossia in sede di domanda presentata dopo la sospensione dell'ordine di esecuzione.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr. il contributo di R. BISI, *Misure alternative alla detenzione e promozione dei diritti tra prossimità e sollecitudine*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. X, n. 3, Settembre-Dicembre 2016, p. 45 la quale rileva molto opportunamente come "nonostante la presenza di misure alternative, e di presupposti, chi poteva disporre di risorse personali e sociali per accedere alle misure alternative è riuscito ad uscire, mentre tutti gli altri restano in carcere in attesa del fine pena, nell'impossibilità di usufruire di percorsi alternativi per mancanza di risorse personali, sociali, economiche."

Un accenno alla competenza territoriale, disciplinata nel dettaglio dall'art 677 del cod. proc. pen: essa si radica in relazione allo status del condannato, a seconda che egli sia già detenuto (co. 1) oppure libero (co. 2). Se è libero, e quindi, verosimilmente, chiede l'accesso alla misura alternativa dopo la notifica dell'ordine di carcerazione, la competenza è quella del luogo dove la persona condannata risiede. Nel caso in cui sia detenuto, è quella del giudice nella cui circoscrizione si trova il luogo di detenzione.

Viene privilegiato, dunque, il l'ufficio giudiziario che è più prossimo e vicino a quello della persona applicazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art 25 Cost): il giudice deve essere in grado di comprendere ciò che deve valutare giuridicamente sia sotto il giuridico, ma prima ancora, sotto profilo culturale¹⁰.

1.2. *Nello specifico: La “concessione d'urgenza” della misura alternativa*

La legge prevede una particolare procedura eccezionale in cui è il magistrato di sorveglianza (monocratico) che adotta una misura “provvisoria” di accesso alla misura alternativa, al posto dell'ordinaria decisione del tribunale di sorveglianza. La procedura eccezionale in via d'urgenza è definita dall'art 47 co. 4, all'interno dell'articolo dedicato all'affidamento in prova al servizio sociale, e riguarda il soggetto già detenuto in quanto, come testualmente dispone la leg-

¹⁰ Cfr. O. MAZZA, *I protagonisti del processo*, in AA.VV., *Procedura Penale*, Settima edizione, Giappichelli editore, Torino, 2019, pag. 70.

ge, il provvedimento del magistrato interviene «dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena».

In questi casi di urgenza, ossia quando non è possibile attendere la decisione del Tribunale di sorveglianza, e di necessità, in quanto «sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova» e «al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione» e «non vi sia pericolo di fuga» (art. 47 co. 4), la domanda di accesso alla misura alternativa, può essere indirizzata direttamente al magistrato di sorveglianza.

La decisione del magistrato che accoglierà la richiesta, e che dispone l'accesso alla misura alternativa, avrà solo valenza provvisoria: dopo tale decisione di urgenza, gli atti dovranno essere rimessi al Tribunale, che dovrà decidere entro 60 giorni in via definitiva. In difetto di decisione del tribunale di sorveglianza, quella provvisoria del magistrato monocratico perderà efficacia.

Questa procedura in via d'urgenza, opera in forza di richiami legislativi anche per l'Affidamento di prova in casi particolari (art. 47-*bis* co. 2) e per la detenzione domiciliare (art. 47-*bis ter* co. 1-*quater*).

Anche per la misura della semilibertà l'accesso in via d'urgenza è previsto dalla legge (art 50 co. 6) con richiamo legislativo, ma solo per il caso di pena «per arresto e reclusione non superiore a sei mesi» (cd. «semilibertà per le pene detentive brevi art. 50 co. 1), e non per le altre ipotesi di semilibertà stabilite dall'art 50. Questa esclusione della procedura d'urgenza alle altre fattispecie di semilibertà, è stata oggetto di ripetute remissioni alla Corte costituzionale, in

quanto si lamentava una irragionevole discriminazione tra le varie forme di semilibertà previste dalla legge.

La questione è stata di recente risolta, con sentenza del *24 aprile 2020 n. 75*, con la quale i giudici della Consulta, hanno dichiarato fondata la questione; estendendo la possibilità di chiedere l'accesso in via d'urgenza nel caso di «semilibertà surrogatoria»¹¹. Si tratta del caso in cui il tribunale può disporre la semilibertà in quanto non vi sono i presupposti per l'affidamento al servizio sociale, ed inoltre il condannato non ha commesso uno dei delitti indicati nei commi 1, dell'articolo 4 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (tra i quali si richiamano i reati di mafia, terrorismo, eversione, ed altri delitti “gravi” delitti).

1.3. *Figure “simili” alle misure alternative*

Una prima semplice analisi dei “nomi” delle misure alternative, fa subito notare come nel sistema penale sono presenti una serie di altri istituti che hanno un nome simile a queste misure di comunità; queste figure simili, inoltre, presentano, in sostanza, contenuti nella pratica molto simili alle misure alternative.

Esiste comunque una differenza sostanziale che è bene subito dire: il “*proprium*” delle misure alternative alla detenzione è quella di riguardare il soggetto già condanna-

¹¹ La Corte ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà”, ai sensi dell'art. 47, comma 4 o.p., in quanto compatibile, “*anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50*”.

to in via definitiva, ossia già giudicato con sentenza od altro provvedimento definitivo, non più soggetto ai normali mezzi di impugnazione.

Analizzando queste figure “simili”, viene subito in mente la «sospensione del procedimento con l’affidamento in prova al servizio sociale», prevista dagli artt. 168 *bis* e seguenti del codice penale. Di simile, dal punto di vista pratico, c’è il fatto che in entrambi i casi la persona non va in carcere ne è ristretta nella libertà nella sua abitazione, ed inoltre dovrà eseguire delle attività sotto la supervisione ed il controllo del servizio sociale. Ma comunque la sospensione, o più brevemente “la messa alla prova” interviene prima della decisione definitiva, sospendendo il giudizio in corso; l’esito positivo dell’affidamento estinguerà il procedimento penale in sé prima ancora di giungere alla decisione di condanna. Ne deriva che nella sospensione del procedimento non si giunge alla decisione di affermazione della colpevolezza della persona sottoposta ad indagini.

Simile nel nome e negli effetti alla “detenzione domiciliare” quale misura alternativa, è la misura degli “arresti domiciliari” (art 284 cod. proc. pen). Quest’ultima però è una misura cautelare che viene disposta nel corso del procedimento penale per esigenze di prevenzione. Anche qui, dal punto di vista pratico, le misure degli arresti domiciliari, e della detenzione domiciliare comportano che in sostanza la persona viene ristretta in un luogo di privata dimora¹² al posto di essere detenuto in carcere; per il resto,

¹² Vedi ampiamente gli articoli 272 e ss. del cod. proc. pen, in relazione ai presupposti di applicazione delle misure cautelari, e soprattutto l’art 275 cod. proc pen, ed in particolare il co. 3 bis, che dispone come nel disporre la mi-

come detto, differiscono i tempi e soprattutto i presupposti delle due misure.

Affine nel nome, e negli effetti pratici alla misura alternativa della “Semilibertà”, è la misura della “Semidetenzione”; ma mentre la semilibertà interviene dopo la condanna, ed è disposta dal giudice di sorveglianza, la misura della “semidetenzione” è una *sanzione sostitutiva*: il giudice della cognizione, cioè quello del processo che pronuncia la sentenza, in presenza di determinate condizioni¹³, invece di disporre la condanna alla detenzione vera e propria, pronuncerà al suo posto la condanna alla “semidetenzione”. Di fatto, tanto nella semidetenzione quanto nella semilibertà, la persona trascorrerà una parte del giorno nell’istituto di pena ed una parte fuori dallo stesso, ma anche qui cambiano radicalmente i tempi e i presupposti tra le due misure.

sura degli arresti domiciliari, il giudice “deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari” con le procedure di controllo elettronico.

¹³ Vedi ampiamente Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale, ed in particolare gli artt. 53 e ss. della stessa.

2. Le misure alternative

2.1. L'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.)

Con questa misura il condannato chiede di essere ammesso ad espriare la pena fuori dal carcere, mediante il compimento di una o più attività svolte sotto il controllo del servizio sociale. Si tratta della misura “di comunità” per eccellenza, in quanto la persona non è detenuta in carcere o nel luogo di privata dimora, ma viene inserita (o resta, se mai ristretta) all’interno della comunità per prestare una serie di comportamenti di rilevanza sociale, volti, se possibile, anche all’eliminazione delle conseguenze del reato od al risarcimento del danno cagionato (art. 47 co. 7)¹⁴.

Si tratta, dunque, di una modalità di espiazione della pena di tipo fortemente collaborativo, totalmente incentrato sull’autocontrollo del condannato, che dovrà svolgere tutto ciò che viene inserito all’interno del programma di trattamento, elaborato d’intesa con gli enti preposti, e calibrato sulle capacità ed esigenze del soggetto (c.d. “programma di trattamento individualizzato”)

Il programma viene trasmesso alla magistratura di sorveglianza dall’Ufficio locale di esecuzione penale esterna (UEPE)¹⁵, dopo che lo stesso ufficio avrà svolto le indagi-

¹⁴ G. SPANGHER, *i procedimenti speciali*, in AA.VV., *Procedura Penale*, Settima edizione, Giappichelli editore, Torino, 2019, pag. 560 e ss., il quale scrive a proposito della “Messa alla prova”, ma anche per l’affidamento in prova le attività “riparative” verso la vittima sono previste dalla legge.

¹⁵ Cfr. Art. 72 della Legge sull’ordinamento penitenziario, il quale elenca le funzioni dell’UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna), quale ente dipendente dal Ministero della Giustizia.

ni socio-familiari sulla situazione personale del condannato, e che successivamente controllerà lo stesso durante l'esecuzione dei programmi. Il contenuto del programma può anche essere oggetto di elaborazione congiunta, tra l'UEPE e condannato; ma è l'UEPE che dovrà comunque elaborarlo in ultimo, e trasmetterlo alla magistratura. Una volta approvato con ordinanza, il condannato verrà affidato al servizio sociale per un periodo pari a quello della pena da scontare (art. 47 co. 1).

In definitiva la persona porrà in essere una serie di comportamenti che andranno dal volontariato a ad altre attività di rilievo sociale, nonché alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, da intendersi quale svolgimento di una attività non retribuita a favore dell'intera collettività. Tali attività possono essere svolte presso un Ente pubblico o privato del terzo settore.

Tutte le clausole generali che vengono in rilievo ("rilevanza sociale", "volontariato" "programma di trattamento individualizzato", "capacità ed esigenze del soggetto") verranno tradotte nel caso concreto con il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, il quale disporrà la misura alternativa, stabilirà in concreto le attività che il condannato dovrà svolgere, nonché tutta un'altra serie di prescrizioni che possono riguardare: i rapporti dello stesso con il servizio sociale; disposizioni inerenti la sua dimora; limitazione della sua libertà di locomozione; divieto di frequentare determinati locali; disposizioni inerenti il suo lavoro (art. 47 co. 5); divieto od obbligo di soggiorno (art. 47 co. 6); attività riparative verso la vittima o di assistenza familiare (art. 47 co. 7).

L'affidamento al servizio sociale è adottato, dopo un periodo di "osservazione" della personalità del condannato¹⁶, nel caso in cui il provvedimento di affidamento, anche mediante l'integrazione delle altre prescrizioni, «contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (art. 47 co. 2). Nei casi eccezionali in cui il detenuto, dopo la commissione del reato, ha già serbato un comportamento tale da far ritenere la prognosi di rieducazione e di prevenzione di altri reati, l'affidamento può essere disposto anche senza osservazione.

L'esito positivo della prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Nei casi in cui il condannato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, l'esito positivo dell'affidamento può comportare anche l'estinzione della piena pecuniaria (art. 47. Co 12).

Dal momento che tale misura presuppone, come detto, una grande capacità di autocontrollo del soggetto in termini di rispetto delle prescrizioni imposte, il legislatore riserva questa misura alternativa ai casi in cui la pena detentiva non è particolarmente elevata. Nello specifico:

- Pena che non supera i tre anni (art 47 co. 1), tenendo conto anche della pena già espiata¹⁷. A tal fine si deve avere riguardo alla pena da espiare in concreto, tenendo

¹⁶ Affidata al personale dell'istituto penitenziario se ristretto in carcere, altrimenti se libero, mediante l'osservazione condotta dall'ufficio di esecuzione penale esterna, cfr. ampiamente art. 47 co. 2

¹⁷ Come disposto dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 386 del 1989

- conto di tutte le cause estintive o di riduzione della stessa pena.
- Pena non superiore a quattro anni, nel caso in cui abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla richiesta, un comportamento che fa ritenere positiva la prognosi di reinserimento e rieducazione richiesta per la concessione dell'affidamento. A tal fine, viene valutato il comportamento tenuto dal condannato anche durante l'esecuzione di una misura cautelare.
 - Pena non superiore a sei anni nel caso di "affidamento terapeutico". Si tratta di un affidamento in prova, e di una misura alternativa "speciale", disciplinata dal T.U. sugli stupefacenti¹⁸ (art 94 del D.P.R. 303/90), per le persone tossicodipendenti od alcolodipendenti, dove alla finalità di reinserimento si accompagna l'esigenza di cura della persona.
 - Fuori dai limiti di pena, il condannato affetto da AIDS conclamato, od altra grave deficienza immunitaria, il quale abbia seguito, od intenda seguire un programma terapeutico (art 47 quater). Anche in tal caso è preminente l'esigenza di tutela della salute della persona, che giustifica la disciplina della misura alternativa fuori dai normali limiti di pena.

¹⁸ Originariamente disciplinata dall'art 47 *bis* della L. Ord. Pen. quale "Affidamento in casi particolari", successivamente abrogato e confluito nel T.U. sugli stupefacenti.

2.2. Detenzione domiciliare come misura alternativa (art. 47 ter)

La misura consiste nell'espiazione della pena detentiva presso il proprio domicilio, altro luogo di privata dimora, oppure presso altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. Il condannato è detenuto a tutti gli effetti, tranne per il fatto, di non poco conto, che non si trova in carcere. Di conseguenza, in questo caso, il reinserimento sociale e la “comunità” della misura agiscono sul piano “preventivo”, in quanto evitando l'ingresso in carcere della persona, si evita tutto ciò che ne potrebbe conseguire in termini di “trauma da ingresso¹⁹”, quali ad esempio eventi psico-traumatizzanti, o veri e propri “disturbi da stress post-traumatico” legati alla carcerazione.

Con il provvedimento che dispone la detenzione domiciliare, vengono determinate ed impartite le disposizioni di intervento del servizio sociale (art. 47 *ter* co. 4) nonché vengono fissate le modalità di esecuzione della misura «secondo quanto stabilito dall'art 284 del codice di procedura penale» (sempre art. 47 *ter* co. 4). In questo caso la legge effettua lo specifico richiamo alla misura “simile” degli arresti domiciliari, e di conseguenza, oltre alla naturale prescrizione di non allontanamento dal luogo di detenzione (art 284 co. 1 cod. proc. Pen.), si applicano le norme in materia di:

¹⁹ V. PARADISO, “La prevenzione dei suicidi in carcere - Quaderni ISSP Numero 8 (Dicembre 2011), in www.giustizia.it, il quale richiama il fondamentale contributo di L. BACCARO, F. MORELLI, “In carcere: del suicidio ed altre fughe”, Logos edizioni, 2009.

- prioritario rispetto delle esigenze della persona offesa dal reato nell'individuare il luogo di detenzione (art. 284 co. 1-*bis* cod. proc. Pen.),
- Eventuale divieto o limite alla comunicazione con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono (art. 284 co. 2 cod. proc. pen.),
- Eventuale autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto, per il tempo strettamente necessario per provvedere alle “*indispensabili esigenza di vita*”, nonché per esercitare l'attività lavorativa (art. 284 co. 3 cod. proc. Pen.).

La persona è dunque detenuta, anche se, non trovandosi in carcere, non è sottoposta al regime penitenziario previsto dalla legge, e nessun onere grava sullo Stato nel mantenimento, cura od assistenza della stessa (art. 47 *ter* co. 5).

Alla detenzione domiciliare si applica il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., nel caso in cui il condannato si allontani dalla propria abitazione (o dall'altro luogo individuato con il provvedimento del tribunale di sorveglianza). Ed inoltre, la trasgressione delle altre prescrizioni in materia di detenzione domiciliare, quelle “aggiuntive” stabilite con il provvedimento della magistratura di sorveglianza, legittimano il procedimento di revoca della misura. Allo stesso modo la misura è revocata se il comportamento del soggetto “*appare incompatibile con la prosecuzione delle misure*” (art. 47 *ter* co. 6). In questi casi è fondamentale l'attività dell'UEPE, che è proprio il soggetto deputato a svolgere, mediante l'aiuto del servizio sociale,

le indagini socio-familiari e l'attività di osservazione delle misure alternative (art. 72 co. 2 lett. b²⁰).

Quanto ai presupposti per l'applicazione della misura, gli stessi sono molto eterogenei, e sono indicati dall'art 47-ter, e riguardano:

- 1) qualunque reato, ad eccezione di reati specifici indicati dallo stesso articolo (reati sessuali, mafia, terrorismo, reati "ostativi"²¹); quando il condannato, al momento dell'esecuzione della pena, ha compiuto i 60 anni di età, e non sia stato dichiarato delinquente "qualificato" o condannato con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen. (art 47-ter co. 1);
- 2) Pena alla reclusione non superiore a quattro anni, anche come residuo, nonché la pena dell'arresto; quando il condannato è donna incinta, o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente (art 47 ter co. 2 lett. a), oppure persona con problemi di salute particolarmente gravi (lett. c); età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente (lett. d); persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e di famiglia (lett. e);
- 3) Pena detentiva non superiore a due anni, purché si tratti di reati non compresi nell'art. 4 bis Ord. Pen; «quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia

²⁰ Cfr. nello stesso articolo, tutte le altre attività dell'UEPE, tra cui la proposta del programma di trattamento (art. 72 lett c).

²¹ Cfr. ampiamente l'articolo, che richiama i reati di cui all'art 51, co. 3 bis del cod. proc. pen, e i reati "ostativi" di cui all'art. 4 bis o.p.

idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati».

2.3. *La Semilibertà*

«Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato (e all'internato) di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art. 48 o.p.)». L'ammissione alla semilibertà presuppone l'elaborazione di un «programma di trattamento individualizzato», approvato dal Tribunale di sorveglianza, che dispone le attività utili al reinserimento sociale che il condannato dovrà compiere, al pari di quanto accade nell'affidamento in prova al servizio sociale.

La differenza fondamentale tra le due misure risiede nello *status* della persona: nell'affidamento in prova il condannato è libero, con l'obbligo di svolgere le attività disposte nel programma; nella semilibertà è detenuto, ad eccezione del periodo del giorno indicato nel provvedimento nel quale svolgerà le attività del programma fuori dal carcere.

La concessione della misura è disposta «in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento», da intendersi come il trattamento penitenziario della persona; e quando vi sono «le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società».

I presupposti oggettivi di concessione della misura sono:

- a) Per le pene “detentive brevi”²², l’espiazione della pena dell’arresto o la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato al servizio sociale (art. 50 co. 1). In tal caso si mira a limitare il più possibile l’effetto negativo del carcere, attraverso una detenzione di fatto “parziale”; in questo caso, inoltre, se il condannato «ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale», la semilibertà può essere disposta «successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena», nonché anche essere richiesta d’urgenza al Magistrato di sorveglianza (*art 50 co. 6*)²³.
- b) Per le altre pene detentive, è necessario che il condannato abbia espiaato almeno la metà della pena inflitta, oppure due terzi nei casi dei reati “gravi”, indicati dall’art 4-*bis* o.p.
- c) Per la condanna all’ergastolo, aver espiaato almeno 20 anni di pena.

Anche nella semilibertà, sarà dunque fondamentale, nel caso concreto, l’analisi del provvedimento della magistratura di sorveglianza, che indicherà le modalità di reinserimento sociale mediante l’approvazione del “programma di trattamento”, nonché soprattutto la parte della giornata in cui egli è ammesso ad uscire dall’istituto di pena.

²² Sul concetto di “pena detentiva breve”, si veda E. DOLCINI, C.E. PALIERO, *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell’esperienza europea*, Giuffrè, Milano, 1989.

²³ Si tratta del caso in cui è disposto l’espresso richiamo alla concessione d’urgenza dell’affidamento in prova, disciplinato dall’art. 47 co. 4, “in quanto compatibile”.

3. *La Libertà religiosa nelle misure alternative*

3.1. *Premessa*

L'esercizio della libertà religiosa per i soggetti sottoposti a misura alternativa è condizionato anzitutto dal tipo di misura alternativa disposta.

Il diverso luogo di espiazione della pena ed il diverso "grado" di limitazione della libertà personale, vanno ad interferire in concreto con l'esercizio di questo diritto costituzionalmente garantito²⁴.

Che sia in carcere o fuori da questo, l'aspetto della libertà religiosa che viene condizionato è quello propagandistico e dell'esercizio degli atti di culto, secondo la divisione stabilita dagli artt. 19 e 20 Cost²⁵. Rimane piena ed intatta in capo alla persona, anche detenuta: la dimensione positiva della libertà religiosa, intesa quale libertà di aderire ad un culto o in un altro, nonché quello di cambiare religione; la dimensione negativa, intesa come libertà di non aderire a nessun culto²⁶.

La libertà religiosa, inoltre, viene in rilievo per il condannato, oltre che da questo punto di vista "spirituale" di fede personale, anche come Ente od istituzione religiosa. Si

²⁴ Si veda la voce "l'assistenza spirituale nelle istituzioni penitenziarie" in F. FRANCESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, IX edizione, Nel diritto editore, Bari, 2022 pag. 91 e ss.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Cfr. ampiamente le fondamentali sentenze C. Cost n. 203 del 1989 in relazione al principio di "laicità" dello Stato, e C. Cost n. 334/1996 riguardo alla libertà di coscienza del "non credente" in relazione al giuramento.

fa riferimento in particolare agli enti ecclesiastici²⁷, oppure riconducibili ad organizzazioni religiose o di culto, così come alle cd. “organizzazione di tendenza²⁸ religiosa”, presso i quali in moltissimi casi i condannati svolgono le attività del piano terapeutico sotto la sorveglianza del servizio sociale²⁹.

3.2. La libertà religiosa nella misura alternativa della semilibertà

Partendo dalla misura della “semilibertà”, che è la più restrittiva tra affidamento in prova e detenzione domiciliare³⁰, la persona come detto in precedenza è detenuta, è sottoposta al trattamento penitenziario, ad eccezione del pe-

²⁷ Sul tema del volontariato cattolico si richiama A. SALVATI, *L’assistenza religiosa in carcere*, in *Amministrazione in cammino*, Rivista elettronica di Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto amministrativo, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, 2010, pp. 1-15, reperibile su www.amministrazioneincammino.luiss.it/2010/05/23/l’assistenza-religiosa-in-carcere/, in particolare le pagg. 13 ss.

²⁸ Definiti dall’art. 4 della legge del 11 maggio 1990 n. 108 quali “enti privati a non imprenditori che svolgono senza fini di lucro anche attività religione o di culto”.

²⁹ Si citano, ad esempio, l’ente della CARITAS e IAA Istituto Alcolisti Anonimi. In linea generale gli enti presso cui svolgere le attività del programma di trattamento, devono essere “accreditati” presso il ministero della giustizia, e sono ricercabili per distretto giudiziario sul sito del ministero della giustizia www.giustizia.it.

³⁰ Sui motivi dell’esclusione della “liberazione anticipata” da questa analisi, si è già detto in precedenza. È sufficiente dire che, in quanto “sconto di pena”, il soggetto è detenuto a tutti gli effetti, e la libertà religiosa è esercitata concretamente al pari di quanto accade per gli altri soggetti detenuti. Di conseguenza si rimanda all’analisi dell’esercizio della libertà religiosa per le persone che si trovano detenuti in carcere.

riodo nel quale è ammessa ad uscire dal carcere per partecipare alle attività indicate nel programma.

Di conseguenza, ha il diritto di esercitare la propria libertà religiosa per il periodo in cui è in carcere, come tutti gli altri detenuti. Potrà, dunque, praticare il culto, attraverso l'assistenza del cappellano del carcere; ricevere su richiesta l'assistenza del ministro di culto diverso da quello cattolico (art. 26); partecipare, ove possibile, alle attività religiose (art. 5); avrà il diritto, sempre ove possibile, di ricevere l'alimentazione rispettosa del suo credo religioso (art. 9)³¹. Va ricordato che l'ammesso alla semilibertà, è detenuto in istituti o sezioni autonome rispetto agli altri detenuti, ed indossa abiti civili (art. 48).

Per il periodo in cui egli ammesso fuori dal carcere, valgono le disposizioni contenute nell'ordinanza che dispone la misura alternativa: egli è tenuto ad eseguire le prescrizioni stabilite nel programma di trattamento, e, soprattutto, le disposizioni in materia di orario di rientro nell'istituto.

Volendo ora calare in concreto le norme astratte, nel caso in cui il condannato, uscito dall'istituto di pena in semilibertà, voglia effettuare una "sosta", per partecipare a riti o visitare luoghi di culto, è astrattamente libero di farlo; deve però ricordare che l'assenza dall'istituto "senza giustificato motivo", per non più di dodici ore, comporta una sanzione disciplinare e può comportare la revoca della misura (art. 51 co. 2); se assente oltre le dodici ore, il condannato è punibile per il delitto di evasione ex art. 385 cod. pen. (art. 51

³¹ Cfr. sempre F. FRANCESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, op cit.

co. 3), e la relativa denuncia per tale reato comporta la sospensione del beneficio.

In tal caso, la partecipazione ad una funzione religiosa, oppure il compimento di un atto di culto, non è configurabile quale “giustificato motivo” ai sensi dell’art. 51, in quanto egli può ben esercitare la sua libertà religiosa in carcere, con i mezzi previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario, come accade agli altri detenuti.

3.3. Nell’affidamento in prova al servizio sociale

La misura di comunità dell’affidamento in prova al servizio sociale è quella che più di ogni altro lascia la persona libera sua libertà di locomozione e libera nel compimento di attività diverse da quelle imposte dal programma di trattamento.

Di conseguenza non si pongono particolari conflitti tra la libertà religiosa e questa misura; la persona avrà piena facoltà di esercitare la sua libertà religiosa, con l’unico limite del rispetto delle prescrizioni imposte dal programma di trattamento.

In tale sede va ricordato che tra le prescrizioni imposte al condannato, con l’ordinanza della magistratura di Sorveglianza, vi può essere quella del «divieto di frequentare determinati locali» (art. 47 co. 5), nonché le altre prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere

rapporti personali che possono comportare al compimento di altri reati (art. 47 co. 6)³².

La prescrizione di gran lunga più importante, dal punto di vista pratico, è quella del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; e tra questi luoghi vi può essere l'eventuale luogo di culto della vittima. In tal caso al condannato sarà vietato *per relationem* di frequentare quello specifico luogo di culto; ma in ogni caso il provvedimento non potrà vietare in via generale ed astratta la frequentazione di questi luoghi, in quanto un'interpretazione in tal senso della disposizione sarebbe in contrasto con la Costituzione (art. 19 Cost).

3.4. *La libertà religiosa nella detenzione domiciliare*

La detenzione domiciliare è la misura che, nel concreto, crea maggiori conflitti con la libertà religiosa.

Sembra paradossale, in quanto misura meno restrittiva della detenzione e della semilibertà; ma mentre in carcere il detenuto trova assistenza spirituale e luoghi dedicati al culto, quella sottoposta a detenzione domiciliare non può beneficiare dell'assistenza religiosa stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario. Infatti, come espressamente disposto dalla legge, la persona in questo stato di espiazione della pena non è soggetta al trattamento penitenziario, e

³² Sul divieto di frequentare determinati locali, imposto al condannato, nonché per le altre limitazioni della sua libertà di locomozione, vigila la polizia penitenziaria (art. 58 co. 1 o.p.).

sullo Stato non grava verso di lui alcun obbligo di assistenza o di mantenimento (art. 47 *ter* co. 5).

Di conseguenza, per partecipare ad una funzione religiosa, oppure per eseguire gli altri atti di culto, il condannato, vista la mancanza di assistenza spirituale, deve necessariamente allontanarsi dal domicilio, rischiando, fuori dai casi in cui questo è concesso, le conseguenze in termini di reato di evasione.

La legge stabilisce che il provvedimento del giudice di sorveglianza fissa le modalità di esecuzione della misura ai «sensi dell'art 284 del cod. proc. pen.» (art 47 *ter* co. 4).

Il richiamo a questo articolo del codice di procedura penale, nella sua interezza, desta particolari problemi, soprattutto in relazione alla presenza nel co 3. dello stesso, dei motivi di assenza dal domicilio, che conviene riportare nella sua testualità: «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa» (art. 285 co. 3 cod. proc pen.)

Occorre, a questo punto, chiedersi se l'esercizio della libertà religiosa, da intendersi quale diritto della persona di partecipare ad una funzione religiosa, oppure agli altri atti di culto, rientri tra le «indispensabili esigenze di vita» che legittimano la persona a richiedere l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, e, dunque, dal luogo di espiazione della pena.

La risposta è sicuramente positiva: il precetto religioso, per chi crede naturalmente, ha riflessi su ogni aspetto della propria vita e del comportamento personale, costituendo sicuramente “indispensabile esigenza di vita”, ai sensi dell’art. 284.

La legge, comunque, richiede che la persona non possa «altrimenti provvedere» a tali esigenze: a tal proposito la giurisprudenza³³ ritiene che il bisogno spirituale di professare il culto, rientri astrattamente tra le primarie esigenze di vita della persona, ma tale bisogno in concreto può essere soddisfatto con mezzi diversi da quelli della partecipazione alla funzione religiosa. In tal caso, infatti, le esigenze di prevenzione, che sottintendono il provvedimento cautelare, giustificano la restrizione della libertà personale, e prevalgono sull’esigenza della persona di partecipare “in presenza” alla funzione religiosa³⁴.

I giudici, infine, sottolineano come la persona può partecipare al culto attraverso mezzi diversi dalla presenza fisica, come ad esempio utilizzando il mezzo televisivo; e che il divieto di frequentazione della chiesa, o del luogo di culto, non intacca il diritto del soggetto di professare liberamente la propria fede, che rimane intatto anche in caso di permanenza domiciliare, senza che vi sia lesione dell’art. 19 Cost.

³³ Cfr. *ex multis* Cass. Sez. Pen. IV 2012 n. 32364 e Cass n. 38733/2015. Si tratta di provvedimenti che riguardavano la condanna per evasione dagli arresti domiciliari, misura cautelare, ma stante il richiamo del 284 in termini di detenzione domiciliare, le argomentazioni valgono anche per la detenzione domiciliare. Nello specifico la Corte di Cassazione individuava la televisione quale mezzo per soddisfare l’esigenza di seguire la funzione religiosa della messa domenicale per un cattolico agli arresti domiciliari.

³⁴ Cfr. A. SALVATI, *L’assistenza religiosa in carcere*, cit., pag. 9 e ss.

Va ricordato, infine, che la giurisprudenza in materia di allontanamento dal domicilio in sede di misura degli arresti domiciliari³⁵, è da sempre molto stringente: si cita, su tutti, il caso della persona condannata per evasione per essersi allontanata dal domicilio volontariamente, ancorché per presentarsi presso la stazione dei Carabinieri per chiedere di essere ricondotto in carcere³⁶.

In definitiva, la lacuna legislativa, lascia ai giudici un grande margine di discrezionalità; dal un lato vi è l'esigenza di evitare che la libertà religiosa rappresenti un falso pretesto per assentarsi dal luogo di arresto³⁷, e quindi di eludere la misura e le motivazioni che hanno portato alla limitazione della libertà della persona; ma dall'altro si deve evitare che il giudice, con il suo provvedimento, vada in sostanza a sindacare il "come" l'imputato eserciti sinceramente le proprie convinzioni religiose, in quanto sarebbe una illegittima interferenza nelle questioni della dimensione spirituale, che a che lui non competono³⁸.

Nonostante tale giurisprudenza sia stata elaborata in sede della misura degli arresti domiciliari, il richiamo all'art 284 cod. proc. Pen, consente di estendere tali argomentazioni riguardo alle "indispensabili esigenze di vita" anche alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

³⁵ Le medesime considerazioni valgono anche per la detenzione domiciliare, visto il richiamo, anche se, nella pratica, nella detenzione domiciliare il provvedimento che dispone la misura alternativa, lascia al condannato orari in cui egli può uscire per compiere determinate attività.

³⁶ Cassazione penale, Sez. VI, n. 36518 del 27 ottobre 2020,

³⁷ Cfr. A. SALVATI, *L'assistenza religiosa in carcere*, cit.

³⁸ Cfr. V. TURCHI, *Misure alternative alla carcerazione e libertà religiosa*, in *Diritto Ecclesiastico*, 1988, II, p. 307.

Va infine ribadito che in sede di misura alternativa, si deve sempre fare riferimento all'ordinanza che dispone la misura, la quale ha un grande contenuto variabile che si deve adattare al caso concreto per le esigenze di rieducazione del condannato; di conseguenza tutte le argomentazioni che riguardano la "prevenzione" dal punto di vista cautelare, non possono naturalmente trovare applicazione.

L'ASSISTENZA RELIGIOSA NEL SISTEMA PENITENZIARIO SPAGNOLO: LUCI E OMBRE NELLA NORMATIVA VIGENTE

NÚRIA REGUART-SEGARRA

Sommario: 1. Introduzione. 2. Quadro normativo dell'assistenza religiosa nell'ordenamento giuridico spagnolo. 3. Il diritto a ricevere assistenza religiosa in carcere. 4. Breve riferimento ai centri di detenzione di stranieri. 5. Riflessioni conclusive.

1. *Introduzione*

Le società contemporanee stanno vivendo mutamenti in relazione alla presenza del fattore religioso nello spazio pubblico, che si sono concretizzati in un notevole aumento del pluralismo religioso come conseguenza dei costanti flussi migratori degli ultimi decenni e della convergenza di nuove pratiche religiose. Questo sta configurando una mappa plurale di convivenza tra diversi credi e comunità religiose con implicazioni giuridiche, culturali, sanitarie ed educative che occupano una posizione preminente nelle politiche pubbliche dei diversi Stati europei, preoccupando, allo stesso tempo, l'intera comunità internazionale. Questa diversità culturale e religiosa è una conseguenza diretta dell'efficacia nell'esercizio dei diritti fondamentali e può causare conflitti giuridici che devono essere affrontati attraverso uno scrupoloso monitoraggio degli standard internazionali sui diritti umani, in linea con la nostra condizione di democrazie avanzate.

Uno degli ambiti in cui questa crescente diversità culturale e religiosa è maggiormente presente è quello penitenziario, dove i detenuti mantengono intatto il loro diritto alla libertà religiosa, pur nei limiti inerenti al loro regime di reclusione. È in questo tipo di centri che l'assistenza religiosa fornita dalla rispettiva confessione trova la sua piena giustificazione, poiché i detenuti sono privati della possibilità di accedere a tale assistenza con i propri mezzi. Lo Stato deve rimuovere gli ostacoli e fornire mezzi adeguati per porre rimedio a questa mancanza. Allo stesso tempo, le confessioni religiose hanno interesse che i rispettivi membri ricevano un'assistenza spirituale e una coerente formazione religiosa che possano contribuire largamente alle finalità del sistema penitenziario spagnolo tendente alla rieducazione e al reinserimento sociale dei condannati. Secondo il Rapporto generale 2022 della Segreteria Generale degli Istituti Penitenziari spagnoli, i ministri e gli assistenti religiosi che hanno prestato servizi religiosi sono quelli appartenenti alla Chiesa cattolica (142), alla Federazione degli Enti Religiosi Evangelici della Spagna (276), ai Testimoni cristiani di Geova (228), alle Chiese Evangeliche Indipendenti (8), alla Chiesa Ortodossa Russa (8), alla Chiesa Ortodossa Rumena (2), alla Commissione Islamica di Spagna (16); tutto ciò ammonta ad un totale di 680 ministri e assistenti distribuiti in sette gruppi religiosi¹.

¹ Questo rapporto annuale è accessibile online: https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-general-de-instituciones-penitenciarias/Informe_General_IIPP_2022_12615039X.pdf (data di accesso, 9 maggio 2024).

Sulla base di quanto sopra, questo capitolo si propone di analizzare l'attuale quadro normativo relativo al diritto a ricevere l'assistenza religiosa della propria confessione negli istituti penitenziari spagnoli, con un breve riferimento anche ai centri di detenzione di stranieri, allo scopo di valutarne le carenze e proporre soluzioni pratiche di miglioramento.

2. Quadro normativo dell'assistenza religiosa nell'ordinamento giuridico spagnolo

Il diritto all'assistenza religiosa si configura come parte inscindibile del contenuto minimo del diritto fondamentale alla libertà religiosa sancito dall'articolo 16 della Costituzione spagnola del 1978 (di seguito, CE)². Da una lettura congiunta con l'articolo 9.2 CE emerge che non si tratta di un diritto di libertà negativo, in virtù del quale l'azione dello Stato deve limitarsi a rispettare o non interferire con tale diritto. Tale precetto, invece, ispira la funzione promozionale dello Stato, il quale, come avviene anche nell'ordinamento italiano secondo quanto previsto dall'articolo 3 della

² Art. 16 CE (BOE n. 311, del 29 dicembre 1978): «1. È garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico garantito dalla legge. 2. Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare la propria ideologia, religione o convinzioni. 3. Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni».

Costituzione della Repubblica Italiana (di seguito, CRI)³, è tenuto a promuovere le condizioni affinché la libertà e l'eguaglianza dell'individuo e dei gruppi ai quali appartiene siano reali ed effettive; rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione e facilitare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.⁴

Nel caso di rapporti di particolari soggezione, come quello che si instaura tra un detenuto e un istituto penitenziario, l'esercizio reale ed effettivo della libertà religiosa è direttamente condizionato all'intervento positivo dello Stato, che deve predisporre all'interno di tali istituti luoghi idonei a ciò, nonché autorizzare la presenza di ministri di culto affinché possano prestare questa assistenza religiosa a coloro che ne fanno richiesta⁵. Questa azione positiva dei poteri pubblici non può essere intesa come in collisione con la laicità dello Stato spagnolo, che rappresenta il principio giuri-

³ Art. 3 CRI: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

⁴ Art. 9.2 CE. Vedi la Sentenza della Corte Costituzionale Spagnola 68/2018, di 21 giugno (*BOE n. 179, di 25 luglio 2018*), ECLI:ES:TC:2018:68, che ricorda che «l'articolo 9.2 CE esprime la volontà del costituente di realizzare non solo l'uguaglianza formale ma anche l'uguaglianza sostanziale, consapevole che solo da questa uguaglianza sostanziale è possibile l'effettiva realizzazione del libero sviluppo della personalità».

⁵ M.R. PICCINI, *La tutela della libertà religiosa nel sistema carcerario italiano alla prova del multiculturalismo*, in *Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego*, 2012, 3, p. 212.

dico che definisce l'azione dello Stato rispetto al fenomeno religioso⁶. In tal senso, l'azione laica dello Stato spagnolo si fonda sul riconoscimento, sulla garanzia e sulla promozione giuridica del fattore religioso come fattore sociale specifico e trova il suo limite radicale nel principio della libertà religiosa, che definisce l'essenza e l'identità dello Stato in questa materia⁷.

Questa azione di riconoscimento, garanzia e promozione giuridica della libertà religiosa di tutti è particolarmente rilevante quando i cittadini si trovano in situazioni di privazione della loro libertà di movimento. La Legge Organica 7/1980, del 5 luglio, sulla Libertà Religiosa (di seguito, LOLR)⁸ prevede all'articolo 2.3 che, per la reale ed effettiva applicazione dei diritti derivanti dalla libertà religiosa, i poteri pubblici adotteranno le misure necessarie per agevolare l'assistenza religiosa negli istituti pubblici, mili-

⁶ P.J. VILADRICH, *Los principios informadores del Derecho eclesiástico español*, in *Derecho eclesiástico del Estado español*, a cura di J. FERRER ORTIZ, Eunsa, Pamplona, 1996⁴, pp. 115-152.

⁷ Pertanto, sia la laicità spagnola che quella italiana hanno carattere positivo, nella misura in cui anche la laicità italiana tutela il pluralismo a favore della massima espansione della libertà per tutti. Secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, tale principio implica che lo Stato non debba essere indifferente al fattore religioso, ma piuttosto debba assumere, in regime di equidistanza e imparzialità, una posizione di garante della libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale, che a sua volta richiede che credenze, culture e tradizioni diverse coesistano in eguale libertà. Di conseguenza, lo Stato italiano, proprio come lo spagnolo, deve garantire le condizioni che favoriscano questa massima espansione della libertà di tutte le persone e, specificamente, della loro libertà religiosa, sulla base di criteri di imparzialità (Sentenze della Corte Costituzionale Italiana 203/1989, di 11 aprile; 440/1995, di 18 ottobre; 327/2002, di 1 luglio; 67/2017, di 7 marzo).

⁸ BOE n. 177, del 24 luglio 1980.

tari, ospedalieri, assistenziali, penitenziari e negli altri istituti da loro dipendenti, nonché la formazione religiosa in centri educativi pubblici. Il quadro normativo in materia di assistenza religiosa negli istituti di proprietà pubblica è completato dalle intese firmate tra lo Stato spagnolo e le diverse confessioni religiose, cioè con la Santa Sede, che ha la considerazione di trattato internazionale o concordato⁹, con la Federazione degli Enti Religiosi Evangelici di Spagna (FEREDE)¹⁰, con la Federazione delle Comunità Ebraiche di Spagna (FCJE)¹¹ e con la Commissione Islamica di Spagna (CIE)¹², che sono state approvate con legge ordinaria¹³; ognuna delle quali si è sviluppata anche attraverso successive intese amministrative.

Dopo l'approvazione della LOLR, comincia ad emergere in Spagna un panorama in cui la crescita dei flussi migratori fa sì che una grande diversità di culture e creden-

⁹ Si richiamano gli Accordi tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede del 3 gennaio 1979 in materia giuridica; sull'insegnamento e gli affari culturali; sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e sul servizio militare dei chierici e dei religiosi; e sugli affari economici.

¹⁰ Legge 24/1992, del 10 novembre, che approva l'accordo di cooperazione statale con la FEREDE. BOE n. 272, del 12 novembre 1992.

¹¹ Legge 25/1992, del 10 novembre, che approva l'accordo di cooperazione statale con la FCJE. BOE n. 272, del 12 novembre 1992.

¹² Legge 26/1992, del 10 novembre, che approva l'accordo di cooperazione statale con la CIE. BOE n. 272, del 12 novembre 1992.

¹³ Art. 7.1 LOLR: «Lo Stato, tenendo conto delle credenze religiose esistenti nella società spagnola, stabilirà, se del caso, Accordi di Cooperazione o Accordi con le Chiese, Confessioni e Comunità Religiose iscritte nel Registro che, per la loro portata e numero di credenti, hanno raggiunto una presenza notevole in Spagna. In ogni caso, questi Accordi saranno approvati dalla Legge delle Cortes Generales».

ze religiose debbano coesistere nello stesso spazio sociale¹⁴. Ciò rende necessario adattare il modello di assistenza religiosa negli istituti pubblici alla nostra società religiosa plurale, per evitare di generare situazioni di discriminazione nell'esercizio del diritto alla libertà religiosa.

Lo Stato non fornisce assistenza spirituale, che spetta alle rispettive confessioni, ma i poteri pubblici si limitano a fornire le risorse di sostegno necessarie affinché i detenuti nei centri pubblici possano superare i limiti e le difficoltà nel relazionarsi con i propri ministri religiosi e assistere agli atti di culto, rispettando così il mandato costituzionale dell'articolo 9.2 CE. Il fondamento dell'assistenza religiosa è, quindi, la promozione della libertà religiosa e dell'uguaglianza affinché non si verifichino situazioni discriminatorie rispetto ai credenti delle diverse confessioni, o rispetto a quelli della stessa confessione, quanto alla cooperazione dei poteri pubblici per facilitare l'assistenza spirituale dei detenuti in istituti pubblici. In tal senso, spetta allo Stato creare le infrastrutture e le condizioni adeguate affinché i cittadini, le cui possibilità di riceverlo sono ridotte perché confinati in centri caratterizzati da un regime di speciale suditanza, possano ricevere l'assistenza spirituale diretta dalle rispettive confessioni¹⁵. Tuttavia, il mandato ai poteri pubblici di adottare le misure necessarie per garantire l'assistenza religiosa negli istituti pubblici non trasforma tale assi-

¹⁴ Al riguardo, si veda V. CAMARERO SUÁREZ y N. REGUART SEGARRA, *Las migraciones y su impacto en el progreso de la libertad religiosa en España e Italia: contraste de ordenamientos*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023, pp. 24-31.

¹⁵ M. LÓPEZ ALARCÓN, *Asistencia religiosa*, in *Derecho eclesiástico del Estado español*, a cura di J. FERRER ORTIZ, Eunsa, Pamplona, 2007⁶, pp. 249-251.

stenza in un servizio pubblico, poiché il principio di laicità proclamato nell'articolo 16.3 CE non consente di equiparare le funzioni religiose alle funzioni statali¹⁶. Sebbene l'assistenza religiosa non possa essere considerata un servizio pubblico, aiuta lo Stato a realizzare la coesione sociale nelle sue istituzioni¹⁷.

Nello specifico, l'assistenza religiosa tutela l'esercizio dei diritti minimi previsti dall'articolo 2 LOLR: pratica di atti di culto, commemorazione di festività, celebrazione di riti matrimoniali, ricevere una degna sepoltura senza discriminazioni per motivi religiosi, ricevere e fornire istruzione e informazione religiosa di ogni genere, riunirsi o manifestarsi pubblicamente per scopi religiosi e associarsi per sviluppare comunitariamente attività religiose. Tuttavia, ci saranno centri in cui alcuni di questi diritti non potranno essere esercitati o dovranno essere soggetti a severe restrizioni come richiesto dal regime di detenzione. L'assistenza spirituale richiesta dai detenuti in istituti o strutture pubbliche deve essere prestata dalla confessione religiosa o dall'associazione ideologica alla quale l'interessato appartiene. L'obbligo dello Stato si limita a fornire ai rappresentanti di tali as-

¹⁶ M. RODRÍGUEZ BLANCO, *La presencia de la religión en los establecimientos públicos como exigencia del derecho fundamental de libertad religiosa. El ejemplo de la asistencia religiosa en centros penitenciarios conforme al Derecho internacional*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2015, XXXI, p. 104.

¹⁷ M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, *Los ministros de culto encargados de la prestación de asistencia religiosa en la Fuerzas Armadas, prisiones, hospitales y en otros centros públicos similares*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2021, 57, p. 56.

sociazioni la suddetta assistenza, affinché i detenuti possano godere pienamente del loro diritto¹⁸.

L'assistenza spirituale è promossa dalle autorità pubbliche sulla base di modelli teorici stabiliti in base alle specificità di ciascun confinamento. Ci sono distinte possibili modalità per garantire l'assistenza religiosa negli istituti pubblici. Concretamente, si differenziano il modello di integrazione, il modello di rapporto contrattuale ed il modello di libero accesso. Il primo è stato necessariamente abbandonato, dato che, nella configurazione di uno Stato laico, non c'è spazio per l'integrazione dei ministri religiosi come lavoratori pubblici nell'Amministrazione pubblica. Il secondo sembra il più coerente e rispettoso con il significato attuale dello Stato e si proietta attraverso un rapporto giuridico civile, amministrativo o lavorativo. Infine, nel modello di libero ingresso e uscita, lo Stato è tenuto ad autorizzare l'accesso all'interno dell'istituto al ministro di culto che deve prestare il servizio di assistenza richiesto. In quest'ultimo modello, che prevede un rapporto più tenue o fragile con lo Stato, la confessione religiosa si farà carico delle spese sostenute¹⁹.

¹⁸ A. FERNÁNDEZ-CORONADO, S. PÉREZ ÁLVAREZ, *Régimen jurídico de la asistencia religiosa en los centros de internamiento de extranjeros en el Derecho español*, in *Derecho y Religión*, 2019, XIV, p. 79.

¹⁹ M. LÓPEZ ALARCÓN, *Asistencia religiosa*, cit., pp. 252-25; A. MOTILLA, *Asistencia religiosa*, in *Manual de Derecho eclesiástico*, a cura di I.C. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS, A. MOTILLA, Trotta, Madrid, 2016, pp. 249-250; V. CAMARERO SUÁREZ y N. REGUART SEGARRA, *Las migraciones y su impacto...*, cit., p. 39.

3. *Il diritto a ricevere assistenza religiosa in carcere*

È nei centri penitenziari che l'assistenza religiosa trova la sua piena giustificazione, poiché la privazione della libertà dei detenuti non consente un normale rapporto con il mondo esterno²⁰. Spetta allo Stato rimuovere gli ostacoli e fornire mezzi adeguati per porre rimedio a questa carenza. D'altra parte, le confessioni religiose hanno interesse che i rispettivi membri ricevano un'assistenza spirituale e una coerente formazione religiosa, che possano contribuire largamente alle finalità del sistema penitenziario spagnolo che deve tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale dei condannati²¹.

Il diritto a ricevere assistenza religiosa in carcere è espressamente previsto dalla Legge Organica 1/1979, del 26 settembre, Generale Penitenziaria (di seguito, LOGP)²², il cui articolo 54 afferma che l'Amministrazione garantirà la libertà religiosa dei detenuti e faciliterà i mezzi per il suo esercizio. Anche l'articolo 51.3, sulle comunicazioni e le visite dei detenuti, annuncia che, previa richiesta, i detenuti possono essere autorizzati a comunicare con sacerdoti o ministri del loro culto. Tra le attività previste per favorire la partecipazione dei detenuti ci sono anche quelle di carattere religioso²³. Per quanto riguarda le esigenze alimentari, l'ar-

²⁰ M.A. HERRERA GARCÍA, *La asistencia religiosa*, in *Derecho y Religión*, a cura di J. ROSSELL GRANADOS, R. GARCÍA GARCÍA, Edisofer, Valencia, 2020, p.716.

²¹ Art. 25.2 CE. Vedi M. LÓPEZ ALARCÓN, *Asistencia religiosa*, cit., p. 260.

²² BOE n. 239, del 5 ottobre 1979.

²³ Vedi l'art. 24 LOGP e l'art. 55.1 del RD 190/1996, del 9 febbraio, che approva il Regolamento Penitenziario (BOE n. 40, del 15 febbraio 1996).

articolo 21.2 prevede che l'Amministrazione fornisca ai detenuti alimenti controllati, tenendo conto, per quanto possibile, delle loro convinzioni filosofiche e religiose²⁴.

Tali disposizioni derivano, in primo luogo, dall'articolo 25.2 CE, che contiene il nucleo della normativa sulle pene detentive, affermando che il condannato a pena detentiva che stia scontando la medesima godrà dei diritti fondamentali previsti nel capitolo secondo, titolo primo, della Costituzione, eccezion fatta di quelli che siano espressamente limitati dal contenuto della sentenza di condanna, della finalità della pena e della legge penitenziaria. In ogni caso, avrà diritto allo sviluppo completo della sua personalità. In linea con ciò, l'articolo 3 LOGP stabilisce che l'attività penitenziaria si svolgerà nel rispetto della personalità umana dei detenuti e dei loro diritti ed interessi giuridici non lesi dalla pena, senza stabilire alcuna differenza fondata su motivi di razza, opinioni politiche, credenze religiose, condizione sociale o qualsiasi altra circostanza di natura simile²⁵. Di conseguenza, i detenuti potranno esercitare i diritti civili, politici, sociali, economici e culturali, tra cui naturalmente il diritto alla libertà religiosa si trova.

Tra gli accordi di cooperazione firmati con le confessioni religiose, segnaliamo, innanzitutto, l'Accordo sugli Affari Giuridici firmato tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede. Secondo l'articolo IV, lo Stato riconosce e garantisce l'esercizio del diritto all'assistenza religiosa dei cittadini reclusi negli istituti penitenziari, ospedali, sanatori, orfanotrofi e

²⁴ Vedi anche l'art. 226.1 del RD 190/1996.

²⁵ Una dichiarazione simile si trova nell'art. 4.1 del RD 190/1996.

centri assimilati, sia privati che pubblici. Il regime dell'assistenza religiosa cattolica e l'attività pastorale dei suddetti centri di natura pubblica saranno regolati di comune accordo tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato. In ogni caso, sarà salvaguardato il diritto alla libertà religiosa delle persone e il dovuto rispetto dei loro principi religiosi ed etici.

Nello sviluppo di questo Accordo, nel 1993 è stato firmato l'Accordo sull'assistenza religiosa cattolica negli istituti penitenziari²⁶. Lo Stato garantisce l'assistenza religiosa fornendo fondi finanziari, coprendo le spese, ma non crea alcun tipo di legame con i fornitori di assistenza religiosa. A partire da questo accordo, non esiste alcun collegamento tra il cappellano e l'Amministrazione pubblica, quindi il pagamento viene effettuato alla diocesi e non al sacerdote²⁷. Con ciò si perseguiva la scomparsa del corpo dei cappellani carcerari, che però non è dichiarato estinto²⁸. Secondo l'articolo 2 dell'Ordinanza del 24 novembre 1993, l'assistenza religiosa cattolica comprenderà le seguenti attività: celebrazione della Santa Messa nelle domeniche e nelle festività religiose e facoltativamente in qualsiasi altro giorno; visita ai detenuti e accoglienza nel loro ufficio, da parte del Sacerdote incaricato dell'assistenza religiosa, attenzione a quanti desiderano porre domande o sollevare dubbi o problemi religiosi; istruzione e formazione religiosa e consulenza su

²⁶ Ordinanza del 24 novembre 1993 che prevede la pubblicazione dell'Accordo sull'assistenza religiosa cattolica negli istituti penitenziari (BOE n. 298, del 14 dicembre 1993).

²⁷ *Ivi*, art. 5.

²⁸ M.A. HERRERA GARCÍA, *La asistencia religiosa*, cit., p. 717.

questioni religiose e morali; celebrazione degli atti di culto e amministrazione dei sacramenti; quelle altre attività direttamente collegate allo sviluppo religioso del detenuto; e collaborazione all'umanizzazione della vita carceraria.

Questa assistenza religiosa cattolica sarà assicurata da sacerdoti, nominati dall'Ordinario del luogo e formalmente autorizzati dalla Direzione Generale degli Istituti Penitenziari, i quali cesseranno la loro attività di propria spontanea volontà, per decisione della corrispondente autorità ecclesiastica o su iniziativa o proposta della Direzione Generale degli Istituti Penitenziari²⁹. I ministri di culto cattolico possono essere assistiti gratuitamente da volontari cristiani costituiti da uomini e donne con vocazione e preparazione specifica, su proposta dell'Ordinario del luogo³⁰. Per quanto riguarda i luoghi di culto, l'ordinanza prevede che gli istituti penitenziari saranno dotati di una cappella per la preghiera e, qualora ciò non fosse possibile, dovranno disporre di un luogo idoneo allo svolgimento degli atti di culto³¹.

Per i detenuti che non professano la religione cattolica e la cui confessione ha stipulato un'intesa con lo Stato, si applica l'articolo 9 della relativa intesa, che stabilisce la libera entrata e uscita, senza limitazione di orario, negli istituti penitenziari dei ministri designati dalla rispettiva comunità, previa approvazione della federazione, e debitamente autorizzate dagli istituti corrispondenti. L'assistenza religiosa sarà assicurata nel rispetto del principio della libertà religiosa e con l'osservanza delle norme di organizzazione e di regi-

²⁹ Art. 3 dell'Ordinanza del 24 novembre 1993.

³⁰ *Ivi*, art. 6.

³¹ *Ivi*, art. 7.

me interno dei centri, soprattutto di quanto previsto dalla legislazione penitenziaria. Le intese, pur non prevedendo la copertura delle spese economiche sostenute dalle confessioni religiose per la prestazione dell'assistenza, impegnano le autorità pubbliche a mettere a disposizione dei ministri di culto locali adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni religiose.

Inoltre, il Regio Decreto 710/2006, del 9 giugno³², sviluppa le intese firmate dallo Stato con la FEREDE, la FCJE e la CIE in materia di assistenza religiosa penitenziaria e specifica il contenuto dell'assistenza religiosa nell'esercizio del culto, la prestazione di servizi rituali, l'istruzione e la consulenza morale e religiosa nonché, se del caso, le onoranze funebri nel rito corrispondente³³. A questo elenco di azioni si aggiungono le disposizioni dell'articolo 10.2 dello stesso Regio Decreto, secondo il quale la celebrazione del culto avrà luogo nei giorni considerati festivi nelle rispettive intese, ferme restando le norme di regime interno e di funzionamento degli centri penitenziari. Parimenti, per giustificato motivo, il culto potrà svolgersi anche in giorni diversi da quelli indicati.

Le rispettive confessioni designeranno i ministri di culto incaricati dell'assistenza religiosa, i quali dovranno ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione penitenziaria. Possono essere designati come tali gli individui che, appartenenti a chiese o comunità integrate nella FEREDE, nella FCJE o nella CIE, sono dedicati stabilmente al ministero religioso

³² BOE n. 138, del 10 giugno 2006.

³³ Art. 2 del RD 710/2006, del 9 giugno.

e così è certificato dalla rispettiva chiesa o comunità, previa approvazione della federazione o commissione³⁴. Per l'elaborazione di questo Regio Decreto, poiché costituisce uno sviluppo diretto delle intese del 1992, sono stati consultati la FEREDE, la FCJE e la CIE, pertanto il contenuto dato all'assistenza religiosa è stato concordato con queste confessioni religiose³⁵.

A causa di successive intese con la confessione musulmana³⁶, i suoi ministri di culto saranno gli unici a poter ricevere un beneficio economico statale per questa assistenza purché richiesto da almeno 10 detenuti. Nonostante ciò, la CIE comprende che il contributo finanziario non è sufficiente a coprire le spese di viaggio dei religiosi verso i centri penitenziari³⁷. Dal 2015, la CIE denuncia una mancanza di conoscenza che porta a identificare la richiesta di assistenza religiosa con una potenziale radicalizzazione del detenuto, tanto che, in alcune occasioni, quando un detenuto musulmano ha chiesto di ricevere assistenza, è stato visto con so-

³⁴ *Ivi*, art. 3. Successivamente, l'articolo 4 stabilisce i requisiti che i ministri di culto devono possedere per essere autorizzati dall'Amministrazione penitenziaria a prestare assistenza religiosa.

³⁵ M. RODRÍGUEZ BLANCO, *Asistencia religiosa penitenciaria de las confesiones minoritarias con Acuerdo de cooperación*, in *Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España*, a cura di I. MARTÍN SÁNCHEZ, M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Fundación Universitaria Española, 2009, pp. 183-207.

³⁶ Si veda l'Accordo di collaborazione tra lo Stato e la Commissione islamica della Spagna per il finanziamento delle spese sostenute per lo sviluppo dell'assistenza religiosa negli istituti penitenziari sotto la giurisdizione statale, firmato il 24 ottobre 2007 a Madrid tra i Ministri della Giustizia e dell'Interno e la CIE.

³⁷ M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, *Los ministros de culto encargados...*, cit., p. 18.

spetto e sottoposto ad uno speciale regime di monitoraggio, che provoca il cosiddetto «effetto scoraggiamento», per cui il detenuto non richiede nuovamente il servizio e prega nascondendo la propria fede³⁸.

L'assenza di intesa sul finanziamento dell'assistenza religiosa agli ebrei e agli evangelici non è in alcun modo giustificata e si inserisce in una linea generale che rileva la mancanza di norme chiare riguardo alla fornitura dell'assistenza religiosa non cattolica in Spagna³⁹. In tal senso, nei confronti dei detenuti appartenenti a confessioni religiose iscritte ma prive di intesa, essi hanno anche il diritto riconosciuto dall'art. 230 del Regolamento Penitenziario a rivolgersi alla rispettiva confessione per ricevere assistenza spirituale e, nonostante l'ambiguità del testo, sembra consentire il libero accesso all'istituto del ministro accreditato, soggetto alle regole del regime interno⁴⁰.

Le differenze tra i sistemi penitenziari spagnolo e italiano a questo riguardo sono numerose. In Italia, si osserva

³⁸ Si veda il *Rapporto annuale sulla libertà religiosa in Spagna*, 2015, p. 32, citato in V. CAMARERO SUÁREZ y N. REGUART SEGARRA, *Las migraciones y su impacto...*, cit., p. 40.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Art. 230 del RD 190/1996, del 9 febbraio: «1. Tutti i detenuti avranno il diritto di rivolgersi ad una confessione religiosa registrata per richiedere assistenza purché questa sia fornita nel rispetto dei diritti delle altre persone. Nei Centri può essere allestito uno spazio per la pratica dei riti religiosi. 2. Nessun detenuto può essere costretto ad assistere o a partecipare agli eventi di una confessione religiosa. 3. L'Autorità Penitenziaria renderà più facile ai fedeli il rispetto del cibo, dei riti e delle feste della rispettiva confessione, ogniqualvolta la disponibilità di bilancio, la sicurezza e la vita del Centro e i diritti fondamentali dei restanti detenuti lo consentano. 4. In tutto ciò che riguarda l'assistenza religiosa dei detenuti si seguiranno le disposizioni stabilite negli accordi firmati dallo Stato spagnolo con le diverse confessioni religiose».

una chiara differenza di trattamento tra i detenuti cattolici e coloro che professano altre convinzioni religiose nella propria Legge del sistema penitenziario⁴¹. In primo luogo, i detenuti cattolici hanno il diritto di esercitare la propria libertà religiosa senza bisogno di chiedere assistenza alle autorità competenti⁴², nella misura in cui in questi centri opera il cappellano cattolico in collegamento permanente con l'Amministrazione penitenziaria⁴³. Lo stesso non avviene con i detenuti non cattolici, che devono farne espressa richiesta, autorizzata dal direttore del centro, il che costituisce un evidente ostacolo all'assistenza religiosa nelle carceri in condizioni di equidistanza e parità⁴⁴.

Un'altra differenza di trattamento si riscontra nella celebrazione dei riti stessi, poiché la normativa penitenziaria italiana prevede che ciascun centro sia dotato di una o più cappelle, a seconda delle esigenze del servizio religioso, e che le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei detenuti cattolici saranno assicurate da uno o più cap-

⁴¹ Legge 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

⁴² *Ivi*, art. 26: «1. I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. 2. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. 3. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. 4. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti».

⁴³ Per la regolamentazione del regime giuridico del ministro del culto cattolico si applicano le disposizioni della Legge 4 marzo 1982, n. 68. Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

⁴⁴ E. OLIVITO, «*Se la montagna non viene a Maometto*». *La libertà religiosa in carcere alla prova del pluralismo e della laicità*, in *Costituzionalismo*, 2015, 2, p. 9.

pellani⁴⁵. Per quanto riguarda il culto non cattolico, è stabilito che, anche in assenza di ministri di culto, la gestione del centro penitenziario consentirà locali idonei. Tuttavia, la pratica dimostra che il rispetto di questa disposizione non è sempre possibile, in larga misura, a causa delle limitazioni delle infrastrutture carcerarie, nonché delle condizioni di sovraffollamento che caratterizzano il sistema carcerario italiano e che influiscono sulla vita quotidiana dei detenuti. L'attuazione di questa disposizione normativa spetta direttamente alle amministrazioni penitenziarie, tanto che sono gli stessi centri che, mediante circolari interne, stabiliscono le condizioni specifiche per la libera professione del culto non cattolico, in base ai propri spazi e alle proprie capacità⁴⁶. Ciò contrasta ancora con l'avanzato sviluppo normativo dello status del cappellano cattolico in questo tipo di istituti.

Notiamo un'ultima distinzione tra quelle confessioni non cattoliche che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano, che di solito incorporano disposizioni riguardanti l'assistenza religiosa ai propri fedeli negli spazi pubblici, e quelle che non lo hanno fatto. In quest'ultimo caso, valutiamo molto positivamente che l'accesso agli istituti penitenziari sia consentito anche a tutti coloro che, avendo uno specifico interesse per la risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei

⁴⁵ Art. 58.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

⁴⁶ S.I. CAPASSO, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 2016, 19, p. 6.

contatti tra la comunità penitenziaria e la società libera⁴⁷. Ciò è in linea con la tradizionale visione che gli Stati hanno avuto della religione come fattore essenziale per la trasmissione di valori morali tendenti a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e la convivenza pacifica⁴⁸, tanto che i ministri di culto delle confessioni non cattoliche senza intesa approvata con legge del Parlamento potranno, a priori, accedere agli istituti penitenziari perché hanno un interesse specifico alla risocializzazione dei detenuti e sono in grado di promuoverla efficacemente. In questo modo si garantisce una tutela specifica alla sensibilità religiosa dei detenuti e un chiaro riconoscimento del valore positivo che credenze, pratiche e legami religiosi possono avere nel loro percorso riabilitativo⁴⁹.

4. Breve riferimento ai centri di detenzione di stranieri

I centri di internamento per stranieri (di seguito, CIE) sono un tassello fondamentale del sistema migratorio la cui funzione principale è quella di tutelare, preventivamente e precauzionalmente, gli stranieri al fine di garantirne l'espulsione, il rimpatrio o il rientro per i motivi e nei termini previsti dalla legge. Si configurano come istituti pubblici non penitenziari, dipendenti dal Ministero dell'Interno, che,

⁴⁷ Art. 58.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e art. 17.2 della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

⁴⁸ P.L. CERDA PÉREZ (a cura di), *Prisión, espiritualidad y religión. Una visión desde la reinserción social*, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Salamanca, 2020.

⁴⁹ M.R. PICCINI, *La tutela della libertà religiosa...*, cit., p. 215.

con la finalità suddetta, sono destinati a detenere e custodire gli stranieri che (1) non possiedono i requisiti necessari per accedere al territorio spagnolo e devono rimanervi per più di 72 ore prima di poter essere rimpatriati nei rispettivi paesi di origine, oppure, (2) avendo la residenza legale in Spagna, sono soggetti a un procedimento di espulsione dal territorio nazionale per essere incorso in uno dei motivi previsti a tal fine nella Legge Organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale (di seguito, LEX)⁵⁰, o nell'articolo 89⁵¹ del Codice penale⁵².

⁵⁰ BOE n. 10, del 12 gennaio 2000. Si veda l'art. 62: «1. Una volta che il procedimento è stato avviato per uno qualsiasi dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 54.1, dalle lettere a), d) ed f) dell'articolo 53.1 e dall'articolo 57.2 della presente Legge Organica in cui l'espulsione del territorio spagnolo può essere proposta, l'istruttore può chiedere al giudice istruttore competente di ordinare l'ingresso dello straniero in un centro di detenzione durante l'elaborazione del fascicolo sanzionatorio. [...] 2. La detenzione sarà mantenuta per il tempo indispensabile agli scopi del fascicolo, con una durata massima di 60 giorni, e senza che si possa concordarsi una nuova detenzione per nessuna delle cause previste nello stesso fascicolo [...]».

⁵¹ Legge Organica 10/1995, del 23 novembre, del Codice Penale (BOE n. 281, del 24 novembre 1995), art. 89: «1. Le pene detentive superiori ad un anno inflitte ad un cittadino straniero saranno sostituite dall'espulsione dal territorio spagnolo. [...] 8. Quando, dopo aver acconsentito all'espulsione in uno qualsiasi dei casi previsti dal presente articolo, lo straniero non viene trovato o non è effettivamente privato della libertà in esecuzione della pena inflitta, il giudice o il tribunale può convenire, al fine di assicurarne l'espulsione, il loro ingresso in un centro di detenzione di stranieri, nei termini e con i limiti e le garanzie previste dalla legge sulle espulsioni governative». Per un'analisi dettagliata, vedi F. PÉREZ MADRID, *Inmigración y libertad religiosa. Un estudio desde la Ley de Extranjería*, Civitas, Madrid, 2004.

⁵² Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO, *Inmigración y libertad religiosa en España. La asistencia religiosa en los centros de internamiento de extranjeros*, in *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa* a cura di A. INGOGLIA, M. FERRANTE,

Questi centri compaiono per la prima volta nell'ordinamento giuridico spagnolo nella Legge Organica 7/1985, del 1° luglio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna⁵³, che rappresenta la prima legge sugli stranieri, dopo la quale hanno continuato ad espandersi i casi in cui è possibile ricorrere alla detenzione. La natura di questi centri è rimasta immutata poiché l'articolo 26.2 della citata norma indicava la possibilità di concordare giudizialmente, a carattere preventivo o cautelare, l'ammissione in centri che non hanno carattere penitenziario degli stranieri coinvolti in determinati casi di espulsione mentre il fascicolo è risolto. Costituiscono in tal modo l'unico caso di privazione della libertà di movimento per la commissione di un illecito amministrativo. Nonostante la loro controversa esistenza, le Corti hanno tutelato questi centri fin dal primo ricorso di incostituzionalità alla citata LO del 1985, avviando una linea di progressivo, modulato riconoscimento costituzionale dei diritti degli stranieri che prosegue nel tempo con successivi richiami all'attenzione, attraverso il deposito dei ricorsi di incostituzionalità, nelle diverse riforme legislative⁵⁴.

Libreria Universitaria Edizioni, Padova, 2017, p. 46; V. CAMARERO SUÁREZ y N. REGUART SEGARRA, *Las migraciones y su impacto...*, cit., p. 43; A. FERNÁNDEZ-CORONADO, S. PÉREZ ÁLVAREZ, *Régimen jurídico de la asistencia religiosa...*, cit., p. 85.

⁵³ BOE n. 158, del 3 luglio 1985.

⁵⁴ A. SOLANES CORELLA, *Un análisis crítico de los centros de internamiento de extranjeros en España: normativa, realidad y alternativas*, in *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, 2016, 19, pp. 37-39. Vedi la Sentenza della Corte Costituzionale Spagnola 115/1987, del 7 luglio (BOE n. 180, del 29 luglio 1987), ECLI:ES:TC:1987:115.

La regolamentazione limitata di tali centri prevista dall'articolo 26 è mantenuta fino all'approvazione dell'Ordinanza del Ministero della Presidenza del 22 febbraio 1999, sulle regole di funzionamento e sul regime interno dei CIE. La necessaria riforma della LO del 1985 arriva con la già citata LEX del 2000, che ha subito una successiva riforma nel 2003 per incorporare, tra gli altri, gli articoli da 62 *bis* a 62 *sexies*, con i quali gli aspetti più importanti del funzionamento dei CIE sono regolati per la prima volta da una legge organica. Tra i diritti e i doveri dei detenuti, spicca la rilevanza delle credenze e delle pratiche religiose nel determinare cosa possa costituire un atto discriminatorio⁵⁵, che sono considerate infrazioni molto gravi⁵⁶. L'approvazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare, unitamente ai gravi problemi generati nella maggioranza dei CIE, più volte denunciata, motivano l'espresso mandato della nuova versione della LEX ad approvare un regolamento specifico

⁵⁵ Art. 23 LEX: «1. Ai fini della presente legge, per discriminazione si intende qualsiasi atto che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza nei confronti di uno straniero in base alla razza, al colore, alla discendenza o all'origine nazionale o etnica, alle credenze e alle pratiche religiose, e di chi lo scopo o l'effetto è quello di distruggere o limitare il riconoscimento o l'esercizio, in condizioni di uguaglianza, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale o culturale. [...]».

⁵⁶ Art. 54.1.c) LEX: «1. Sono infrazioni molto gravi: [...] c) I comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nei termini previsti dall'articolo 23 della presente legge, purché il fatto non costituisca reato».

per questi centri. Il regolamento di funzionamento e regime interno dei CIE è finalmente approvato tra il Regio Decreto 162/2014, del 14 marzo. Si compone di 59 articoli distribuiti in sette titoli che, insieme agli articoli da 60 a 62 e da 62 *bis* a *sexies* della LEX, contengono l'attuale regolamentazione fondamentale dei CIE⁵⁷.

La libertà religiosa è espressamente tutelata dall'articolo 45 del RD 162/2014, in virtù del quale la direzione garantirà e rispetterà la libertà religiosa degli stranieri internati, fornendo i mezzi per la sua pratica. Allo stesso modo, renderà più facile per gli stranieri rispettare il cibo, i riti e le festività della rispettiva confessione, purché la sicurezza e le attività del centro e i diritti fondamentali dei restanti stranieri internati lo consentano. Questa libertà diventa particolarmente importante nei CIE, per quanto allo straniero è espressamente vietato lasciare il centro, il che obbliga lo Stato a fornire i mezzi necessari affinché i detenuti in questi centri possano ricevere assistenza religiosa, al punto che, senza la collaborazione dei poteri pubblici, l'assistenza religiosa non può essere fornita dalle confessioni religiose che lo desiderino⁵⁸.

Il modello attuale si basa sul libero accesso ai CIE da parte del rappresentante della comunità religiosa per fornire assistenza religiosa ai detenuti che ne facciano richiesta, nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza interna. Lo Stato

⁵⁷ A. PAYÁ RICO, *Asistencia Religiosa en Centros de Internamiento de Extranjeros. Revisión de los convenios de colaboración: realidad y sugerencias*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2021, XXXVII, pp. 288-289.

⁵⁸ A. PAYÁ RICO, *La libertad religiosa en los centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros*, Laborum, 2017, p. 266.

si impegna a fornire i mezzi materiali necessari per la prestazione *in loco* del servizio di assistenza religiosa, ma i costi sono coperti dalla confessione, con la possibilità che lo Stato si faccia carico di parte dei costi derivanti dall'assistenza stipulando una convenzione con la confessione religiosa che fornirà assistenza⁵⁹.

In quest'ordine, la collaborazione si è manifestata con la firma di intese, di struttura molto simile, tra il Ministero dell'Interno e le quattro confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato, in particolare con la Conferenza Episcopale Spagnola e con le confessioni evangelica, ebraica e musulmana⁶⁰, per garantire l'assistenza religiosa nei CIE, non coprendo però economicamente le spese sostenute. Come ha sottolineato la dottrina, è straordinariamente significativo che, nell'unico campo in cui le norme applicabili alla Chiesa cattolica e a qualche altra confessione sono praticamente identiche, è in relazione ai cosiddetti centri di detenzione per stranieri⁶¹, poiché la maggioranza dell'assistenza religiosa fornita è non cattolica⁶².

Nella discussione su questo modello si rileva come inconveniente la minore stabilità nell'offerta di assistenza,

⁵⁹ A. FERNÁNDEZ-CORONADO, S. PÉREZ ÁLVAREZ, *Régimen jurídico de la asistencia religiosa...*, cit., pp. 80-81.

⁶⁰ Accordo di collaborazione del 12 giugno 2014 tra il Ministero dell'Interno per garantire l'assistenza religiosa cattolica nei CIE e Accordi di collaborazione del 4 marzo 2015 che garantiscono l'assistenza religiosa evangelica, ebraica e musulmana nei CIE.

⁶¹ I.C IBÁN, *Mis errores de previsión acerca de la LOLR*, in *Derecho y Religión*, 2020, 15, p. 39.

⁶² V. CAMARERO SUÁREZ y N. REGUART SEGARRA, *Las migraciones y su impacto...*, cit., p. 46.

nonché il non sempre facile coordinamento dell'assistenza religiosa con il resto delle attività del centro. Inoltre, non vi è alcuna garanzia di agilità nella fornitura del servizio di assistenza o di disponibilità di ministri di culto quando il numero dei destinatari è ragionevole. Anche se con questa modalità l'assistenza non guadagna in trasparenza e autenticità, si tratta di un modello coerente con l'attuale diritto ecclesiastico spagnolo, che può funzionare con tutte le confessioni religiose e in qualsiasi tipo di centro di detenzione speciale⁶³.

Insomma, nell'ambito normativo spagnolo sull'assistenza religiosa nei CIE, il canale bilaterale ha acquisito notevole importanza attraverso la stipula di intese tra poteri pubblici e confessioni religiose, oltre quelle siglate inizialmente nel 1992 con le confessioni acattoliche e nel 1979 con la Santa Sede. La dinamica spagnola, con le sue luci e le sue ombre, è largamente preferibile alla discrezionalità amministrativa riscontrata in altri ordinamenti, come quello italiano, in cui sporadiche disposizioni volte a garantire la libertà religiosa degli stranieri sono lasciate alla discrezionalità degli organi di governo e gestione di tali centri e, soprattutto, sono condizionate dalle loro esigenze di sicurezza, che possono essere gravemente lesive dei diritti fondamentali dei detenuti e, in particolare, del loro diritto alla libertà religiosa⁶⁴.

⁶³ A. PAYÁ RICO, *Asistencia Religiosa en Centros de Internamiento de Extranjeros...*, cit., p. 303.

⁶⁴ S. MONTESANO, *La tutela della libertà di culto dei migranti nel sistema di accoglienza in Italia*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2021, XXXVII, p. 284. Al riguardo, si veda V. CAMARERO SUÁREZ y N. REGUART SE-

5. *Riflessioni conclusive*

Sono molte le luci che emergono dall'analisi giuridica del sistema di assistenza religiosa che attualmente governa l'ambiente carcerario spagnolo. Apprezziamo molto positivamente che questo si è configurato attorno ad accordi di cooperazione con le principali confessioni religiose presenti nella società spagnola, anche se non si comprende che l'assunzione dei costi economici derivanti da questo servizio sia stata prevista solo per le confessioni cattolica e musulmana. Nonostante quanto sopra, riteniamo che l'assistenza religiosa nelle carceri e nei CIE non possa essere condizionata alla previa sottoscrizione di un accordo quadro di cooperazione con lo Stato, sul modello di quello firmato nel 1979 con la Chiesa cattolica e nel 1992 con evangelici, ebrei e musulmani, colmando le differenze tra loro. Si tratta di un quadro normativo solido che ha bisogno di un necessario aggiornamento normativo affinché possa accogliere l'espansione del servizio di assistenza religiosa in questi centri, al fine di affrontare le nuove sfide poste dalla diversità culturale e religiosa.

Siamo di fronte all'esercizio di un diritto fondamentale in circostanze del tutto particolari, che devono essere alla portata anche delle altre confessioni religiose, siano esse iscritte o meno nel Registro degli Enti Religiosi, abbiano ottenuto o meno una dichiarazione di presenza notevole in

GARRA, *Las migraciones y su impacto...*, cit., pp. 141-147; O. DANIELE, *Il caso delle nuove comunità segreganti: i centri per l'immigrazione*, in *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa* a cura di A. INGOLLIA, M. FERRANTE, Libreria Universitaria Edizioni, Padova, 2017, pp. 187-197.

Spagna e, ovviamente, hanno firmato o meno un'intesa con lo Stato. In particolare, il legislatore spagnolo non ha esitato ad ampliare i benefici di cui attualmente godono le confessioni consolidate, tra gli altri, in relazione all'efficacia civile dei matrimoni celebrati in modo religioso. Questa iniziativa potrebbe servire da paradigma per attuarne di simili in altri ambiti di azione necessaria, come quello analizzato in questo capitolo.

Nel caso specifico dei CIE, non si comprende perché, nelle intese amministrative siglate con le quattro confessioni maggiormente presenti in essi, non sia prevista la copertura del costo economico del servizio di assistenza religiosa, nella modalità con cui è prevista nel caso di assistenza prestata negli istituti penitenziari a cattolici e musulmani. Sebbene si apprezzi positivamente che nei CIE vige parità di trattamento in termini di assistenza religiosa cattolica e non cattolica, non si intende in alcun modo giustificato che tale parità sia a scapito di esentare lo Stato dal farsi carico del costo economico di fornire un servizio che può rivelarsi determinante per il pieno sviluppo della personalità di chi si trova in tali situazioni di particolare sudditanza.

GLI AUTORI

ELISABETTA CANNAS. Psicologa, specializzanda in Psicoterapia indirizzo psicodinamico, orientamento etnopsicoterapeutico ed esperta in psicologia ex art. 80 o.p.

FEDERICO CHIARUCCI. Laureato in Giurisprudenza, specializzato nell'esercizio delle professioni legali, abilitato nell'esercizio della professione forense.

ARIANNA COLONNA. Dottore di ricerca in Discipline giuridiche, Università degli Studi di Roma Tre. Funzionario giuridico pedagogico.

MARTINA DEL PRIORE. Dottoranda in Teoria degli Ordinamenti, *Sapienza* Università di Roma. Esperta in Criminologia clinica ex 70 e 80 o.p.

LUCA MARIANTONI. Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, *Sapienza* Università di Roma.

NÚRIA REGUART-SEGARRA. Ricercatrice T.D. (B) in Diritto Ecclesiastico presso l'*Universitat Jaume I, Castellón*, Spagna.

BEATRICE SERRA. Professoressa Associata di Diritto Canonico e di Diritto Ecclesiastico, Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, *Sapienza* Università di Roma.

Publicato nel mese
di settembre del 2024

L'opera racchiude una serie di contributi aventi ad oggetto la tutela del diritto a professare liberamente la propria fede religiosa per i soggetti sottoposti ad una misura detentiva. Attraverso gli scritti, redatti da studiosi della realtà penitenziaria e da professionisti operanti all'interno degli istituti detentivi, viene analizzato il rapporto tra fede e detenzione, sia intramuraria che in forme di esecuzione esterna, cercando di comprenderne l'evoluzione storica e le motivazioni che vi sono dietro a forme di tutela diversificate, come nel caso dei regimi penitenziari speciali. L'opera include inoltre un articolo dedicato alla modalità di tutela del diritto in Spagna, offrendo un confronto internazionale utile per ampliare la comprensione del tema.

Il volume rientra nel Progetto di Avvio alla ricerca intitolato "Libertà religiosa e condizione detentiva: articolazioni di un diritto fondamentale nelle strutture carcerarie italiane nel contesto di una società multiculturale e multi-religiosa", proposto dalla dott.ssa Martina Del Priore e finanziato dalla Commissione Ricerca scientifica della Università degli Studi di Roma 'Sapienza'.

Martina Del Priore. Dottoranda di ricerca in Diritto romano, Teoria degli ordinamenti e Diritto privato del mercato (Curriculum Teoria degli ordinamenti - Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) e cultrice della materia in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 'Sapienza'. Laureata in Giurisprudenza e diplomata presso l'Alta scuola Roma Tre (ASTRE). Ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali e il *master* di II livello in Criminologia clinica, Psicologia giuridica e Psichiatria forense. Dal 2021 collabora all'interno degli Istituti penitenziari come esperta criminologa clinica (*ex art. 80 o.p.*) e dal 2023 svolge l'incarico di esperta criminologa presso il Tribunale di sorveglianza (*ex art. 70 o.p.*). È autrice di numerosi lavori a carattere scientifico in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico.